



**A9-0264/2023**

12.9.2023

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE  
(COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatrice: Sabine Verheyen

Relatori per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Didier Geoffroy, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Ramona Strugariu, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	165
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	168
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	169
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI .....	274
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	420
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	421



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0457),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0309/2022),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Bundesrat tedesco, dal Senato francese e dal Parlamento ungherese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati dell'11 novembre 2022<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2022<sup>2</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 16 marzo 2023<sup>3</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
  - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0264/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>3</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.



## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico ***nell'ambito*** del mercato interno. Oltre a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale. I servizi di media sono sempre più accessibili online e a livello transfrontaliero, sebbene non siano soggetti alle stesse norme e non godano dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri.

#### *Emendamento*

(1) I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico ***per la democrazia, per garantire lo Stato di diritto e per il funzionamento*** del mercato interno. Oltre ***a essere un fattore indispensabile nel processo di formazione dell'opinione pubblica e*** a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale. I servizi di media sono sempre più accessibili online e a livello transfrontaliero, sebbene non siano soggetti alle stesse norme e non godano dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(1 bis) Allo stesso tempo, i servizi di media sono sempre portatori di forme di espressione culturale o rappresentano di per sé una forma di espressione culturale. Questo duplice carattere deve essere sempre rispettato. L'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare al fine di***

*rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Considerato il loro ruolo unico, **tutelare la libertà e il pluralismo dei media è essenziale affinché il** mercato interno dei servizi di media **(o "mercato interno dei media") funzioni bene**. Si tratta di un mercato che è profondamente mutato dall'inizio del nuovo secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l'Unione **aiuti** il settore dei media **a** cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell'Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.

##### *Emendamento*

(2) Considerato il loro ruolo unico **e il fatto che sono uno dei principali pilastri della democrazia, occorre prestare particolare attenzione alla tutela della libertà e del pluralismo dei media nel** mercato interno dei servizi di media. Si tratta di un mercato che è profondamente mutato dall'inizio del nuovo secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l'Unione **sostenga** il settore dei media **nel** cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell'Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai

##### *Emendamento*

(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti **e servizi** mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online **e i motori di ricerca** globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono **troppo spesso** a basarsi sulla



servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. **Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza**, i servizi di media **devono essere di una certa portata per rimanere competitivi** e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme **e motori di ricerca** sono fornitori **o intermediari** fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria **e sul lavoro giornalistico** di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. **Pertanto, le piattaforme online e i motori di ricerca dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di garantire l'indipendenza e la diversità dei media. Poiché i servizi di media sono ad alta densità di capitale e di conoscenza, la loro capacità di raggiungere il pubblico deve rimanere competitiva** e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato **e al suo interno sussistono restrizioni nazionali che limitano la libertà di circolazione**. In particolare, la presenza di norme e approcci nazionali diversi nei confronti del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, l'insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello

#### *Emendamento*

(4) Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato. In particolare, la presenza di norme e approcci nazionali diversi nei confronti del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, l'insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell'Unione. L'integrità del mercato interno

transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell'Unione. L'integrità del mercato interno dei servizi di media può essere compromessa anche da fornitori che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, tra cui manipolazione delle informazioni e ingerenze, e abusino delle libertà del mercato interno; tra questi vi sono anche fornitori di servizi di media controllati statalmente e finanziati da certi paesi terzi.

dei servizi di media può essere compromessa anche da fornitori che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, tra cui manipolazione delle informazioni e ingerenze, e abusino delle libertà del mercato interno; tra questi vi sono anche fornitori di servizi di media controllati statalmente e finanziati da certi paesi terzi. ***È inoltre opportuno stabilire norme minime comuni per le regole e gli approcci nazionali relativi al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale, nel rispetto delle competenze degli Stati membri. La definizione di tali norme è una condizione preliminare per il funzionamento del mercato interno.***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Inoltre, in risposta alle sfide poste al pluralismo dei media e alla libertà dei media online, alcuni Stati membri hanno adottato misure normative, ed è probabile che altri Stati membri ***facciano*** altrettanto, con il rischio di aggravare le divergenze tra gli approcci e le restrizioni nazionali alla libera circolazione nel mercato interno.

#### *Emendamento*

(5) Inoltre, in risposta alle sfide poste al pluralismo dei media e alla libertà dei media online, alcuni Stati membri hanno adottato misure normative, ed è probabile che altri Stati membri ***continuino a fare*** altrettanto, con il rischio di aggravare le divergenze tra gli approcci e le restrizioni nazionali alla libera circolazione nel mercato interno.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(5 bis) Un mercato interno libero e ben funzionante per i servizi di media è un pilastro essenziale di una democrazia funzionante, in quanto offre ai destinatari l'accesso a una pluralità di opinioni e a***

*fonti di informazione affidabili. Il ruolo crescente dell'ambiente online e le sue nuove funzionalità hanno avuto un effetto dirompente sul mercato dei servizi di media, ampliandone sempre più la natura transfrontaliera e promuovendo un mercato realmente europeo dei servizi di media. In tale ambiente i servizi di media non sono soltanto disponibili, ma anche facilmente accessibili ai consumatori dell'Unione, indipendentemente dal loro Stato membro di origine. I servizi di media creati per i destinatari in uno Stato membro sono in grado di avere una portata ben più ampia di quella originariamente prevista. Approcci divergenti a livello nazionale possono ostacolare la capacità dei fornitori di servizi di media di operare in condizioni di parità al fine di rendere disponibili i servizi di media, comprese le notizie e i contenuti di attualità. Tali approcci hanno creato frammentazione del mercato, incertezza giuridica e aumento dei costi di conformità per i fornitori di servizi di media e i professionisti del settore dei media. È pertanto necessario disporre di un quadro giuridico unico che garantisca l'applicazione armonizzata di norme per i fornitori di servizi di media in tutta l'Unione, assicurando che i destinatari dell'Unione abbiano accesso a un'ampia gamma di fonti di informazione affidabili e a un giornalismo di qualità quali beni pubblici al fine di compiere scelte informate, anche in merito allo stato delle loro democrazie.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) Il diritto alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali*

*dell'Unione europea (la "Carta") e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni e la libertà e il pluralismo dei media senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Tali articoli richiedono inoltre che negli spazi di comunicazione europei sia garantita la diversità e impongono agli Stati membri di salvaguardare e promuovere il pluralismo dei media. Di conseguenza, il presente regolamento attinge alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e si basa sulle norme elaborate dal Consiglio d'Europa in materia.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) I destinatari dei servizi di media all'interno dell'Unione (persone fisiche che **hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che** beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di **usufruire di** servizi di media liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto **di ricevere o di comunicare informazioni** ai sensi dell'articolo 11 della Carta **dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta")**. È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro

#### *Emendamento*

(6) I destinatari dei servizi di media all'interno dell'Unione (persone fisiche che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di **avere accesso a** servizi di media **indipendenti**, liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto ai sensi dell'articolo 11 della Carta. **Conformemente all'articolo 22 della Carta, l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.** È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i

dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica. Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media. ***La definizione di servizi di media dovrebbe comprendere in particolare le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio e le***

#### *Emendamento*

(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica ***per le quali generalmente è prevista una remunerazione, comprese le forme di lavoro atipiche, come il lavoro freelance o il giornalismo indipendente.*** Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media. La comunicazione

**pubblicazioni di carattere giornalistico.** La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.

aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) L'ambiente mediatico sta subendo cambiamenti profondi e repentini. Sebbene il ruolo dei media in una società democratica non sia cambiato, i media dispongono di strumenti aggiuntivi per facilitare l'interazione e il coinvolgimento. È importante che la politica in materia di media tenga conto di tali sviluppi e degli sviluppi futuri. Pertanto, la nozione di media utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere interpretata in senso ampio in modo da includere tutti gli attori che partecipano alla produzione e alla diffusione, rivolte a un numero potenzialmente elevato di persone, di contenuti, che hanno la responsabilità editoriale o che supervisionano i contenuti.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di

(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di

fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. **Questo tipo di soggetto potrebbe** quindi essere **definito** sia come **fornitore** di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come **fornitore** di servizi di media.

fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. **Quando esercitano un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi, tali soggetti potrebbero** quindi essere **definiti** sia come **fornitori** di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come **fornitori** di servizi di media.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) La capacità delle piattaforme online di fornire accesso ai servizi di media senza esercitare la responsabilità editoriale su di essi e di commercializzare la possibilità di mostrare agli utenti annunci pubblicitari consente loro di agire come concorrenti diretti dei fornitori di servizi di media per i quali effettuano l'intermediazione e la distribuzione dei servizi di media. Dato il trasferimento del valore economico a favore delle piattaforme online, la definizione di "misurazione dell'audience" di cui al presente regolamento dovrebbe essere intesa come comprendente i dati sui servizi di media consumati dai destinatari dei servizi di media e delle piattaforme online. Ciò garantirà che tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione dei contenuti siano trasparenti in merito alle loro metodologie di misurazione***



*dell'audience, in modo da consentire agli inserzionisti di compiere scelte informate, il che dovrebbe promuovere la concorrenza.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

#### *Emendamento*

(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online, ***comprese le piattaforme online***, che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. ***I fornitori di servizi di media che si conformano alle norme settoriali comunemente riconosciute non dovrebbero essere considerati fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari.***

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) La pubblicità statale dovrebbe

#### *Emendamento*

(10) La pubblicità statale dovrebbe



essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale, **o governi locali di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti. La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio,** in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi **improvvisi** che possano arrecare danno **a persone.**

essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione, **che includono la pubblicità e gli acquisti,** svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi **istituzioni, organi e organismi dell'Unione,** governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale, regionale **o locale. Ai fini dell'allocazione della pubblicità statale e degli acquisti, anche** in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o altri eventi **rilevanti imprevisti** che possano arrecare danno a **una parte significativa della popolazione, la normativa nazionale dovrebbe definire i criteri in anticipo. I messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche dovrebbero essere intesi in senso ampio come diversi dalla pubblicità statale.**

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti *e* responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti **quindi** informazioni affidabili, **tra cui notizie e contenuti di attualità. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge.** I servizi di media di

#### *Emendamento*

(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari **dei servizi di media** dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti, responsabili editoriali, caporedattori e operatori dei media in modo indipendente e in linea con gli standard **etici e professionali** giornalistici, contenenti **pertanto** informazioni affidabili, **di interesse politico o sociale a livello locale, nazionale o internazionale, senza alcuna ingerenza da parte delle autorità**

qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

**pubbliche o senza essere influenzati da interessi economici.** I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto **essenziale** alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. ***L'indipendenza editoriale è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità*** in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico. I fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività economiche liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.

#### *Emendamento*

(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale, ***soprattutto*** in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico. I fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività economiche liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere. ***Inoltre, al fine di garantire l'indipendenza e il pluralismo dei media, è di fondamentale importanza mettere in atto le misure necessarie per creare un ambiente sicuro che consenta a giornalisti, responsabili editoriali, caporedattori, direttori e operatori dei media di svolgere le loro attività. A tal fine, oltre a salvaguardare la libertà dei media, è necessario tutelare anche la libertà all'interno dei media.***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 15

(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è sottoposta a sfide sempre maggiori in tutta l'Unione. **In particolare**, in numerosi Stati membri si registrano crescenti ingerenze nelle decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media. Si tratta di ingerenze che possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, tra cui autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro **contenuti** in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei

(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è sottoposta a sfide sempre maggiori in tutta l'Unione. **Il fatto che** in numerosi Stati membri si registrano crescenti ingerenze nelle decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media **rende necessaria un'azione legislativa**. Si tratta di ingerenze **che possono rappresentare una violazione dei principi dello Stato di diritto e** che possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, tra cui autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. **Questo sembra verificarsi soprattutto quando il potere economico è tale da riuscire a plasmare le opinioni, il che può interferire con il processo di formazione dell'opinione pubblica**. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della

servizi possano ricevere tali *contenuti*.

normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro *servizi di media* in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali *servizi di media*.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) I giornalisti e responsabili editoriali sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di *contenuti mediatici* affidabili, *in particolare per il fatto che comunicano notizie o contenuti di attualità*. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale. In particolare, i fornitori di servizi di media e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance) dovrebbero poter confidare *in una* solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà dei giornalisti di esercitare la loro attività economica e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico *potrebbe* essere *compromessa*, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche *contribuisce alla* tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11

#### *Emendamento*

(16) I giornalisti, *i* responsabili editoriali, *i caporedattori e gli operatori dei media* sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di *servizi di media* affidabili. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale *sia offline che online*. In particolare, i fornitori di servizi di media, *gli operatori dei media* e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance *e i blogger*) dovrebbero poter confidare *sulla più* solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto *alle interferenze arbitrarie e* all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà *di espressione e la capacità* dei giornalisti *e degli operatori dei media* di esercitare la loro attività economica e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico *potrebbero* essere *compromesse*, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione

della Carta.

delle fonti giornalistiche *è una condizione preliminare per la* tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta *ed è essenziale per salvaguardare la funzione di controllo pubblico svolta dal giornalismo d'inchiesta nelle società democratiche.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 bis) La difesa dello Stato di diritto nell'Unione è essenziale per il funzionamento delle democrazie degli Stati membri. Gli strumenti dell'Unione a tal fine si sono ampliati per includere, oltre alla procedura di cui all'articolo 7 TUE, nuovi quadri quali la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> bis. Il buon funzionamento dei sistemi dello Stato di diritto è direttamente correlato a media liberi e pluralistici. La libertà e il pluralismo dei media rappresentano un pilastro centrale del quadro dell'Unione per la difesa dello Stato di diritto e il loro stato è esaminato annualmente nel quadro della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto. La protezione delle fonti giornalistiche, le garanzie di indipendenza editoriale e un solido sistema di protezione dall'uso improprio di determinate misure e tecnologie sono essenziali per sostenere il quadro dell'Unione in materia di Stato di diritto. Le azioni che mettono a rischio la libertà e il pluralismo dei media, quali la detenzione, il sanzionamento, la perquisizione, il sequestro o l'ispezione dei fornitori di servizi di media, danneggiano gravemente lo Stato di diritto e dovrebbero pertanto essere*

*considerate violazioni dei principi dello Stato di diritto, attivando così i meccanismi sanzionatori previsti dall'articolo 7 TUE e dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 ter) I metodi di sorveglianza impiegati nei confronti di giornalisti e operatori dei media sono molteplici e comprendono l'intercettazione delle comunicazioni elettroniche e dei metadati, la pirateria informatica di dispositivi o software, compresi gli attacchi di negazione del servizio, l'intercettazione telefonica, l'intercettazione ambientale, la videoregistrazione, il tracciamento della geolocalizzazione mediante identificazione a radiofrequenza, il sistema di posizionamento globale o i dati provenienti dalle celle telefoniche, l'estrazione di dati e il monitoraggio dei social media. Tali metodi potrebbero avere gravi ripercussioni sul diritto dei giornalisti e degli operatori dei media alla vita privata, alla protezione dei loro dati e alla libertà di espressione. Le tutele garantite dal presente regolamento comprendono pertanto sia le attuali forme di sorveglianza digitale sia le future tecnologie che potrebbero emergere a seguito dell'innovazione tecnologica. Tali tutele non pregiudicano l'applicazione del*



*diritto vigente e futuro dell'Unione che limita o vieta lo sviluppo, l'utilizzo e il commercio di specifiche tecnologie di sorveglianza ritenute troppo invasive. Gli spyware che garantiscono un accesso illimitato ai dati personali, compresi quelli sensibili, su un dispositivo potrebbero incidere sull'essenza stessa del diritto alla vita privata e pertanto non dovrebbero in alcun caso essere considerati necessari e proporzionati ai sensi del diritto dell'Unione.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) La protezione delle fonti giornalistiche è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono i loro servizi a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere **armonizzata e ulteriormente rafforzata** a livello di Unione.

#### *Emendamento*

(17) La protezione delle fonti **e delle comunicazioni** giornalistiche è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. **Nonostante le norme esistenti codificate dal Consiglio d'Europa e la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli esempi pratici di diversi Stati membri hanno rivelato che esistono approcci molto diversi in materia e che le fonti giornalistiche non sono protette in talune situazioni.** Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono i loro servizi a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media

transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere ***rafforzata nel modo più completo ed esteso possibile. A tal fine, il presente regolamento armonizza il livello di protezione fornito alle fonti e alle comunicazioni giornalistiche introducendo norme minime a livello di Unione. Un'interferenza con le fonti giornalistiche deve sempre essere valutata rispetto al danno arrecato alla libertà di espressione e di informazione. Qualsiasi misura che interferisca con le fonti giornalistiche dovrebbe essere soggetta a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. I giornalisti impegnati in progetti transfrontalieri dovrebbero beneficiare delle norme di protezione più rigorose negli Stati membri interessati. A livello di Unione, la protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche dovrebbe corrispondere quantomeno a quella prevista dalle norme internazionali ed europee e dovrebbe essere conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 bis) La sicurezza digitale e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche sono diventate una delle principali preoccupazioni dei giornalisti e degli operatori dei media. Alla luce di tale circostanza, la promozione e la protezione degli strumenti di anonimizzazione e dei servizi crittografati end-to-end utilizzati dai fornitori di servizi di media e dai loro dipendenti devono essere incoraggiate a***



*livello di Unione al fine di garantire un pari livello di accesso a tali apparecchiature in tutti gli Stati membri. Tali strumenti sono diventati essenziali per consentire ai giornalisti di esercitare liberamente il loro lavoro e i loro diritti alla vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà di espressione, anche proteggendo le loro comunicazioni e tutelando la riservatezza delle loro fonti.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito *della* loro *missione*, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. *Tale situazione* può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva

#### *Emendamento*

(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media *e nella salvaguardia del pluralismo dei media* in quanto, nell'ambito *del* loro *mandato*, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a *un'offerta di contenuti diversificata, comprese* informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. *Costituiscono un forum di discussione pubblica e un mezzo per promuovere una più ampia partecipazione democratica degli individui. Per tale motivo il pluralismo dei media può essere garantito soltanto attraverso un'adeguata diversità che si rifletta nell'offerta di contenuti dei media di servizio pubblico. L'indipendenza dei media di servizio pubblico è particolarmente importante durante i periodi elettorali per garantire che i cittadini abbiano accesso a informazioni imparziali e di qualità.* Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono, *che potrebbero esporli a ulteriori vulnerabilità rispetto ad altri attori del mercato interno dei media, tanto da minacciare la loro*

l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere **la loro missione**, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. **Preferibilmente** tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con **la missione** di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**esistenza.** Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. **Questo rischio può anche tradursi in pressioni da parte di dirigenti di designazione politica sull'indipendenza editoriale dei giornalisti e dei caporedattori per interessi politici o economici. Tali situazioni possono condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e possono incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali.** È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. **I dirigenti dei fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero essere indipendenti, imparziali e liberi da interessi politici o economici. Dovrebbero essere previste norme chiare applicabili agli eventuali conflitti di interesse da parte della dirigenza dei fornitori di servizi di media pubblici. Le persone o gli organismi che costituiscono la più alta autorità decisionale dei fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero essere nominati e, se necessario, destituiti secondo criteri prevedibili, trasparenti, non discriminatori, equilibrati sotto il profilo del genere e oggettivi, garantendo le qualifiche delle persone che ricoprono tali posizioni.** È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere **il loro mandato**, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione **e da consentire loro di elaborare offerte per nuovi settori di interesse pubblico o nuovi contenuti e forme e di evolvere dal punto**

*di vista tecnologico, al fine di mantenere una posizione competitiva sul mercato interno dei media.* Tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti *sulla base di procedure prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie*, su base pluriennale, in linea con *il mandato* di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni *in materia di trasparenza* di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("*protocollo di Amsterdam*").

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18 bis) A vantaggio del pubblico europeo, i fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero promuovere il pluralismo dei media e contribuire a rafforzare i mercati dei media. Dovrebbero offrire un'ampia gamma di contenuti che rispondano a interessi, prospettive e profili demografici diversificati, includendo tutti i segmenti della società, comprese le minoranze.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)**

**(18 ter) L'articolo 5, paragrafo 2, non dovrebbe applicarsi a un fornitore di servizi di media che fa parte di un gruppo i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro e i cui ricavi totali connessi al mandato di servizio pubblico rappresentano meno del 10 % dei ricavi consolidati connessi ai media di tale gruppo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 19

(19) È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai mezzi di informazione e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. Tale trasparenza è **anche** uno strumento efficace per limitare i rischi di ingerenze nell'indipendenza editoriale. È pertanto necessario introdurre obblighi di informazione comuni per **tutti** i fornitori di servizi di media **pertinenti** in tutta l'Unione, che dovrebbero includere obblighi proporzionati di informazione sugli assetti proprietari. In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849<sup>49</sup> non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste dovrebbero essere divulgate dai fornitori sui rispettivi siti web o su altri mezzi il cui accesso sia semplice e diretto.

(19) È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai mezzi di informazione e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. Tale trasparenza è **quindi** uno strumento efficace per limitare i rischi di ingerenze nell'indipendenza editoriale. È pertanto necessario introdurre obblighi di informazione comuni per i fornitori di servizi di media **che esercitano la responsabilità editoriale** in tutta l'Unione, che dovrebbero includere obblighi proporzionati di informazione sugli assetti proprietari. In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849<sup>49</sup> non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste dovrebbero essere divulgate dai fornitori sui rispettivi siti web o su altri mezzi il cui accesso sia semplice e diretto **in un**

*formato intuitivo. È pertanto necessario che gli Stati membri affidino a un'autorità o a un organismo nazionale di regolamentazione competente il compito di monitorare il rispetto di tali obblighi di informazione e di sviluppare e gestire una banca dati sulla proprietà dei media. Tale autorità o organismo nazionale di regolamentazione dovrebbe essere in grado di chiedere e ricevere informazioni aggiuntive da parte dei fornitori di servizi di media che siano pertinenti per i loro compiti. Per rafforzare ulteriormente le informazioni a disposizione dei destinatari dei servizi di media e garantirne l'accessibilità e l'uniformità, il comitato dovrebbe istituire e mantenere una banca dati europea sulla proprietà dei media.*

---

<sup>49</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

---

<sup>49</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis)** *L'accesso del pubblico a determinati dati di contatto, alle informazioni sulla proprietà e alle informazioni sulla pubblicità statale e sul sostegno finanziario statale concesso ai fornitori di servizi di media è essenziale affinché i destinatari dei servizi di media possano comprendere e controllare potenziali conflitti di interesse,*

*contribuendo nel contempo a preservare la fiducia e agevolando la tempestiva ed efficiente disponibilità di informazioni per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o per il comitato. Tuttavia, per attenuare eventuali oneri amministrativi, alcune categorie di dati dovrebbero essere fornite solo in casi debitamente giustificati, in modo proporzionato ed equilibrato e al fine di garantire i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) *Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure **proporzionate** per garantire ai responsabili editoriali, **una volta concordata la** linea editoriale **generale tra questi e i proprietari**, la libertà **di prendere decisioni individuali** nell'ambito della loro attività professionale. L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o*

#### *Emendamento*

(20) L'integrità dei media *può essere sostenuta promuovendo e assicurando standard giornalistici in tutta l'Unione nonché promuovendo e assicurando l'indipendenza editoriale **dei fornitori di servizi di media**, in particolare mediante garanzie interne, **al fine di garantire che le informazioni siano affidabili e che qualsiasi orientamento ideologico sia limitato dall'irrinunciabile esigenza di comunicare le notizie e le opinioni in modo veritiero ed etico.** I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure per garantire ai responsabili editoriali **e ai caporedattori** la libertà **di prendere decisioni editoriali, sulla base della** linea editoriale **stabilita**, nell'ambito della loro attività professionale. **Tali misure dovrebbero rafforzare non solo le garanzie per la libertà dei media, ma anche la libertà all'interno dei media.** L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali **e i caporedattori** da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei*



possibili conflitti di interesse.

servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della *Carta e alla risoluzione 1003 (1993) del Consiglio d'Europa*. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza e **la divulgazione** in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse **e garantire che i loro proprietari, editori e dirigenti rispettino i più elevati standard professionali per quanto riguarda l'integrità e l'indipendenza editoriale**.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) ***Per ridurre gli oneri normativi, le microimprese di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup> dovrebbero essere escluse dagli obblighi concernenti le garanzie interne e di informazione, ai fini dell'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. I fornitori di servizi di media dovrebbero inoltre essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo.*** La raccomandazione che accompagna il presente regolamento<sup>51</sup> contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che **possono** essere **adottate** a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente

#### *Emendamento*

(21) ***I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare garanzie interne in linea con le loro strutture ed esigenze.*** La raccomandazione che accompagna il presente regolamento<sup>50</sup> contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che **potrebbero** essere **considerate** a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di **decidere in merito alla composizione dei loro gruppi editoriali o alla loro linea editoriale, di** fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. ***Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che il proprietario o il dirigente aziendale di un fornitore di servizi di media possa interferire indebitamente con il lavoro dei suoi responsabili editoriali e caporedattori che operano conformemente alla linea editoriale stabilita, ad esempio***

regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.

---

<sup>50</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>51</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

***obbligandoli ad aggiungere o rimuovere contenuti prima che siano messi a disposizione del pubblico.*** A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di ***assicurare e*** promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.

---

<sup>50</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>51</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello

#### *Emendamento*

(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media, ***è necessario che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione tengano***



dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione.

***consultazioni con i rappresentanti dei fornitori di servizi di media, le organizzazioni della società civile, gli esperti dei media, i rappresentanti del mondo accademico, le associazioni sindacali e le associazioni di giornalisti. È inoltre*** necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione. ***Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di risorse finanziarie e umane adeguate e proporzionate ai compiti aggiuntivi loro conferiti dal presente regolamento per svolgere i compiti necessari negli Stati membri e consentire il funzionamento indipendente ed efficace del comitato e l'applicazione del presente regolamento. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero godere di piena autonomia operativa ed essere indipendenti da qualsiasi interferenza politica ed economica. L'indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione che partecipano alle attività del comitato è una condizione necessaria per l'efficace svolgimento dei compiti del comitato e per la credibilità del gruppo di esperti istituito dal presente***

*regolamento.*

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, ***nominati da tali autorità o organismi***. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato, d'intesa con la Commissione, dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni ***esperti e*** osservatori, tra cui in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei ***voti***.

#### *Emendamento*

(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione ***istituiti conformemente ai requisiti*** di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione ***o, se del caso, a un rappresentante comune dei meccanismi di autoregolamentazione o di coregolamentazione*** di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato ***e il gruppo di esperti dovrebbero altresì avere la possibilità di invitare, caso per caso, esperti esterni alle proprie riunioni. Il comitato***, d'intesa con la Commissione, dovrebbe altresì avere la possibilità di ***designare*** osservatori ***permanenti da*** invitare alle proprie riunioni, tra cui in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei ***suoi membri con diritto di voto. Il regolamento interno del comitato dovrebbe specificare il ruolo, i compiti e le***

*procedure per la nomina e la durata del mandato dei membri del gruppo direttivo. Il gruppo direttivo dovrebbe essere composto da un presidente, un vicepresidente, il presidente uscente e altri due membri. L'elezione del presidente e degli altri membri del gruppo direttivo dovrebbe tener conto del principio dell'equilibrio geografico. Inoltre, nel suo regolamento interno, il comitato dovrebbe includere meccanismi per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, per valutare l'indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione e per sospendere temporaneamente i diritti di voto dei membri la cui indipendenza è stata contestata.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(23 bis) Il comitato dovrà affrontare, conformemente al presente regolamento, questioni che esulano dalle competenze dell'ERGA, in particolare le questioni relative alle pubblicazioni di carattere giornalistico, alla radio e ai media online. È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti, composto da esperti, rappresentanti dei media di organizzazioni di autoregolamentazione o di coregolamentazione quali associazioni giornalistiche, consigli dei media o della stampa e rappresentanti della società civile, per fornire consulenza e consultazione al comitato in merito all'attuazione del presente regolamento. La composizione del gruppo di esperti dovrebbe essere determinata dal regolamento interno del comitato e riflettere i quadri di autoregolamentazione dei media esistenti in ciascuno Stato membro e le diverse*

*aree settoriali e geografiche all'interno degli Stati membri. Oltre ai rappresentanti degli Stati membri, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da organizzazioni europee ampiamente riconosciute e affermate che rappresentino diversi interessi del settore dei media. Il gruppo di esperti dovrebbe essere collocato all'interno della struttura del comitato. Dovrebbe fornire consulenza al comitato in merito allo svolgimento dei suoi compiti e disporre dell'autonomia necessaria per agire in modo indipendente. Il gruppo di esperti dovrebbe poter invitare, di propria iniziativa, esperti e rappresentanti dei media, nell'ambito di un dialogo strutturato o in altro modo, affinché lo aiutino a valutare l'applicazione del presente regolamento e contribuiscano al suo lavoro sulla base delle sue esigenze. Il gruppo di esperti dovrebbe avere il potere di formulare raccomandazioni e richiamare l'attenzione del comitato su possibili violazioni del presente regolamento di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo. Il gruppo di esperti dovrebbe rendere pubbliche le proprie raccomandazioni o relazioni sui risultati delle consultazioni con i portatori di interessi pertinenti. Tali contributi del gruppo di esperti dovrebbero fornire al comitato informazioni adeguate su cui fondare le proprie decisioni, integrando e alimentando nel contempo i meccanismi già consolidati nell'Unione, quali le relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto o l'Osservatorio del pluralismo dei media. Tali contributi dovrebbero inoltre consentire al comitato di trattare le questioni in sospeso. Il comitato dovrebbe tenere conto di tali contributi nella preparazione del suo programma di lavoro annuale. Il comitato dovrebbe essere in grado di chiedere il parere del gruppo di esperti ogniqualvolta abbia bisogno di analisi e conoscenze in un particolare settore di competenza. Il*

*comitato dovrebbe consultare il gruppo di esperti per qualsiasi parere o decisione da adottare in merito a questioni che esulano dal settore dei media audiovisivi.*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. ***Nello specifico***, il comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, ***in accordo con la Commissione o su sua richiesta, elaborare pareri*** nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato ***fornito dalla Commissione***. Il segretariato ***della Commissione*** dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.

#### *Emendamento*

(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. ***Tuttavia, il lavoro del comitato dovrebbe essere indipendente dalla Commissione e da qualsiasi influenza politica o economica.*** Il comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi, ***elaborare pareri e svolgere qualsiasi altro compito di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo*** nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente ***e autonomamente*** le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato ***indipendente. Il segretariato dovrebbe agire solo su istruzioni del comitato.*** Il segretariato ***dovrebbe disporre di risorse di bilancio e umane sufficienti.*** Il segretariato dovrebbe fornire sostegno ***sostanziale***, amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue

funzioni.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(24 bis) È importante che il comitato, in cooperazione con le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e tenendo conto del diritto nazionale vigente, pubblici orientamenti sulla definizione dei servizi di media di interesse generale nonché sui criteri, il quadro di valutazione e la procedura per determinarne l'ambito di applicazione. È importante che tali orientamenti siano coerenti con i valori dell'Unione e con gli obiettivi di interesse generale stabiliti, come il pluralismo dei media, la libertà di espressione, l'accesso a informazioni affidabili, la coesione sociale e la diversità culturale.**

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Considerando 25

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(25) La cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media è fondamentale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La direttiva 2010/13/UE non prevede però un quadro di cooperazione strutturato per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Dalla revisione del quadro dell'UE per i servizi di media audiovisivi con la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup>,

(25) La cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media è fondamentale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La direttiva 2010/13/UE non prevede però un quadro di cooperazione strutturato per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Dalla revisione del quadro dell'UE per i servizi di media audiovisivi con la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup>,

che ne ha esteso l'ambito di applicazione alle piattaforme per la condivisione di video, è andata sempre più crescendo l'esigenza di realizzare una stretta collaborazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per risolvere questioni transfrontaliere. Tale esigenza è giustificata anche dalle nuove sfide dell'ambiente dei media dell'UE che il presente regolamento cerca di affrontare, anche conferendo nuove funzioni alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

che ne ha esteso l'ambito di applicazione alle piattaforme per la condivisione di video, è andata sempre più crescendo l'esigenza di realizzare una stretta collaborazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per risolvere questioni transfrontaliere. Tale esigenza è giustificata anche dalle nuove sfide dell'ambiente dei media dell'UE che il presente regolamento cerca di affrontare, anche conferendo nuove funzioni alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione. ***Pertanto il comitato, in consultazione con la Commissione, dovrebbe anche poter concludere accordi di cooperazione con gli organi, gli uffici, le agenzie e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.***

---

<sup>52</sup> Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

---

<sup>52</sup> Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento Considerando 26**

#### *Testo della Commissione*

(26) ***Per*** assicurare l'applicazione efficace ***del diritto*** dell'UE in materia di media, ***per*** prevenire l'elusione delle norme vigenti ***in materia di media*** da parte di fornitori di servizi di media disonesti e ***per*** evitare ***l'emergere di*** nuovi ostacoli nel

#### *Emendamento*

(26) ***Nel 2020 l'ERGA ha adottato un protocollo d'intesa che consiste in un quadro volontario di cooperazione volto a rafforzare l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di media sui servizi di media audiovisivi e sui servizi di***



mercato interno *dei servizi di media*, è fondamentale *istituire un quadro di riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per* le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, *affinché* collaborino in modo efficace ed efficiente.

*piattaforme per la condivisione video. Sulla base di tale quadro volontario e al fine di* assicurare l'applicazione *completa ed* efficace *delle misure* dell'UE *riguardanti il diritto* in materia di media, prevenire l'elusione delle norme vigenti da parte di fornitori di servizi di media disonesti *ed* evitare nuovi ostacoli *alla fornitura di servizi di media* nel mercato interno, è fondamentale *che* le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione collaborino in modo efficace ed efficiente *nell'ambito del quadro giuridico stabilito*.

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti *illegali e* nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup> secondo la

#### *Emendamento*

(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, *fatto salvo il principio del paese d'origine*, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup> secondo la



procedura ivi stabilita.

---

<sup>53</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) È fondamentale garantire **una prassi regolamentare coerente per il** presente regolamento e **la** direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione **può**, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi di interesse generale. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti

procedura ivi stabilita.

---

<sup>53</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

#### *Emendamento*

(28) È fondamentale garantire **un'attuazione coerente ed efficace del** presente regolamento e **della** direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione **dovrebbe**, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi di interesse generale. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.

fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. ***Tali orientamenti dovrebbero essere elaborati con il sostegno del comitato e dovrebbero rispettare la competenza degli Stati membri in materia culturale al fine di promuovere il pluralismo dei media, essere basati su principi e non pregiudicare le misure nazionali vigenti relative al rilievo.*** Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(28 bis) L'armonizzazione minima delle norme relative alle restrizioni alla proprietà dei media in tutta l'Unione europea è una delle modalità fondamentali per garantire un'equa pluralità di opinioni, per tutelare la concorrenza leale tra i fornitori di servizi di media all'interno del mercato europeo dei media e per difendere il diritto dei consumatori di ricevere una varietà di fonti di informazione e opinioni***

*diversificate in modo imparziale e pluralistico. Per tale motivo, talune persone politicamente esposte, definite all'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849, quali capi di Stato, capi di governo e ministri, dovrebbero, dopo essere state nominate tali, cessare il loro rapporto commerciale con un fornitore di servizi di media.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Considerando 29**

#### *Testo della Commissione*

(29) Al fine di garantire parità di condizioni nella fornitura di diversi servizi di media audiovisivi a fronte degli sviluppi tecnologici del mercato interno, è necessario elaborare **prescrizioni tecniche** comuni per i dispositivi che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo o trasportano i segnali digitali che trasferiscono i contenuti audiovisivi dalla fonte alla destinazione. In questo contesto è importante evitare che le norme tecniche siano divergenti e creino ostacoli e costi aggiuntivi per il settore e i consumatori, e allo stesso tempo favorire soluzioni affinché siano attuati gli obblighi vigenti in materia di servizi di media audiovisivi.

#### *Emendamento*

(29) Al fine di garantire parità di condizioni nella fornitura di diversi servizi di media audiovisivi a fronte degli sviluppi tecnologici del mercato interno, è necessario elaborare **norme europee armonizzate** comuni per i dispositivi che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi, **compresi i telecomandi**, e il loro utilizzo o **i dispositivi che** trasportano i segnali digitali che trasferiscono i contenuti audiovisivi dalla fonte alla destinazione. In questo contesto è importante evitare che le norme tecniche siano divergenti e creino ostacoli e costi aggiuntivi per il settore e i consumatori, e allo stesso tempo favorire soluzioni affinché siano attuati gli obblighi vigenti in materia di servizi di media audiovisivi.

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Considerando 30**

#### *Testo della Commissione*

(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30

#### *Emendamento*

(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30

della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno **dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione** che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, **possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare** la sicurezza pubblica e la difesa. A tale riguardo il coordinamento tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che **i** servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media **stabiliti al di fuori dall'Unione** e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di **concerto con la Commissione**, di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a

della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione **e la salvaguardia e la promozione del pluralismo dei media**. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno **dai servizi di media provenienti dall'esterno dell'Unione, indipendentemente dai mezzi di accesso o distribuzione di tali servizi**, che si rivolgono al pubblico dell'Unione **o lo raggiungono**, qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, **contengano una provocazione pubblica a commettere un reato di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 o costituiscano un rischio serio e grave di pregiudizio per** la sicurezza pubblica e **per la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali. I fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione e che desiderano beneficiare della libera circolazione dei servizi di media per le loro offerte di media, in quanto uno dei vantaggi del mercato interno dell'Unione, dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni e agli stessi requisiti dei fornitori di servizi di media stabiliti nell'Unione**. A tale riguardo il coordinamento tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che **gli stessi** servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di

livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media **esterni all'Unione** e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di **propria iniziativa o su richiesta dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione competente**, di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento Considerando 31**

#### *Testo della Commissione*

(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo **importante** per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i

#### *Emendamento*

(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo **fondamentale** per la diffusione delle informazioni e **l'accesso alle stesse e per** l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione **e i meccanismi di coregolamentazione** o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. **Allo stesso tempo, i**

fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], essi dovrebbero **tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]**, e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>54</sup>. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero **adoperarsi per esporre le proprie** motivazioni prima che la restrizione prenda effetto, **fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]**. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali].

**fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero tenere debitamente conto anche del diritto degli utenti alla libertà di espressione e di informazione, della libertà e del pluralismo dei media. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero contribuire in modo adeguato alla pluralità dei media rispettando la libertà dei fornitori di servizi di media di esercitare le loro attività senza restrizioni.** Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065, essi dovrebbero **rispettare** debitamente **la** libertà e **il** pluralismo dei media e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>54</sup> **e del regolamento (UE) 2022/2065**. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali **sospensioni o** restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero **offrire al fornitore di servizi di media la possibilità di rispondere alle** motivazioni **entro 24 ore**, prima che la restrizione **o la sospensione** prenda effetto. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE)



**2022/2065. Nel caso in cui il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi intenda ancora applicare la sospensione o la limitazione, l'autorità o l'organismo di regolamentazione competente o l'organo del meccanismo di autoregolamentazione o di coregolamentazione dovrebbe decidere se la sospensione o limitazione prevista sia giustificata alla luce della clausola specifica contenuta nei termini e nelle condizioni e, in particolare, tenendo conto delle libertà fondamentali.**

---

<sup>54</sup> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

---

<sup>54</sup> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

## **Emendamento 44**

### **Proposta di regolamento Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media **aderiscono a** specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e **senza indebito ritardo**.

#### *Emendamento*

(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media **rispettano** specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i loro reclami **e, se del caso, i reclami presentati dai loro organi rappresentativi a norma del regolamento (UE) 2022/2065** contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e, **in ogni caso, entro 24 ore dalla loro presentazione**.

## **Emendamento 45**

## Proposta di regolamento

### Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità **di non accettare** le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti **della** Commissione possono essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

#### *Emendamento*

(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità **che** le autodichiarazioni **siano confermate, ad esempio dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione o dall'organo del meccanismo di autoregolamentazione o coregolamentazione**, qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. **Una volta ottenuta la conferma, i fornitori di servizi di media dovrebbero essere considerati fornitori di servizi di media riconosciuti. Dovrebbe inoltre essere possibile sottoporre la questione al comitato, il quale dovrebbe essere in grado di formulare una raccomandazione su tali questioni.** I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative, **elaborata sotto l'egida del Comitato europeo di normazione**, o altri codici di condotta pertinenti. **Tale meccanismo non dovrebbe dissuadere le piattaforme online di dimensioni molto grandi dall'aderire all'impegno volontario n. 22 del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione o dall'adottare misure volte a promuovere la visibilità, la reperibilità e il rilievo dei servizi di media nei loro sistemi di raccomandazione forniti da fornitori di servizi di media che rispettano in modo comprovabile le norme professionali ed etiche del giornalismo. La certificazione conforme alle norme ISO per il giornalismo professionale ed etico, come la Journalism Trust Initiative,**



*potrebbe fungere da parametro di riferimento a tale riguardo.* Gli orientamenti *emanati dalla* Commissione, *in consultazione con il comitato*, possono essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) Il presente regolamento riconosce l'importanza dei meccanismi di autoregolamentazione nel contesto della fornitura di servizi di media sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tali meccanismi di autoregolamentazione sono un tipo di iniziative volontarie, che si traducono ad esempio in codici di condotta, i quali consentono ai fornitori di servizi di media o ai loro rappresentanti di adottare orientamenti comuni, tra cui standard etici, sistemi di correzione degli errori o di gestione dei reclami, tra di loro e a loro uso. *Un'*autoregolamentazione solida, inclusiva e ampiamente *riconosciuta* costituisce una garanzia efficace di qualità e professionalità dei servizi di media ed è cruciale per garantire l'integrità editoriale.

#### *Emendamento*

(34) Il presente regolamento riconosce l'importanza dei meccanismi di *coregolamentazione e* autoregolamentazione *legalmente riconosciuti nel settore dei media in uno o più Stati membri* nel contesto della fornitura di servizi di media sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tali meccanismi di autoregolamentazione sono un tipo di iniziative volontarie, che si traducono ad esempio in codici di condotta, i quali consentono ai fornitori di servizi di media o ai loro rappresentanti di adottare orientamenti comuni, tra cui standard etici, sistemi di correzione degli errori o di gestione dei reclami, tra di loro e a loro uso. *Una coregolamentazione e* autoregolamentazione solida, inclusiva e ampiamente *accettata* costituisce una garanzia efficace di qualità e professionalità dei servizi di media ed è cruciale per garantire l'integrità editoriale.

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che le restrizioni ai loro contenuti siano spesso imposte dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.

#### *Emendamento*

(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che le restrizioni ai loro contenuti siano spesso imposte dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione. ***Qualora il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi e un fornitore di servizi di media non riescano a trovare una soluzione amichevole, il fornitore di servizi di media dovrebbe poter presentare un reclamo dinanzi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma del regolamento (UE) 2022/2065.***

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(35 bis) A norma del presente regolamento, gli obblighi di restrizione dei contenuti non dovrebbero impedire alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di combattere la disinformazione o proteggere i minori. In tale contesto, gli obblighi non dovrebbero applicarsi ai casi***

*di declassamento, etichettatura dei contenuti o attenuazione della loro visibilità (ad esempio l'offuscamento delle immagini) quando sono in linea con il codice di buone pratiche sulla disinformazione e con altre normative pertinenti dell'Unione. Allo stesso tempo, è opportuno riconoscere che i servizi che agiscono senza scopo di lucro, come le enciclopedie online e i registri educativi e scientifici, non dovrebbero essere considerati piattaforme online di dimensioni molto grandi ai fini dell'articolo 17.*

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento **e** per monitorare **l'adesione alle** iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/XXX **[legge sui**

#### *Emendamento*

(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato, **con il coinvolgimento del gruppo di esperti**, dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, **i fornitori di motori di ricerca di dimensioni molto grandi**, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile, **comprese le organizzazioni di verifica dei fatti**, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi **e motori di ricerca di dimensioni molto grandi**, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per monitorare **il rispetto delle** iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la

*servizi digitali*) e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato.

disinformazione, *nonché per valutare le eventuali ripercussioni negative che tali iniziative o politiche di moderazione dei contenuti potrebbero avere sulla libertà e sul pluralismo dei media*. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato *e al suo gruppo di esperti*.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Considerando 37

#### *Testo della Commissione*

(37) *I destinatari* dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la prioritizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La prioritizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento *di navigazione dei destinatari*, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. *I destinatari del servizio* dovrebbero avere la possibilità di cambiare, in modo semplice e intuitivo, le impostazioni *predefinite* di *un dispositivo* o di un'interfaccia utente che *controlla e gestisce* l'accesso ai servizi di media

#### *Emendamento*

(37) *Gli utenti* dei servizi di media *audio e* audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto *audio e* audiovisivo che desiderano *ascoltare o* guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la prioritizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media *audio e* audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse *o sistemi audio su automobili*, e fornitori di servizi di media. La prioritizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware, *compresi i telecomandi*, o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento *degli utenti*, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media *audio o* audiovisivi rispetto ad altre. *Gli utenti dei servizi di media audio o audiovisivi* dovrebbero avere la possibilità di cambiare, in modo semplice e intuitivo, le impostazioni *e la configurazione*

audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui **all'articolo 7 bis** della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

**predefinita, compresa la configurazione di servizi di media audiovisivi o di applicazioni che consentono agli utenti di accedere a tali servizi da un'interfaccia utente o da dispositivi che controllano e gestiscono** l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale, **in particolare le misure** di cui **agli articoli 7 bis e 7 ter** della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37 bis) Gli utenti dei servizi di media incontrano sempre più difficoltà nell'identificare i responsabili editoriali dei servizi di media che utilizzano, in particolare quando accedono ad essi attraverso dispositivi connessi, interfacce utente o piattaforme online. La mancata indicazione chiara della responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi dei media (ad esempio, attribuendo o rimuovendo in modo errato loghi, marchi o altri tratti caratteristici) priva gli utenti dei servizi di media della capacità di comprendere e valutare le informazioni ricevute. Gli utenti dei servizi di media dovrebbero pertanto poter identificare facilmente il fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale di un determinato servizio di media su tutti i dispositivi e le interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso e l'uso dei servizi di media.**

## Emendamento 52

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 37 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37 ter)** ***I servizi di media audiovisivi sono soggetti a diversi obblighi per soddisfare obiettivi di politica pubblica, quali il sostegno alla diversità culturale e a un ambiente mediatico pluralistico. È pertanto essenziale che i dispositivi siano progettati in modo da garantire un accesso equo ai servizi di media audiovisivi in tutta la loro diversità, sia dal punto di vista degli utenti che dei fornitori di servizi di media. A tale riguardo, è opportuno prestare particolare attenzione all'impatto delle scelte dei fabbricanti di dispositivi in relazione alla progettazione dei telecomandi. Le tastiere numeriche dovrebbero pertanto essere standard sui telecomandi televisivi per evitare che gli utenti diventino ingiustificatamente dipendenti dalle interfacce utente progettate dai fabbricanti di apparecchiature.***

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative **sulle attività** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. **Si tratta**, ad esempio, **di** norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati; **oppure di** decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive **per i** fornitori di servizi di media. Al fine di ridurre il potenziale impatto negativo sul funzionamento del mercato interno dei

(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative **sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale** dei fornitori di servizi di media **per quanto riguarda la fornitura o il funzionamento dei loro servizi di media** nel mercato interno. **Tali misure possono assumere varie forme**, ad esempio, norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati. **Comprendono altresì le** decisioni relative a

servizi di media e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

licenze, *ad esempio la revoca o l'impedimento del rinnovo delle licenze dei fornitori di servizi di media o comunque il blocco o la limitazione ingiustificati della loro capacità di trasmettere, stampare o diffondere in altro modo i contenuti, nonché le decisioni relative ad autorizzazioni o notifiche preventive destinate ai fornitori di servizi di media.* Al fine di ridurre il potenziale impatto negativo sul *pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale nonché sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure riducano al minimo le interruzioni delle attività dei fornitori di servizi di media e rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. **Qualsiasi misura che abbia ripercussioni negative sul pluralismo dei media, sull'indipendenza editoriale o sulle attività dei fornitori di servizi di media, anche quando riguardano l'attuazione di atti legislativi dell'UE come la direttiva 2010/13/UE, dovrebbe essere comunicata ai fornitori di servizi di media con largo anticipo rispetto alla loro adozione per evitare eventuali perturbazioni e concedere ai fornitori di servizi di media un tempo sufficiente per valutare l'impatto di tali misure sul pluralismo dei media e sulla libertà editoriale. L'obbligo di comunicare tali misure non ha lo scopo di incidere sulle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE, purché non incidano sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, sulle misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 167 TFUE, sulle misure nazionali adottate al fine di promuovere opere europee o sulle misure nazionali altrimenti disciplinate dalle norme sugli aiuti di Stato.***



## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Considerando 39

#### *Testo della Commissione*

(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, su richiesta della Commissione, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, oppure nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro.

#### *Emendamento*

(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, **di propria iniziativa o** su richiesta della Commissione **o del Parlamento europeo**, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media **o avere ripercussioni sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale**. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, oppure nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro. **I fornitori di servizi di media interessati individualmente e direttamente da una misura del genere dovrebbero poter chiedere al comitato di elaborare un parere su tale misura.**

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Considerando 40

#### *Testo della Commissione*

(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e **nell'aiutare i cittadini a partecipare** ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, **nei rispettivi ordinamenti giuridici**, norme e procedure che **garantiscono** una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto **significativo** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che

#### *Emendamento*

(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e **nel consentire ai cittadini di accedere alle informazioni pertinenti per la partecipazione** ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, **nella legislazione nazionale**, norme e procedure che **consentano** una valutazione **qualitativa** delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza

possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione.

editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica, ***comprese le piattaforme online di dimensioni molto grandi che veicolano contenuti forniti da fornitori di servizi di media che controllano l'accesso e la visibilità dei contenuti di fornitori di servizi di media*** in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione. ***Inoltre, gli operatori del mercato dei media locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'opinione pubblica. È pertanto necessario tenere conto della sostenibilità di un ecosistema dei media locali e regionali forte, pluralistico e ben finanziato, in particolare nel valutare le concentrazioni nel mercato dei media. Pertanto è essenziale prevedere siffatte norme e procedure per evitare conflitti di interessi tra le concentrazioni della proprietà dei media e il potere politico, che vanno a scapito della libera concorrenza, della parità di condizioni e del pluralismo.***

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Considerando 41

*Testo della Commissione*

(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

*Emendamento*

(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione ***o, se del caso, gli organismi di autoregolamentazione***, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti ***in modo significativo*** nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo ***scadenze adeguate e*** criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento  
Considerando 42**

*Testo della Commissione*

(42) Quando una concentrazione del mercato dei media costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>55</sup>, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base

*Emendamento*

(42) Quando una concentrazione del mercato dei media costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>55</sup>, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base

della loro valutazione *dell'impatto* delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

---

<sup>55</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

della loro valutazione delle concentrazioni del mercato dei media *che potrebbero avere un impatto* sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

---

<sup>55</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Considerando 43**

#### *Testo della Commissione*

(43) Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei media. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione

#### *Emendamento*

(43) Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei media. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione

non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, **di propria iniziativa o** su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali **individuali** dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali **individuali** nell'ambito delle imprese di

#### *Emendamento*

(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali nell'ambito delle imprese di media

media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.

coinvolte. ***Inoltre, nel determinare il clima generale per i media e gli effetti della concentrazione del mercato dei media in questione sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, andrebbero considerati i risultati delle relazioni annuali sullo Stato di diritto della Commissione presentati nei capitoli dedicati alla libertà di stampa e la valutazione dei rischi condotta annualmente dagli esercizi di monitoraggio dei media.*** Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili. Invece alcuni

#### *Emendamento*

(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi **e comparabili**, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili. **Tali**



nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media forniscono *i propri* servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.

*soluzioni dovrebbero essere conformi alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata.* Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media, *quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi*, forniscono servizi *proprietary* di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare *l'impossibilità di comparare i dati sull'audience*, asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Considerando 46

#### *Testo della Commissione*

(46) Per migliorare la verificabilità e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e *il periodo* di misurazione. Gli obblighi imposti dal

#### *Emendamento*

(46) Per migliorare la verificabilità, *la comparabilità* e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. *In linea di principio, la misurazione dell'audience dovrebbe essere effettuata in conformità dei meccanismi di autoregolamentazione del settore ampiamente accettati.* In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione



presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) 2022/XX *[legge sui mercati digitali]*, compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.

del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore, **il periodo di misurazione e la copertura della misurazione. Inoltre i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari dovrebbero fornire ai fornitori di servizi di media dati anonimizzati in forma abituale e comparabile, compresi i dati non aggregati. Tali dati dovrebbero essere almeno altrettanto granulari dei dati provenienti dai meccanismi di autoregolamentazione riconosciuti del settore.** Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano **il diritto dell'audience alla protezione dei dati di carattere personale ad esso relativi di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup> né** gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) 2022/1925, compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione **o alla protezione dei segreti commerciali delle imprese quali definiti all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/943.**

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Considerando 47**

(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano possono contribuire all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. **L'autoregolamentazione è già stata utilizzata** per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. **Il suo ulteriore** sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso e in particolare con i fornitori di servizi di media, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.

(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano, **insieme ai fornitori di servizi di media, alle loro organizzazioni rappresentative, a piattaforme online e ad altri portatori di interessi**, possono contribuire all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. **I meccanismi di autoregolamentazione ampiamente riconosciuti nel settore dei media sono già stati utilizzati** per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. **Inoltre, detti meccanismi di autoregolamentazione, i cosiddetti comitati misti settoriali, sono adatti a garantire una misurazione imparziale dell'audience e dati di misurazione dell'audience comparabili. Un'adozione incoerente di tali meccanismi tra gli Stati membri potrebbe avere un impatto negativo sulla pubblicità. L'adozione di tali meccanismi dovrebbe pertanto essere promossa a livello nazionale. L'ulteriore sviluppo dei meccanismi di autoregolamentazione, anche con l'assistenza delle autorità o degli organismi di regolamentazione nazionali,** potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, **comparabilità** e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso e in particolare con i fornitori di servizi di media, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni

tra gli operatori del mercato dei media.

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Considerando 48

##### *Testo della Commissione*

(48) **La** pubblicità statale è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media e **contribuisce** alla loro sostenibilità economica. L'accesso **ad essa** deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre **la** pubblicità statale **può** rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocazione non trasparente e distorta **della** pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "**catturare**" i fornitori di servizi di media. La distribuzione e la trasparenza **della** pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che **tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né** offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup> non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i **media sulla** pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro

##### *Emendamento*

(48) **I fondi pubblici ai fini della** pubblicità **e degli acquisti statali sono** un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media, **fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online, e contribuiscono** alla loro sostenibilità economica. L'accesso **a tali fondi** deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media, **fornitore di piattaforme online e fornitore di motori di ricerca online** di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre **i fondi pubblici ai fini della** pubblicità **e degli acquisti statali da parte di enti collegati allo Stato quali le imprese statali, in particolare sotto forma di finanziamento o di acquisto di beni o servizi, possono** rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale **o a interessi parziali**, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocazione non trasparente e distorta **dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali** è quindi un potente strumento per esercitare influenza **sulla libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, "catturare" i fornitori di servizi di media o sovvenzionare in modo occulto o finanziare** i fornitori di servizi di media **soggetti a ingerenze politiche per ottenere un vantaggio politico o commerciale sleale o una copertura favorevole. Per questo motivo, per far fronte a tali situazioni, i fondi pubblici assegnati a fini**

all'altro.

*di pubblicità statale diretti da un'autorità pubblica o da un'impresa controllata dallo Stato o da un'impresa statale a un unico fornitore di servizi di media, a un unico fornitore di una piattaforma online o a un unico fornitore di motori di ricerca online non dovrebbero superare il 15 % dell'importo totale assegnato alla pubblicità statale da parte di tale autorità pubblica o impresa controllata dallo Stato o impresa statale alla totalità dei fornitori di servizi di media che operano a livello nazionale.* La distribuzione e la trasparenza *dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali* sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che *non* offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. *Ciò può creare asimmetrie per quanto riguarda le informazioni, aumentare i rischi per gli operatori del mercato dei media e determinare un impatto negativo sull'attività economica transfrontaliera. Ad esempio, il fatto di convogliare fondi pubblici a organi di informazione filogovernativi o di ricevere una copertura mediatica favorevole attraverso la spesa pubblica falsa la concorrenza e scoraggia gli investimenti nel mercato interno ed è dannosa per la concorrenza leale all'interno dell'ecosistema del mercato dei media.* In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup> non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i *fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali*, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

---

<sup>56</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

---

<sup>56</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Considerando 49

#### *Testo della Commissione*

(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di **pubblicità statale e risorse pubbliche** ai fornitori di servizi di media **per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale**, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della **spesa pubblicitaria statale** e sugli importi spesi. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative **alla pubblicità statale** in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

#### *Emendamento*

(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di **fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali** ai fornitori di servizi di media, **ai fornitori di piattaforme online o a fornitori di motori di ricerca online conformemente al regolamento (UE) 2022/2065**, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari **dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali** e sugli importi spesi. **È pertanto necessario che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione monitorino e riferiscano in merito all'assegnazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di piattaforme online e ai fornitori di motori di ricerca online. Su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, le autorità pubbliche e le entità collegate allo Stato dovrebbero fornire loro le informazioni supplementari necessarie per valutare l'accuratezza delle informazioni pubblicate e l'applicazione dei criteri e delle procedure utilizzati per tali fondi pubblici statali. È importante che l'Unione e gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative ai fondi pubblici ai fini della**

pubblicità *e degli acquisti statali* in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. ***Inoltre, è necessario elaborare relazioni facilmente comprensibili e disponibili al pubblico per raccogliere tutte le informazioni relative all'allocazione dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali forniti da fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online. Tali relazioni dovrebbero fornire una panoramica annuale dell'importo totale dei fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali da parte di soggetti pubblici, anche di paesi terzi, assegnati a ciascun fornitore di servizi di media, fornitore di piattaforme online e fornitore di motori di ricerca online. Il comitato dovrebbe fornire alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione orientamenti per le relazioni sull'assegnazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali.*** Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Considerando 49 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(49 bis) I messaggi di emergenza delle autorità pubbliche sono uno strumento necessario per informare il grande pubblico sui rischi in caso di disastri naturali o sanitari, incidenti, altri gravi eventi improvvisi imprevedibili che possono arrecare danno a fasce significative della popolazione. Le situazioni di emergenza possono creare nuove vulnerabilità o aggravare quelle***



*esistenti nel settore dei media. In tale contesto, l'allocazione di risorse statali per la trasmissione di messaggi di emergenza può rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito dei diritti fondamentali e della libertà di fornire servizi. Mentre le situazioni di emergenza stanno assumendo un carattere sempre più transfrontaliero, le norme che disciplinano tali allocazioni variano da uno Stato membro all'altro, creando frammentazione e incertezza giuridica nel mercato interno dei media. Pertanto, tali assegnazioni ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di piattaforme online e ai fornitori di motori di ricerca online dovrebbero seguire le stesse norme armonizzate applicabili ai fondi pubblici a fini pubblicitari e di acquisti. Tenuto conto dell'urgente necessità di adottare misure durante un periodo di crisi, si dovrebbero tuttavia applicare disposizioni particolari che consentano alle autorità statali, alle imprese e agli enti statali o controllati dallo Stato di adempiere agli obblighi di trasparenza e comunicazione una volta superata la situazione di emergenza.*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Considerando 50**

#### *Testo della Commissione*

(50) I rischi per il funzionamento e la resilienza del mercato interno dei media dovrebbero essere monitorati regolarmente nell'ambito degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale monitoraggio dovrebbe essere finalizzato a fornire dati dettagliati e valutazioni qualitative sulla resilienza del mercato interno dei servizi di media, anche per quanto riguarda il grado **di concentrazione** del mercato a livello

#### *Emendamento*

(50) I rischi per il funzionamento e la resilienza del mercato interno dei media, **compresi i rischi di manipolazione e di interferenza dell'informazione**, dovrebbero essere monitorati regolarmente nell'ambito degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale monitoraggio dovrebbe essere finalizzato a fornire dati dettagliati e valutazioni qualitative sulla resilienza del mercato interno dei servizi di



nazionale e regionale e i rischi di **manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniere**. Dovrebbe essere condotto in modo indipendente, sulla base di un solido elenco di indicatori chiave di prestazione, sviluppati e regolarmente aggiornati dalla Commissione, in consultazione con il comitato. Data la natura in rapida evoluzione dei rischi e degli sviluppi tecnologici nel mercato interno dei media, il monitoraggio dovrebbe includere esercizi rivolti in prospettiva, come stress test, per valutare la resilienza prospettica del mercato interno dei media, segnalare le vulnerabilità relative al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale e sostenere gli sforzi volti al miglioramento della governance, della qualità dei dati e della gestione dei rischi. In particolare, il monitoraggio dovrebbe riguardare **il livello di attività e di investimenti transfrontalieri**, la cooperazione e la convergenza normativa nella regolamentazione dei media, gli ostacoli alla fornitura di servizi di media, **anche** in ambiente digitale, nonché la trasparenza e l'equità nell'allocazione delle risorse economiche nel mercato interno dei media. Dovrebbe inoltre considerare le tendenze più ampie sia del mercato interno sia dei mercati nazionali dei media, nonché la legislazione nazionale che interessa i fornitori di servizi di media. Il monitoraggio dovrebbe inoltre fornire una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali **individuali**, comprese quelle di cui alla raccomandazione che accompagna la presente proposta. Per garantire gli standard più elevati di tale monitoraggio, il comitato dovrebbe essere debitamente coinvolto, in quanto riunisce entità con competenze specifiche nel mercato dei media.

media, anche per quanto riguarda il grado **delle concentrazioni esistenti** del mercato **dei media** a livello nazionale e regionale e i rischi **che tali concentrazioni rappresenta per l'indipendenza editoriale e il pluralismo dei media**. **Al fine di dare chiarezza ai partecipanti al mercato e consentire il monitoraggio del funzionamento del mercato interno, valutando nel contempo l'impatto sull'indipendenza editoriale e sul pluralismo dei media nell'Unione, è necessario che la Commissione fornisca una panoramica obiettiva delle concentrazioni esistenti del mercato dei media, sia in termini di contributo alla struttura del mercato dei media sia alla diversità della proprietà dei media e alla loro influenza sulla formazione dell'opinione pubblica in ciascuno Stato membro. Tale monitoraggio** dovrebbe essere condotto in modo indipendente, sulla base di un solido elenco di indicatori chiave di prestazione, sviluppati e regolarmente aggiornati dalla Commissione, in consultazione con il comitato. **Inoltre, al fine di agevolare l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di allerta intuitivo che consenta ai fornitori di servizi di media o a qualsiasi parte interessata pertinente di comunicare eventuali problemi riscontrati o rischi individuati relativi all'applicazione del presente regolamento. Detto meccanismo aiuterà la Commissione a individuare e affrontare più rapidamente potenziali violazioni del presente regolamento.** Data la natura in rapida evoluzione dei rischi e degli sviluppi tecnologici nel mercato interno dei media, il monitoraggio dovrebbe includere esercizi rivolti in prospettiva, come stress test, per valutare la resilienza prospettica del mercato interno dei media, segnalare le vulnerabilità relative al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale e sostenere gli sforzi volti al miglioramento della

governance, della qualità dei dati e della gestione dei rischi. In particolare, il monitoraggio dovrebbe riguardare la cooperazione e la convergenza normativa nella regolamentazione dei media, gli ostacoli alla fornitura di servizi di media, ***tra cui la posizione dei fornitori di servizi di media in ambiente digitale, il rispetto da parte delle piattaforme online e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi dei loro obblighi*** nonché la trasparenza e l'equità nell'allocazione delle risorse economiche nel mercato interno dei media. Dovrebbe inoltre considerare le tendenze più ampie sia del mercato interno sia dei mercati nazionali dei media, nonché la legislazione nazionale che interessa i fornitori di servizi di media. Il monitoraggio dovrebbe inoltre fornire una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali, comprese quelle di cui alla raccomandazione che accompagna la presente proposta. Per garantire gli standard più elevati di tale monitoraggio, il comitato dovrebbe essere debitamente coinvolto, in quanto riunisce entità con competenze specifiche nel mercato dei media. ***Tale monitoraggio dovrebbe altresì tener conto dei risultati degli esercizi di monitoraggio dei media esistenti in tutti gli Stati membri, degli esercizi di monitoraggio di cui al piano d'azione per i media e l'audiovisivo, istituiti nella comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo "I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione", dei risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media e delle conclusioni delle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto.***

## Emendamento 67

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(50 bis) È importante che il Centro europeo per la libertà di stampa e dei media di Lipsia e il Centro per il pluralismo e la libertà dei media dell'Istituto universitario europeo di Firenze siano riconosciuti come dotati di competenze pertinenti in materia di libertà e pluralismo dei media. È inoltre importante tenere conto di strumenti europei come Euromedia Ownership Monitor quando si tratta della proprietà dei media in Europa.**

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 51**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(51) Per preparare il terreno a una corretta attuazione del presente regolamento, le sue disposizioni relative alle autorità indipendenti per i media, al comitato e alle necessarie modifiche della direttiva 2010/13/UE (articoli da 7 a 12 e articolo 27 del presente regolamento) dovrebbero applicarsi tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre tutte le altre disposizioni del presente regolamento si applicheranno sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò è necessario soprattutto per fare sì che l'istituzione del comitato avvenga in tempo utile per assicurare un'attuazione efficace del regolamento.

**(51) La Commissione dovrebbe poter intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'attuazione e il rispetto effettivi degli obblighi sanciti dal presente regolamento.** Per preparare il terreno a una corretta attuazione del presente regolamento, le sue disposizioni relative alle autorità indipendenti per i media, al comitato e alle necessarie modifiche della direttiva 2010/13/UE (articoli da 7 a 12 e articolo 27 del presente regolamento) dovrebbero applicarsi tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre tutte le altre disposizioni del presente regolamento si applicheranno sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò è necessario soprattutto per fare sì che l'istituzione del comitato avvenga in tempo utile per assicurare un'attuazione efficace del regolamento.

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media, **preservando** al contempo **la qualità** dei servizi di media.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media (***in appresso il "comitato") e principi fondamentali comuni che fungano da norme minime, garantendo*** al contempo ***l'indipendenza*** dei servizi di media.

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento non pregiudica ***le norme stabilite dagli atti seguenti***:

#### *Emendamento*

2. Il presente regolamento non pregiudica:

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(a bis) le norme in materia di concorrenza, comprese quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 139/2004;***

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a ter) la direttiva 2001/29/CE;*

### **Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a quater) la direttiva 2019/789/UE;*

### **Emendamento 74**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) le norme stabilite dalla direttiva 2010/13/UE;*

### **Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) regolamento (UE) 2022/XXX  
*[legge sui servizi digitali];*

(d) *le norme stabilite dal* regolamento  
(UE) 200/2065;

### **Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(e) regolamento (UE) 2022/XXX  
*[legge sui mercati digitali];*

(e) *le norme stabilite dal* regolamento  
(UE) 200/1925;

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) le norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>;***

---

***<sup>1bis</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).***

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f ter) la direttiva (UE) xxx/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").***

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II e al capo III, sezione 5, purché tali norme siano

3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate ***o più rigorose*** negli ambiti di cui al capo II, al capo III, sezione 5, ***e all'articolo 24***, purché tali norme siano conformi al diritto

conformi al diritto dell'Unione.

dell'Unione.

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 1

##### *Testo della Commissione*

(1) servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi **o di** pubblicazioni di carattere giornalistico al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media;

##### *Emendamento*

(1) **"servizio di media"**: servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi, pubblicazioni di carattere giornalistico **o parti di essi** al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media;

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 2

##### *Testo della Commissione*

(2) persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione; "fornitore di media di servizio pubblico":

##### *Emendamento*

(2) **"fornitore di servizi di media"**: persona fisica o giuridica la cui attività professionale, **indipendentemente dalla forma di occupazione standard o non standard se si tratta di una persona fisica**, consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione; "fornitore di media di servizio pubblico":

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 3



*Testo della Commissione*

(3) fornitore di servizi di media al quale è **affidata una missione** di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale **missione; "programma"**;

*Emendamento*

(3) **"fornitore di media di servizio pubblico"**: fornitore di servizi di media al quale è **affidato un mandato** di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale **mandato**;

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 7**

*Testo della Commissione*

(7) persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media; **"decisione editoriale"**;

*Emendamento*

(7) **"caporedattore"**: persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media;

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 8**

*Testo della Commissione*

(8) decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale **e collegata alle attività quotidiane** del fornitore di servizi di media; **"responsabilità editoriale"**;

*Emendamento*

(8) **"decisione editoriale"**: decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale del fornitore di servizi di media;

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 9**

*Testo della Commissione*

(9) l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti; **"fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni"**:

*Emendamento*

(9) **"responsabilità editoriale"**: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o **del contenuto** delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) "piattaforma online": piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;**

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 ter) "motore di ricerca online": motore di ricerca online quale definito all'articolo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065;**

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di

(10) **"fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni"**: fornitore di una

grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]; **"servizio di piattaforma per la condivisione di video"**:

piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) "fornitore di motore di ricerca online di dimensioni molto grandi": fornitore di un motore di ricerca online concepito come motore di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;**

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) ***l'autorità o l'organismo*** designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;  
**"concentrazione del mercato dei media":**

(12) **"autorità o organismo nazionale di regolamentazione": un'autorità o un organismo** designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) "interfaccia utente": servizio che fornisce una panoramica dei servizi di media forniti da singoli o più fornitori di servizi di media e che consente**

*all'utente di selezionare servizi di media o applicazioni che servono essenzialmente ad accedere ai servizi di media e a controllare o gestire l'accesso e l'uso di servizi di media;*

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13

#### *Testo della Commissione*

(13) concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno **un fornitore di servizi di media**; **"misurazione dell'audience"**;

#### *Emendamento*

(13) **"concentrazione del mercato dei media"**: concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno **una parte nella catena del valore dei media**;

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(13 bis) **"pluralismo dei media"**: **varietà di voci, analisi e opinioni nel dibattito pubblico, comprese le posizioni e le opinioni minoritarie, diffusa senza ostacoli da fornitori di servizi di media che sono nelle mani di molti proprietari diversi, ciascuno indipendente dall'altro, attraverso diversi canali e generi di media e il riconoscimento della coesistenza di fornitori privati di servizi di media commerciali e fornitori di media di servizio pubblico;**

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 14

*Testo della Commissione*

(14) l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media per decisioni riguardanti l'allocazione *o* i prezzi della pubblicità o la *relativa* pianificazione, *produzione* o distribuzione di *contenuti*; *"pubblicità statale"*:

*Emendamento*

(14) ***"misurazione dell'audience"***: l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media ***e degli utenti delle piattaforme online*** per decisioni riguardanti l'allocazione, i prezzi, ***gli acquisti e le vendite*** della pubblicità o la pianificazione o distribuzione di ***servizi di media***;

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14 bis) ***"misurazione proprietaria dell'audience"***: ***misurazione dell'audience che non rispetta le norme del settore concordate dai meccanismi di autoregolamentazione riguardanti i fornitori di servizi di media***;

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica nazionale o regionale, quali governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale ***di un***

(15) ***"pubblicità statale"***: l'inserimento, ***la promozione***, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media ***o su una piattaforma online o su un motore di ricerca online***, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica ***dell'Unione***, nazionale o regionale, quali ***istituzioni, organi e organismi dell'Unione***, governi nazionali, federali o regionali, autorità o

***ente territoriale con più di 1 milione di abitanti; "spyware":***

organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale;

## **Emendamento 97**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) "messaggio di emergenza diramato dalle autorità pubbliche": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio di carattere informativo, considerato necessario dalle autorità pubbliche in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi o situazioni critiche che potrebbero arrecare danno alle persone;***

## **Emendamento 98**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16) qualsiasi prodotto con elementi digitali appositamente progettato per sfruttare le vulnerabilità di altri prodotti con elementi digitali che consente la sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, in particolare registrando segretamente le chiamate o utilizzando in altro modo il microfono di un dispositivo dell'utente finale, filmando persone fisiche, macchinari o i loro dintorni, copiando messaggi, fotografando, tracciando l'attività di navigazione,***

***(16) "tecnologia di sorveglianza": strumento o prodotto digitale o meccanico o altro strumento o prodotto che consente l'acquisizione di informazioni mediante l'intercettazione, il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo, in conformità delle condizioni per il consenso quali stabilite all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679;***

*tracciando la geolocalizzazione, raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività su più dispositivi dell'utente finale* senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo;

## **Emendamento 99**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis) "spyware": qualsiasi tecnologia di sorveglianza con un elevato livello di invasività derivante, in particolare, dall'ampio accesso che può offrire ai dispositivi e alle loro funzionalità, tipicamente progettata per sfruttare le vulnerabilità di prodotti con elementi digitali, che consente un'ampia sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche, anche retroattivamente, mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, anche in modo indiscriminato, senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo, conformemente alle condizioni per il consenso di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679;**

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 17 – lettera a**



*Testo della Commissione*

(a) terrorismo;

*Emendamento*

(a) terrorismo, **quale definito nella direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio;**

## **Emendamento 101**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) "alfabetizzazione mediatica": le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro e che non si limitano all'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma mirano a dotare i cittadini delle capacità di riflessione critica necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti.**

**Emendamento 102  
Proposta di regolamento  
Capo II – titolo**

*Testo della Commissione*

Diritti **e doveri dei fornitori** e dei destinatari dei servizi di media

*Emendamento*

Diritti dei destinatari dei servizi di media, **diritti dei fornitori di servizi di media e garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico**

## **Emendamento 103**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I destinatari dei servizi di media ***nell'Unione hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico.***

*Emendamento*

***Gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), che i destinatari dei servizi di media abbiano accesso a una pluralità di servizi di media prodotti da fornitori di servizi di media editorialmente indipendenti, senza alcuna interferenza statale, al fine di garantire un dibattito libero e democratico. Gli Stati membri creano le condizioni quadro necessarie per garantire tali diritti e salvaguardare, preservare e promuovere il pluralismo dei media.***

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite ***dal*** diritto dell'Unione.

*Emendamento*

1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite ***a norma del*** diritto dell'Unione.

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri rispettano l'effettiva libertà editoriale dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, ***comprese*** le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione:

*Emendamento*

2. ***L'Unione, gli Stati membri e le entità private*** rispettano l'effettiva libertà editoriale ***e l'indipendenza*** dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, ***compresi*** le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, ***le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private:***

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;

##### *Emendamento*

(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche **editoriali** e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;

## Emendamento 107

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(a bis) non obbligano i fornitori di servizi di media o i loro dipendenti a divulgare informazioni correlate al trattamento editoriale, comprese quelle relative alle loro fonti, o a diffondere tali informazioni;***

## Emendamento 108

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) non trattengono, sanzionano, ***intercettano***, sottopongono ***a sorveglianza o*** a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media o, se del caso, i loro familiari, ***i loro dipendenti o i relativi familiari***, o i loro locali aziendali e privati, ***perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e***

##### *Emendamento*

(b) non trattengono, sanzionano, sottopongono a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media, ***i loro dipendenti*** o, se del caso, i loro familiari ***o qualsiasi altra persona appartenente alla loro rete professionale di relazioni, compresi i contatti occasionali***, o i loro locali aziendali e privati, ***qualora tali azioni possano comportare una violazione del loro diritto di esercitare l'attività professionale e, in***

*nel rispetto di altre normative dell'Unione;*

*particolare, qualora possano comportare l'accesso a fonti giornalistiche;*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) non accedono ai dati criptati relativi al contenuto in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da altre persone appartenenti alla loro rete di relazioni professionali o private, compresi i contatti occasionali;*

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) non utilizzano *spyware* in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari, ***a meno che l'utilizzo non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, o che avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone summenzionate, sia previsto dalla normativa nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, e qualora le misure adottate ai sensi della lettera b) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste.***

(c) non utilizzano  ***misure di sorveglianza o tecnologie di sorveglianza né incaricano entità private di fare uso di tali misure o tecnologie,*** in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari ***o, se del caso, da qualsiasi altra persona appartenente alla loro rete professionale, compresi i contatti occasionali.***

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) non utilizzano spyware né qualsiasi tecnologia intrusiva analoga, né incaricano entità private di fare uso di tali tecnologie, in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da altri soggetti appartenenti alla loro rete di relazioni professionali, compresi i contatti occasionali;*

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c ter) non incaricano una terza parte di eseguire una delle azioni di cui alle lettere da b) a c bis).*

## **Emendamento 113**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri, compresi le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private possono intraprendere le azioni ivi indicate, purché altre misure giuridiche siano inadeguate e insufficienti a ottenere le informazioni richieste e purché*

***l'azione:***

- (a) non abbia alcuna relazione con l'attività professionale di un fornitore di servizi di media e dei suoi dipendenti;***
- (b) non comporti l'accesso a fonti giornalistiche;***
- (c) sia prevista dalla normativa nazionale;***
- (d) sia giustificata caso per caso a fini di prevenzione, indagine o perseguimento di reati gravi;***
- (e) sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione;***
- (f) sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimo perseguito; e***
- (g) sia disposta ex ante da un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale, con misure correttive efficaci, note e accessibili, garantite conformemente all'articolo 47 della Carta e in conformità alla pertinente normativa dell'Unione.***

***Nello svolgimento delle azioni di cui al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri, compresi le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private non recuperano dati relativi all'attività professionale dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti, in particolare dati che consentono l'accesso a fonti giornalistiche.***

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. In deroga al paragrafo 2, lettere b bis) e c), gli Stati membri, compresi le***

*autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private possono eseguire un'azione ivi prevista, purché le azioni di cui al paragrafo 2, lettera b), siano inadeguate e insufficienti a ottenere le informazioni richieste e purché l'azione:*

*(a) soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettere a), b), c), e), f) e g);*

*(b) riguardi unicamente le indagini o il perseguimento di un reato grave punibile nello Stato membro interessato con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno cinque anni;*

*(c) sia effettuata in ultima istanza; e*

*(d) sia soggetta a riesame periodico da parte di un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale.*

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quater. In deroga al paragrafo 2, lettera c bis), gli Stati membri, compresi le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le entità private possono eseguire un'azione ivi prevista, purché le azioni di cui al paragrafo 2, lettera b bis) o c), siano inadeguate e insufficienti a ottenere le informazioni richieste e purché l'azione soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettere a), b), c), e), f) e g), e al paragrafo 2 ter, lettere b), c) e d):*

## **Emendamento 116**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quinquies.** *Lo svolgimento delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere b bis), c) e c bis), è soggetto a un controllo ex post mediante riesame giurisdizionale o un altro meccanismo di controllo indipendente. Gli Stati membri informano le persone oggetto delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere da b) a c bis), e le persone i cui dati o comunicazioni sono stati consultati a seguito di tali azioni del fatto che i loro dati o le loro comunicazioni sono stati consultati, della durata e della portata del trattamento di tali dati e del modo in cui tali dati sono stati trattati. Gli Stati membri provvedono affinché alle persone direttamente o indirettamente interessate dallo svolgimento di tali azioni sia garantito l'accesso ai mezzi di ricorso mediante un organismo indipendente. Gli Stati membri pubblicano il numero di richieste approvate e respinte per lo svolgimento di tali azioni. Le garanzie di cui al presente paragrafo si estendono alle persone fisiche impiegate in forme di lavoro atipiche, come i freelance, che esercitano la propria attività nello stesso ambito dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti.*

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori

3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo **strutturalmente e funzionalmente** indipendente, **come un**

di servizi di media o, *se del caso*, dai loro familiari, *dai loro dipendenti* o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere *b) e c)*. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere *b) e c)*.

*mediatore*, per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o dai loro familiari, dai *dipendenti dei fornitori di servizi di media* o dai relativi familiari, *o da altre persone a loro associate a livello professionale o privato*, in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere *a bis), b), b bis), c), c bis) e c ter)*. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere *a bis), b), b bis), c), c bis) e c ter)*.

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I fornitori di media di servizio pubblico *forniscono* in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, *in linea con la loro missione di servizio pubblico*.

#### *Emendamento*

1. *Gli Stati membri garantiscono, mediante il diritto nazionale e le loro azioni*, che i fornitori di media di servizio pubblico *godano della piena autonomia e indipendenza editoriale dagli interessi di parte governativi, politici, economici o privati al fine di fornire, nell'esercizio della loro missione di servizio pubblico*, in modo imparziale *e indipendente*, una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico.

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti

#### *Emendamento*

*Gli Stati membri garantiscono, mediante il diritto nazionale e le loro azioni, il rispetto dei principi di indipendenza, responsabilità, efficacia, trasparenza e apertura nel nominare le strutture di gestione dei media del servizio pubblico.*

in anticipo **dalla** normativa nazionale.

**In particolare**, il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo **nella** normativa nazionale.

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La durata del loro mandato è stabilita **dalla** normativa nazionale ed è adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo **eccezionalmente** qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo **dalla** normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo **dalla** normativa nazionale.

##### *Emendamento*

La durata del loro mandato è stabilita **nella** normativa nazionale, **corrisponde alle loro funzioni** ed è adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo **in circostanze eccezionali** qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo **nella** normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo **nella** normativa nazionale.

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del licenziamento sono resi pubblici.

##### *Emendamento*

Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate **sulla base di criteri stabiliti in anticipo nella normativa nazionale**, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del licenziamento sono resi pubblici.

## Emendamento 122

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate **e stabili** per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico. Tali risorse sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate, **sostenibili e prevedibili su base pluriennale** per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico **e per il conseguimento degli obiettivi da essa previsti**. Tali risorse **e il processo attraverso cui sono allocate si basano su criteri trasparenti stabiliti in anticipo e** sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale, **consentendo al contempo lo sviluppo di offerte per nuovi interessi del pubblico o nuovi contenuti e forme mediatiche e lo sviluppo tecnico**.

## Emendamento 123

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri designano un'autorità indipendente o istituiscono procedure indipendenti per determinare il fabbisogno finanziario adeguato all'adempimento della missione dei fornitori di media di servizio pubblico conformemente al paragrafo 3. Gli Stati membri assicurano che sia garantito un ricorso giurisdizionale indipendente.**

**La procedura di nomina di un'autorità indipendente di cui al primo comma o le procedure istituite di cui al medesimo comma sono prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie e si basano su criteri**

*oggettivi e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale.*

## Emendamento 124

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri designano una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare **la conformità ai** paragrafi da 1 a 3.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri **attuano meccanismi o** designano una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare **l'applicazione dei** paragrafi da 1 a 3. **Tali meccanismi, autorità o organismi sono liberi da qualsiasi influenza del governo. In caso di dubbio o a seguito di conclusioni relative alla non conformità o alla conformità parziale al presente articolo, le autorità o gli organismi indipendenti emettono un parere che informa il comitato; le conclusioni sono rese pubbliche.**

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. I fornitori di servizi di media **che diffondono notizie e contenuti di attualità** rendono **facilmente e** direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi **le informazioni seguenti:**

#### *Emendamento*

1. I fornitori di servizi di media, **nel rispetto del diritto dell'Unione e nazionale,** rendono **le seguenti informazioni** direttamente e **permanentemente** accessibili **in modo agevole** ai destinatari dei loro servizi:

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) la ragione sociale *e* i dati di contatto;

*Emendamento*

(a) la ragione sociale, i dati di contatto *e i dati relativi alla registrazione*;

**Emendamento 127**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi *ai sensi dell'articolo 3*, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

*Emendamento*

(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi *definiti all'articolo 3*, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Emendamento 128**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) se e in che misura la loro proprietà diretta, indiretta o effettiva è detenuta dal governo, da un'istituzione statale, da un'impresa statale o da un altro organismo pubblico;*

**Emendamento 129**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c ter) il nome e i recapiti professionali della persona fisica che ha la responsabilità editoriale conformemente alla legislazione dello Stato membro pertinente, indicando, qualora siano riportati il nome e i recapiti professionali di più di una persona, la parte del servizio*

*di media di cui ciascuna persona è responsabile;*

### **Emendamento 130**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c quater) informazioni dettagliate sull'assetto proprietario e sul rapporto con le società madre, le società consorelle e le loro affiliate;*

### **Emendamento 131**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c quinquies) la pubblicità statale e il sostegno finanziario statale loro assegnato;*

### **Emendamento 132**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. I fornitori di servizi di media mantengono aggiornate le informazioni rese accessibili a norma del paragrafo 1.*

### **Emendamento 133**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. I fornitori di servizi di media trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle banche dati nazionali sulla proprietà dei media di cui al paragrafo 2 ter. In caso di modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di media trasmettono tali informazioni aggiornate alle banche dati nazionali sulla proprietà dei media entro 30 giorni dalla modifica.***

#### **Emendamento 134**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. In casi debitamente giustificati e su richiesta, i fornitori di servizi di media, nel rispetto del diritto dell'Unione e nazionale, mettono a disposizione delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, del comitato o, se del caso, di qualsiasi soggetto avente un interesse legittimo gli interessi commerciali e finanziari o le attività dei loro titolari diretti, indiretti ed effettivi di altre imprese, compresi i loro legami con persone politicamente esposte, quali definite all'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, quali definiti all'articolo 3, punto 11, di tale direttiva.***

#### **Emendamento 135**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies.*** *Le informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 bis rispettano i diritti fondamentali in questione, come il rispetto della vita privata e della vita familiare dei proprietari effettivi. Tali informazioni devono essere necessarie e proporzionate e mirare al perseguimento di un obiettivo di interesse generale.*

## **Emendamento 136**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 sexies.*** *Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione sono incaricati di istituire banche dati nazionali sulla proprietà dei media per monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1. Tali banche dati sono accessibili al pubblico e sono conformi al pertinente diritto dell'Unione.*

*Su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i fornitori di servizi di media forniscono loro informazioni supplementari al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 bis.*

## **Emendamento 137**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 septies.*** *Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione trasmettono trimestralmente i dati sulle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 alla banca dati europea sulla*

*proprietà dei media di cui all'articolo 12, primo comma, lettera f bis).*

## **Emendamento 138**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media ***che diffondono notizie e contenuti di attualità*** adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali ***individuali***. In particolare, tali misure mirano a garantire:

##### *Emendamento*

2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali. In particolare, tali misure mirano a garantire:

## **Emendamento 139**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività professionale; e

##### *Emendamento*

(a) che i responsabili editoriali ***e i caporedattori*** siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività professionale ***nell'ambito della linea editoriale del fornitore di servizi di media;***  
e

## **Emendamento 140**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) ***che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto*** qualsiasi

##### *Emendamento*

(b) ***la divulgazione di*** qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale, ***e di qualsiasi tentativo di interferenza nelle decisioni editoriali dei fornitori di***

conflitto di interessi, effettivo o potenziale.

*servizi media.*

## **Emendamento 141**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. I fornitori di servizi di media o le piattaforme online che ricevono fondi pubblici da paesi terzi a fini pubblicitari o di acquisto presentano annualmente una relazione all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione. Tali relazioni indicano quantomeno gli elementi seguenti:*

*(a) il nome delle entità che concedono fondi pubblici;*

*(b) l'importo annuale totale dei fondi pubblici concessi.*

*L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione rende pubbliche le informazioni comunicate a norma del primo comma.*

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di media che costituiscono microimprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.*

*soppresso*

Emendamento

143

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 bis (nuovo)**

**Articolo 6 bis**

**Restrizioni alla proprietà dei media**

**1. Le persone fisiche che occupano o che hanno ricoperto le seguenti importanti cariche pubbliche non possono essere titolari effettivi, quali definiti all'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) XXXX/XXX [relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, 2021/0239 (COD)], di pubblicazioni di carattere giornalistico o di servizi di media audiovisivi durante il loro mandato:**

**(a) in uno Stato membro:**

**i) capi di Stato, capi di governo o ministri;**

**(b) a livello dell'Unione:**

**i) presidente del Consiglio europeo, presidente della Commissione o membri della Commissione;**

**(c) in un paese terzo:**

**i) cariche equivalenti a quelle elencate alla lettera a), punto i);**

**2. Qualora una persona fisica occupi o abbia ricoperto importanti cariche pubbliche di cui al paragrafo 1, è tenuta a cessare l'attività di fornitore di servizi di media o a cessare la relazione commerciale con il fornitore di servizi di media interessato, che consente di esercitare influenza su quest'ultimo, senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dopo essere diventata una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849.**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri assicurano l'indipendenza giuridica delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione dal governo e l'indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato.**

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse **e competenze** finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento. **Gli Stati membri aumentano proporzionalmente le risorse finanziarie, umane e tecniche assegnate alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione per tenere conto delle funzioni aggiuntive loro conferite dal presente regolamento.**

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ove necessario*** per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento, ***le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di adeguati poteri di indagine***

***Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso o ricevano tutte le informazioni e i dati necessari*** per lo svolgimento delle funzioni

in relazione **alla condotta di** persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il capo III.

loro assegnate ai sensi del presente regolamento, **in particolare** in relazione **alle** persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il capo III.

## Emendamento 147

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

**Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire**, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; **la richiesta può essere rivolta anche a** qualsiasi altra persona che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, **possa** ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie.

#### *Emendamento*

**Su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, le persone fisiche o giuridiche cui si applica il capo III forniscono loro**, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III. **Su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, qualsiasi altra persona fisica o giuridica** che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, **potrebbe** ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie **per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III fornisce loro tali informazioni.**

## Emendamento 148

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 bis. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione tengono consultazioni periodiche con i rappresentanti del settore dei media. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente e rendono pubbliche relazioni contenenti i risultati di tali consultazioni.**



## Emendamento 149

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter.** *Gli Stati membri affidano alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione lo sviluppo e il mantenimento di apposite banche dati online sulla proprietà dei media contenenti le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, anche a livello regionale o locale. Il pubblico ha accesso gratuito a tali banche dati in modo semplice, rapido ed efficace. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione elaborano relazioni periodiche sulla proprietà dei servizi di media soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato.*

## Emendamento 150

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. È istituito il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato").

1. È istituito il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato"). ***Il comitato è un organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.***

## Emendamento 151

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis.** *Il comitato gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.*

## **Emendamento 152**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Il comitato dispone di un segretariato e fruisce della consulenza del gruppo di esperti istituito dall'articolo 11 bis.**

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. Il comitato e il segretariato sono dotati delle risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.**

## **Emendamento 154**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater. Il bilancio del comitato e del segretariato è iscritto in una linea di bilancio distinta all'interno della pertinente rubrica della sezione III del bilancio dell'Unione.**

## **Emendamento 155**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il comitato agisce in maniera pienamente

Il comitato agisce in maniera pienamente

indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, *persona o organismo*. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.

indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, *agenzia o organismo nazionale, persona o istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell'Unione*. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento. ***Ciò non impedisce inoltre ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione o rappresentanti di organismi di autoregolamentazione o coregolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato.***

#### **Emendamento 156**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4**

###### *Testo della Commissione*

4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato *elegge* un presidente tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.

###### *Emendamento*

4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato ***dispone di un gruppo direttivo. Il gruppo direttivo è composto da membri eletti tra i membri del comitato. Il gruppo direttivo è composto da un presidente, un vicepresidente, il presidente uscente e altri due membri. Il presidente e gli altri membri del gruppo direttivo sono eletti*** tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.

#### **Emendamento 157**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione ***partecipa a tutte le*** attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene informata la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. ***Il comitato consulta la Commissione nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.***

*Emendamento*

5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione ***può partecipare alle*** attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene informata la Commissione ***e il Parlamento europeo*** sulle attività in corso e previste del comitato ***e, in particolare, sul suo programma di lavoro e sui principali risultati.***

**Emendamento 158**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. ***D'intesa con la Commissione,*** il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni.

*Emendamento*

6. Il comitato può invitare esperti e, ***previo accordo della Commissione,*** osservatori a partecipare alle sue riunioni ***o, su base ad hoc, ai suoi lavori.***

**Emendamento 159**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, ***d'intesa con la Commissione.***

*Emendamento*

8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. ***Prima dell'adozione del suo regolamento interno, il comitato offre alla Commissione la possibilità di formulare osservazioni. Il comitato stabilisce, nel suo regolamento interno, le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi e informa il Parlamento europeo del regolamento interno adottato o di qualsiasi modifica***

*sostanziale apportata allo stesso.*

## **Emendamento 160**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato *dispone di* un segretariato, *che è messo a disposizione dalla Commissione.*

#### *Emendamento*

1. Il comitato *è assistito da* un segretariato *distinto e indipendente. Il segretariato riceve istruzioni unicamente dal comitato.*

## **Emendamento 161**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il segretariato fornisce sostegno amministrativo e organizzativo alle attività del comitato. Il segretariato assiste inoltre il comitato nell'espletamento delle sue funzioni.

#### *Emendamento*

3. Il segretariato fornisce sostegno amministrativo e organizzativo alle attività del comitato. Il segretariato assiste inoltre *in modo sostanziale* il comitato nell'espletamento delle sue funzioni.

## **Emendamento 162**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 11 bis*

#### *Gruppo di esperti del comitato*

1. *È istituito un gruppo di esperti. Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti del settore dei media al di là di quello dei media audiovisivi. I rappresentanti del gruppo di esperti sono nominati in modo trasparente, oggettivo e non discriminatorio.*

2. *Il gruppo di esperti è composto da uno o più rappresentanti del settore dei media di ciascuno Stato membro e di associazioni o organizzazioni europee con competenze in materia di media al di là del settore dei media audiovisivi o da una o più persone fisiche con competenze in materia di media al di là del settore dei media audiovisivi. I dettagli sulla composizione completa del gruppo di esperti sono definiti nel regolamento interno del comitato.*

3. *Il gruppo di esperti fornisce esperienza, assistenza e consulenza indipendenti al comitato nello svolgimento dei suoi compiti su questioni relative alla libertà e al pluralismo dei media.*

4. *Il gruppo di esperti può elaborare una raccomandazione, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, della Commissione o del Parlamento europeo, in merito al programma di lavoro del comitato e all'applicazione efficace e coerente del capo 3 del presente regolamento. Il gruppo di esperti rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.*

5. *Qualora si occupi di questioni che esulano dal settore dei media audiovisivi o che riguardano la stampa, il comitato consulta il gruppo di esperti.*

## **Emendamento 163**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

*Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati*, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il

#### *Emendamento*

Il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:

comitato:

## Emendamento 164

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) sostiene la Commissione, mediante competenze **tecniche**, nel garantire la corretta applicazione del presente regolamento e l'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri, fatti salvi i compiti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione;

#### *Emendamento*

(a) sostiene la Commissione, mediante **le sue** competenze, nel garantire la corretta applicazione del presente regolamento e l'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri, fatti salvi i compiti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione;

## Emendamento 165

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chiedi consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;

#### *Emendamento*

(c) fornisce consulenza alla Commissione, **di propria iniziativa od** ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chiedi consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione, **entro il quale il comitato è tenuto a rispondere alla richiesta della Commissione;**

## Emendamento 166

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera d



*Testo della Commissione*

(d) su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

*Emendamento*

(d) **di propria iniziativa o** su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

**Emendamento 167**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – lettera e – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(e) **d'intesa con la Commissione**, elabora pareri in merito a:

*Emendamento*

(e) elabora pareri in merito a:

**Emendamento 168**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – lettera f – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(f) su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:

*Emendamento*

(f) **di propria iniziativa o** su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:

**Emendamento 169**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – lettera f – punto i**

*Testo della Commissione*

i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

*Emendamento*

i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media **o che hanno un impatto sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei fornitori**

*di servizi di media*, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

## **Emendamento 170**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – lettera f – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i bis) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;***

## **Emendamento 171**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – lettera f – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

ii) concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media ***o che hanno un impatto sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media***, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

## **Emendamento 172**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) istituisce e gestisce la banca dati europea sulla proprietà dei media, che raccoglie le informazioni fornite dalle***

### **Emendamento 173**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione ***dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale*** di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, ***qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno***, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;

*Emendamento*

(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;

### **Emendamento 174**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera h – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

*Emendamento*

ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media ***sul pluralismo e sull'indipendenza editoriale dei media***, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

### **Emendamento 175**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera i**

*Testo della Commissione*

(i) su richiesta di almeno una delle autorità ***interessate***, funge da mediatore in

*Emendamento*

(i) su richiesta di almeno una delle autorità ***o degli organismi interessati***,

caso di disaccordo tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;

funge da mediatore in caso di disaccordo tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;

## Emendamento 176

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera j

#### *Testo della Commissione*

(j) promuove la cooperazione sulle norme **tecniche** relative ai segnali digitali e alla progettazione di dispositivi o interfacce utente, in conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;

#### *Emendamento*

(j) promuove la cooperazione sulle norme **europee armonizzate** relative ai segnali digitali e alla progettazione di dispositivi o interfacce utente, in conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;

## Emendamento 177

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera k

#### *Testo della Commissione*

(k) coordina le misure nazionali relative alla diffusione o all'accesso dei contenuti dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono **al pubblico** dell'Unione, **qualora le loro attività pregiudichino o presentino un rischio grave e serio di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa**, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento;

#### *Emendamento*

(k) coordina le misure nazionali relative alla diffusione o all'accesso dei contenuti dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono **a destinatari all'interno** dell'Unione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento;

## Emendamento 178

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera l

*Testo della Commissione*

(1) organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile e ne riferisce i risultati alla Commissione, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;

*Emendamento*

(1) organizza, **con il coinvolgimento del gruppo di esperti**, un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, **fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi**, rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile **e altri portatori di interessi pertinenti** e ne riferisce i risultati alla Commissione **e al Parlamento europeo**, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;

**Emendamento 179**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – lettera m bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(m bis) elabora, in consultazione con i fornitori di servizi di media e altri portatori di interessi pertinenti, orientamenti e raccomandazioni sui criteri e sulla metodologia per la distribuzione di fondi pubblici per la pubblicità e gli acquisti statali conformemente all'articolo 24;**

**Emendamento 180**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – lettera m ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(m ter) sostiene la Commissione nello svolgimento dell'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 25;**

**Emendamento 181**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – lettera m quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(m quater) promuove lo sviluppo e l'uso di misure e strumenti efficaci per rafforzare l'alfabetizzazione mediatica, compreso lo sviluppo di migliori pratiche per le autorità e gli organismi nazionali, i fornitori di servizi di media, le piattaforme online e i motori di ricerca online;*

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – lettera m quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(m quinquies) elabora una relazione annuale dettagliata e il seguito da dare alle sue attività e ai suoi compiti di cui al presente paragrafo e li presenta al Parlamento europeo.*

**Emendamento 183**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e a svolgere i propri compiti, il comitato può, fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione e in coordinamento con la Commissione, cooperare con le istituzioni, gli uffici, le agenzie e i comitati consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. A tal fine, il comitato può, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro.*

## Emendamento 184

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione **o** assistenza reciproca in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") **ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure** per l'applicazione **coerente ed** efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

#### *Emendamento*

1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione, **tra cui lo scambio di informazioni e** assistenza reciproca, in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") per l'applicazione efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

## Emendamento 185

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che **sussista un rischio serio e grave di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dei servizi di media** o un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla difesa può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o assistenza reciproca accelerate, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

#### *Emendamento*

2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che **i contenuti mediatici costituiscano una pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541** o **rappresentino** un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla **salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali** può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o assistenza reciproca accelerate, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.



## Emendamento 186

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le richieste di cooperazione **o assistenza reciproca, comprese la cooperazione o** l'assistenza reciproca **accelerate**, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.

#### *Emendamento*

3. Le richieste di cooperazione, **come lo scambio di informazioni e** l'assistenza reciproca, contengono tutte le informazioni necessarie **inerenti alla richiesta**, tra cui le relative finalità e motivazioni.

## Emendamento 187

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(b bis) qualora la richiesta non sia debitamente giustificata.**

## Emendamento 188

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

L'autorità interpellata motiva l'eventuale rifiuto di dare seguito a una richiesta.

#### *Emendamento*

L'autorità interpellata motiva l'eventuale rifiuto di dare seguito a una richiesta. **Se l'autorità interpellata si rifiuta di presentare una richiesta a norma del primo comma, lettera a), essa indica, ove possibile, l'autorità competente per l'oggetto della richiesta o per le misure che è stata invitata ad adottare.**

## Emendamento 189

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei risultati ottenuti o dello stato di avanzamento delle misure adottate in risposta alla richiesta.

*Emendamento*

5. L'autorità interpellata informa **senza indebiti ritardi** l'autorità richiedente dei risultati ottenuti o dello stato di avanzamento delle misure adottate in risposta alla richiesta.

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. **L'autorità interpellata fornisce** i risultati intermedi **entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, con successivi aggiornamenti periodici sull'avanzamento dell'esecuzione della richiesta.** Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario.

*Emendamento*

6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. **Ulteriori dettagli sulla procedura della cooperazione strutturata, compresi i diritti e gli obblighi delle parti, i termini da rispettare e i risultati intermedi, sono definiti nel regolamento interno del comitato.** Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario.

**Emendamento 191**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. **Entro 14 giorni di**

*Emendamento*

7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. **Dopo il**

*calendario dal* ricevimento *del* rinvio, *d'intesa* con la Commissione *il comitato emette* un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

ricevimento *di tale* rinvio *ed entro un termine specificato nel regolamento interno del comitato, quest'ultimo emette, in consultazione* con la Commissione *qualora lo ritenga opportuno*, un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

## Emendamento 192

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro **30 giorni di calendario**, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1.

#### *Emendamento*

2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro **un periodo di tempo massimo da specificare nel regolamento interno del comitato**, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1 **o giustifica le ragioni per cui non sono state intraprese**.

## Emendamento 193

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

#### *Emendamento*

3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese **o pianificate o al rifiuto di intraprendere tali azioni** a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

## Emendamento 194

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere, *d'intesa* con la Commissione, senza indebito ritardo.

#### *Emendamento*

4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che *l'organismo o* l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere, *previa consultazione* con la Commissione *se ritenuto pertinente*, senza indebito ritardo.

## Emendamento 195

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato, senza indebito ritardo e al più tardi entro **30 giorni di calendario dal ricevimento del parere di cui al paragrafo 4**, informa il comitato, **la Commissione e** l'autorità o l'organismo richiedente delle azioni intraprese o previste in relazione al parere.

#### *Emendamento*

5. **Dopo il ricevimento del parere di cui al paragrafo 4**, l'autorità o l'organismo nazionale interpellato, senza indebito ritardo e al più tardi entro **un periodo da specificare nel regolamento interno del comitato**, informa il comitato, l'autorità o l'organismo richiedente **e, se del caso, la Commissione** delle azioni intraprese o previste in relazione al parere.

## Emendamento 196

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi e in *stretta* collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

*Emendamento*

1. Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi e in collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

**Emendamento 197**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

*Emendamento*

(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE **e dall'articolo 6 del presente regolamento.**

**Emendamento 198**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. **Il comitato assiste la Commissione a tale proposito, se richiesto.**

*Emendamento*

3. La Commissione, **assistita dal comitato**, può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

## Emendamento 199

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il comitato promuove la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di **agevolare** lo sviluppo di norme **tecniche** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente **che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.**

#### *Emendamento*

4. Il comitato promuove la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di **promuovere** lo sviluppo di norme **europee armonizzate** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi, **compresi i loro telecomandi**, o interfacce utente.

## Emendamento 200

### Proposta di regolamento Articolo 16 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Coordinamento delle misure relative ai **fornitori di** servizi di media **stabiliti al di fuori** dell'Unione

#### *Emendamento*

Coordinamento delle misure relative ai servizi di media **provenienti dall'esterno** dell'Unione

## Emendamento 201

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media **pregiudichino o**

#### *Emendamento*

1. Il comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che, **indipendentemente dai loro mezzi di distribuzione o di accesso**, si rivolgono al pubblico dell'Unione **o lo raggiungono** qualora, anche in considerazione del

*presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa.*

controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media:

## Emendamento 202

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) contengano una provocazione pubblica a commettere un reato di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541;*

## Emendamento 203

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) pregiudichino in maniera evidente, grave e seria, o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali.*

## Emendamento 204

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il comitato, *d'intesa con la Commissione*, può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. Tutte le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.

2. Il comitato può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1 *conformemente al proprio regolamento interno*. Tutte le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato. *Tali autorità e organismi motivano il rifiuto di*

*tenere conto dei pareri del comitato.*

## **Emendamento 205**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, ove del caso, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione che decidono di intervenire nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito al di fuori dell'Unione dispongano di una base giuridica che consenta loro di tenere in considerazione almeno uno dei seguenti elementi:***

***(a) una decisione adottata nei confronti di tale fornitore da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro;***

***(b) un parere del comitato relativo a tale fornitore e adottato sulla base del presente articolo.***

***(c) qualsiasi valutazione del modo in cui il servizio di media di tale fornitore è ricevuto nel territorio dell'Unione.***

## **Emendamento 206**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Il comitato elabora una serie di orientamenti relativi ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione. Qualora adottino misure nei confronti di tale fornitore, le autorità o gli organismi competenti di uno Stato membro fanno il possibile per tenere conto degli orientamenti elaborati dal comitato.***



## Emendamento 207

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater.** *Qualora un fornitore di servizi di media stabilito al di fuori dell'Unione rientri nella giurisdizione territoriale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2010/13/UE, oltre a eventuali pareri del comitato formulati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, un'autorità o un organismo di regolamentazione di un altro Stato membro può chiedere alle autorità o agli organismi competenti dello Stato membro alla cui giurisdizione territoriale è soggetto il fornitore di servizi di media di adottare misure adeguate nei confronti di tale fornitore qualora consideri che il fornitore abbia violato in modo manifesto, serio e grave l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE o abbia pregiudicato o presentato un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali.*

## Emendamento 208

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di dichiarare che *essi*:

1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ***assicurano che le decisioni riguardanti la moderazione dei contenuti e qualsiasi altra azione da essi intrapresa non incidano negativamente sulla libertà e sul pluralismo dei media. Essi provvedono affinché i loro processi di moderazione e monitoraggio dei***

*contenuti dispongano di risorse umane adeguate per coprire tutte le lingue e le regioni geografiche dell'Unione. Essi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di dichiarare che:*

## **Emendamento 209**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) sono fornitori di servizi di media a norma dell'articolo 2, paragrafo 2;

##### *Emendamento*

(a) sono fornitori di servizi di media a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, **e assolvono l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1;**

## **Emendamento 210**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) sono editorialmente indipendenti da Stati membri e paesi terzi; e

##### *Emendamento*

(b) sono editorialmente indipendenti da **qualunque istituzione organismo, ufficio o agenzia dell'Unione e da** Stati membri, **partiti politici** e paesi terzi e **sono funzionalmente indipendenti da entità private il cui oggetto sociale non riguardi la produzione o la distribuzione di servizi di media;**

## **Emendamento 211**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) sono soggetti a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati

##### *Emendamento*

(c) sono soggetti a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale **e alla**

membri, o **aderiscono** a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali **ampiamente** riconosciuto e accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri.

**supervisione di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione competente** in uno o più Stati membri, o **sono conformi** a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali **che sia trasparente, legalmente** riconosciuto e **ampiamente** accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri;

## Emendamento 212

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c bis) non forniscono contenuti generati da un sistema di intelligenza artificiale senza sottoporre tali contenuti alla sorveglianza umana e al controllo editoriale;**

## Emendamento 213

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c ter) il loro nome e il nome dell'amministratore delegato, i loro recapiti professionali, compresi un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono, e il loro luogo di stabilimento;**

## Emendamento 214

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c quater) informazioni sull'autorità o**

*organismo nazionale di regolamentazione competente o sul rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione cui sono soggetti.*

## **Emendamento 215**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché la funzionalità di cui al paragrafo 1 consenta che le informazioni ivi dichiarate, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c ter), siano pubblicamente e facilmente accessibili.***

## **Emendamento 216**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi confermano il ricevimento delle dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1. Essi indicano nell'avviso di ricevimento se accettano o meno la dichiarazione. Essi comunicano immediatamente l'avviso di ricevimento al fornitore di servizi di media interessato, all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione competente interessato o al rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione in questione. Nell'avviso di ricevimento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi indicano una persona o un organismo di contatto competente attraverso cui il fornitore di servizi di***

*media può comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi. Qualora un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi accetti una dichiarazione presentata da un fornitore di servizi di media a norma del paragrafo 1, tale fornitore di servizi di media è considerato un fornitore di servizi di media riconosciuto.*

## **Emendamento 217**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. Su richiesta di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che non ha accettato una dichiarazione presentata a norma del paragrafo 1, lettera c), a causa di un ragionevole dubbio sulla natura di tale dichiarazione, l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente o il rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione interessato conferma la natura della dichiarazione o la invalida. Qualora l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente o il rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione interessato confermi la natura di tale dichiarazione, il fornitore di servizi di media è considerato un fornitore di servizi di media riconosciuto.*

## **Emendamento 218**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

***1 quinquies. Su richiesta di un fornitore di servizi di media che ritenga che il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia invalidato ingiustamente la sua dichiarazione presentata a norma del paragrafo 1, l'autorità o l'organismo nazionale competente o il rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione interessato chiarisce la questione. Qualora il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi decida di non accettare i chiarimenti forniti dall'autorità o dall'organismo nazionale competente o dal rappresentante del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione interessato, il fornitore di servizi di media può presentare ricorso contro tale decisione all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione competente. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente si pronuncia sulla questione senza indugio. Il comitato formula una raccomandazione. Qualora l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente confermi la dichiarazione, il fornitore di servizi di media è considerato un fornitore di servizi di media riconosciuto.***

**Emendamento 219**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 1 sexies (nuovo)**

***1 sexies. Qualora un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia sospeso o limitato frequentemente, a norma del paragrafo 2, la fornitura dei propri servizi di***

*intermediazione online in relazione a un servizio di media fornito da un fornitore di servizi di media a causa di una violazione dei propri termini e condizioni, tale fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi può invalidare la dichiarazione presentata dal fornitore di servizi di media a norma del paragrafo 1. Il fornitore della piattaforma di dimensioni molto grandi informa l'entità di controllo o di regolamentazione e il comitato dell'invalidamento della dichiarazione.*

## Emendamento 220

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a **contenuti forniti** da un fornitore di servizi di media **che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili** con i propri termini e condizioni, **senza che tali contenuti contribuiscano** a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], **adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione di tale decisione**, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, **prima che la sospensione abbia effetto.**

#### *Emendamento*

2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere **o limitare** la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a **un servizio di media fornito** da un fornitore di servizi di media **ricosciuto perché tale servizio di media è incompatibile** con i propri termini e condizioni, **comunica, fatte salve le misure di attenuazione in relazione** a un rischio sistemico di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065, **a tale fornitore di servizi di media riconosciuto la motivazione di tale decisione, indicando precisamente la clausola specifica contenuta nei termini e nelle condizioni con cui il servizio di media era incompatibile**, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 e **dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.**

***Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi dà al fornitore di***

*servizi di media riconosciuto la possibilità di rispondere alla motivazione della sua decisione entro 24 ore prima che la sospensione o la restrizione abbia effetto.*

## **Emendamento 221**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Se, dopo il periodo di 24 ore di cui al paragrafo 2, secondo comma, e dopo aver debitamente considerato la risposta del fornitore di servizi di media riconosciuto, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi ritiene che il servizio di media in questione sia incompatibile con i propri termini e condizioni, può deferire il caso alla pertinente autorità o al pertinente organismo nazionale di regolamentazione competente o all'organismo del meccanismo di autoregolamentazione o di coregolamentazione interessato. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente o l'organismo o il rappresentante del meccanismo di autoregolamentazione o di coregolamentazione interessato decide senza indugio se la sospensione o limitazione prevista sia giustificata alla luce della clausola specifica contenuta nei termini e nelle condizioni del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi, tenendo conto delle libertà fondamentali.*

## **Emendamento 222**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3**



*Testo della Commissione*

3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media **che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo** siano trattati e risolti a seconda delle priorità e **senza indebiti ritardi**.

*Emendamento*

3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 **o dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2065** da fornitori di servizi di media **riconosciuti** siano trattati e risolti a seconda delle priorità e **in ogni caso entro 24 ore dalla presentazione del reclamo. Il fornitore di servizi di media può essere rappresentato da un organismo nelle procedure di reclamo.**

**Emendamento 223**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Se un fornitore di servizi di media **che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1** ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia **un dialogo significativo** ed efficace con il fornitore di servizi di media, **dietro sua richiesta**, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole **per porre fine a** restrizioni o sospensioni ingiustificate **ed evitarle** in futuro. Il fornitore di servizi di media può comunicare l'esito di tali **scambi** al comitato.

*Emendamento*

4. Se un fornitore di servizi di media **riconosciuto** ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti **o servizi** forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti **e in maniera tale da compromettere la libertà e il pluralismo dei media**, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi, **su richiesta del fornitore di servizi di media**, avvia **una consultazione significativa** ed efficace con il fornitore di servizi di media, in buona fede al fine di trovare una soluzione amichevole **entro un lasso di tempo ragionevole che eviti** restrizioni o sospensioni ingiustificate in futuro. Il fornitore di servizi di media può comunicare l'esito di tali **consultazioni** al comitato **e al coordinatore nazionale dei servizi digitali di cui al regolamento (UE) 2022/2065. Se non si può giungere a una soluzione amichevole, il fornitore di**

*servizi di media può presentare un reclamo dinanzi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2065.*

## **Emendamento 224**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) il numero di casi in cui hanno **imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al** paragrafo 1 del presente articolo **sono incompatibili con i loro termini e condizioni; e**

#### *Emendamento*

(a) il numero di casi in cui hanno **avviato la procedura per sospendere o limitare la fornitura del loro servizio di intermediazione online a norma del** paragrafo 2;

## **Emendamento 225**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni.

#### *Emendamento*

(b) i motivi per cui hanno imposto tali **sospensioni o** restrizioni, **compresa la clausola specifica contenuta nei loro termini e condizioni con cui il fornitore di servizi di media era incompatibile;**

## **Emendamento 226**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(b bis) il numero di casi in cui hanno rifiutato di accettare le dichiarazioni presentate da un fornitore di servizi di media a norma del paragrafo 1 e i motivi**

*per cui hanno rifiutato di accettarle.*

## **Emendamento 227**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione **può pubblicare** degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

#### *Emendamento*

6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione, **in consultazione con il comitato, pubblica** degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

## **Emendamento 228**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**6 bis. Il presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di media a una tutela giurisdizionale effettiva.**

## **Emendamento 229**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, **per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di**

#### *Emendamento*

1. Il comitato, **con il coinvolgimento del gruppo di esperti**, organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme **online di dimensioni molto grandi, fornitori di motori di ricerca** online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del

*dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.*

presente regolamento, *al fine* di:

#### **Emendamento 230**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi;*

#### **Emendamento 231**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) monitorare il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere;*

#### **Emendamento 232**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) esaminare l'impatto potenziale ed effettivo della progettazione e del funzionamento delle piattaforme online di dimensioni molto grandi o dei motori di*

*ricerca online di dimensioni molto grandi, della progettazione e del funzionamento dei rispettivi sistemi di raccomandazione e dei rispettivi processi di moderazione dei contenuti e delle decisioni in materia di libertà e pluralismo dei media adottate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.*

## **Emendamento 233**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il comitato *riferisce* alla Commissione in merito ai risultati del dialogo.

#### *Emendamento*

2. Il comitato *presenta una relazione* alla Commissione, *al Parlamento europeo e al Consiglio* in merito ai risultati del dialogo. *Tali risultati sono resi pubblici.*

## **Emendamento 234**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi

#### *Emendamento*

Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media *audio* e audiovisivi

## **Emendamento 235**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente *le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia* utente che *controlla* o *gestisce* l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il

#### *Emendamento*

1. Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente *la configurazione di servizi di media audiovisivi o di applicazioni che consentono agli utenti di accedere a tali servizi da un'interfaccia*

loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione **dell'articolo 7 bis** della direttiva 2010/13/UE.

utente **o da dispositivi, compresi i telecomandi**, che **controllano o gestiscono** l'accesso ai servizi di media **audio e** audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media **audio e** audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione **degli articoli 7 bis e 7 ter** della direttiva 2010/13/UE.

## Emendamento 236

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **Quando commercializzano** i dispositivi **e** le interfacce utente di cui al paragrafo 1, **i fabbricanti e gli sviluppatori fanno** in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente le impostazioni **predefinite** che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.

#### *Emendamento*

2. **Chiunque commercializzi** i dispositivi, **compresi i telecomandi**, **o** le interfacce utente di cui al paragrafo 1 **fa** in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente, **in qualsiasi momento**, le impostazioni **e la configurazione predefinita, compresa la configurazione di servizi di media audiovisivi o di applicazioni che consentono agli utenti di accedere a tali servizi**, che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo. **Le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2022/2065 si applicano di conseguenza.**

## Emendamento 237

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Chiunque gestisca i dispositivi di cui al paragrafo 2 o le interfacce utente garantisce che l'identità del fornitore di servizi di media che ha la responsabilità**

*editoriale di un servizio di media sia costantemente e chiaramente visibile e identificabile, a condizione che tale informazione sia stata fornita dal fornitore di servizi di media interessato.*

## Emendamento 238

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere **sulle attività** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.

#### *Emendamento*

1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere **sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale** dei fornitori di servizi di media **per quanto riguarda la fornitura o il funzionamento dei loro servizi di media** nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.

## Emendamento 239

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Qualsiasi procedura nazionale utilizzata ai fini della preparazione o dell'adozione di una misura regolamentare o amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta a scadenze chiare stabilite in anticipo.

#### *Emendamento*

2. Qualsiasi procedura nazionale utilizzata ai fini della preparazione o dell'adozione di una misura regolamentare o amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta a scadenze chiare stabilite in anticipo. **Tali scadenze sono sufficientemente lunghe da garantire che le misure e le loro conseguenze possano essere adeguatamente prese in considerazione e che i fornitori di servizi di media direttamente interessati possano fornire un riscontro al riguardo.**

## Emendamento 240

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguarda individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni.

#### *Emendamento*

3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguarda individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello, ***che può essere un tribunale***. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze ***e le risorse finanziarie*** adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni ***e rispondere agli eventuali ricorsi in modo tempestivo. Tali organi d'appello possono tenere conto dei pareri formulati dal comitato in materia.***

## Emendamento 241

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Se la Commissione ne ***fa*** richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione ***può emettere*** il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

#### *Emendamento*

4. Se la Commissione ***o il Parlamento europeo*** ne ***fanno*** richiesta ***o di propria iniziativa***, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media ***o avere ripercussioni sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale***. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione ***emette*** il proprio parere sulla



questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

## Emendamento 242

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide ***individualmente e*** direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.

#### *Emendamento*

5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere ***sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o*** sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di ***altri organismi o*** altre autorità interessate. ***Su richiesta di un fornitore di servizi di media direttamente interessato da una misura adottata da uno Stato membro, il comitato emette un parere sulla misura in questione.***

## Emendamento 243

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

***Nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali*** gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto ***significativo*** sul pluralismo dei media e

#### *Emendamento*

***Nel diritto interno*** gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme:

sull'indipendenza editoriale. Tali norme:

#### Emendamento 244

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

###### *Testo della Commissione*

(b) impongono alle parti di una concentrazione del mercato dei media che potrebbe avere un impatto **significativo** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;

###### *Emendamento*

(b) impongono alle parti di una concentrazione del mercato dei media che potrebbe avere un impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;

#### Emendamento 245

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

###### *Testo della Commissione*

(c) designano ***l'autorità*** o ***l'organismo nazionale*** di regolamentazione ***quale responsabile*** della valutazione dell'impatto di una concentrazione soggetta a notifica sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o garantiscono il coinvolgimento ***dell'autorità*** o ***dell'organismo nazionale*** di regolamentazione ***in tale*** valutazione;

###### *Emendamento*

(c) designano ***le autorità*** o ***gli organismi nazionali*** di regolamentazione ***quali responsabili*** della valutazione dell'impatto di una concentrazione ***del mercato dei media*** soggetta a notifica sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o garantiscono il ***loro*** coinvolgimento ***sostanziale in tale valutazione*** o ***impongono loro di consultare altre autorità od organismi nazionali*** di regolamentazione ***che potrebbero contribuire alla*** valutazione ***della concentrazione del mercato dei media***;

#### Emendamento 246

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica **delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e per** la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

*Emendamento*

(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale;

**Emendamento 247**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) specificano in anticipo un termine ragionevole entro il quale l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione deve completare la valutazione, tenendo conto del periodo di tempo necessario per il coinvolgimento del comitato, della Commissione o di entrambi, in conformità dei paragrafi 4 e 5;***

**Emendamento 248**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d ter) specificano le conseguenze del mancato completamento della valutazione entro la fine del periodo di cui alla lettera d bis).***

## Emendamento 249

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Nella valutazione di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei seguenti elementi:

##### *Emendamento*

2. Nella valutazione di cui al paragrafo 1, si tiene conto, ***in particolare***, dei seguenti elementi:

## Emendamento 250

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

##### *Emendamento*

(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media ***a livello unionale, nazionale e regionale***, compresi ***la sua portata geografica e*** i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media ***e i contenuti*** sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

## Emendamento 251

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali ***individuali***;

##### *Emendamento*

(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire ***gli standard etici e professionali*** e l'indipendenza delle decisioni editoriali;

## Emendamento 252

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) i risultati della valutazione dei rischi effettuata nel quadro della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e dell'Osservatorio del pluralismo dei media per individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media negli Stati membri.*

## Emendamento 253

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La Commissione, *assistita dal* comitato, *può pubblicare* orientamenti *sui fattori* da prendere in considerazione *per l'applicazione dei criteri* di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale *da parte delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione.*

3. La Commissione, *in consultazione con il* comitato, *pubblica* orientamenti da prendere in considerazione *dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione nella* valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

## Emendamento 254

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione *consulta preventivamente* il comitato *su* qualsiasi parere o *decisione che* intenda adottare *per valutare l'impatto* sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una

4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione *informa il comitato prima di eseguire la valutazione di cui al primo comma del paragrafo 1 e consulta* il comitato *prima di emettere* qualsiasi parere o *prendere qualsiasi decisione*

concentrazione *del* mercato *dei media* soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.

intenda adottare *in relazione all'impatto* sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione *di* mercato soggetta a notifica *o* qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.

## Emendamento 255

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione di cui al paragrafo 4, il comitato elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità consultante e alla Commissione.

#### *Emendamento*

5. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione di cui al paragrafo 4, il comitato elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità *o all'organismo* consultante e alla Commissione.

## Emendamento 256

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 tiene nella massima considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia.

#### *Emendamento*

6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 tiene nella massima considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia. *L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente, entro quattro settimane dal*

*ricevimento di tale parere, comunica alla Commissione i motivi per i quali non vi ha dato seguito in tutto o in parte.*

## Emendamento 257

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono chiedere alle entità coinvolte in una concentrazione del mercato dei media di assumere impegni in materia di salvaguardia del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale sulla base degli elementi di cui al paragrafo 2.*

## Emendamento 258

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media ***sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora*** tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato ***può sottoporre*** all'attenzione della Commissione ***le*** concentrazioni del mercato dei media ***che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.***

1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media ***e sull'indipendenza editoriale nel caso in cui, a seguito di un proprio esame preliminare o di un esame preliminare della Commissione,*** tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato ***sottopone*** all'attenzione della Commissione ***tali*** concentrazioni del mercato dei media.

## Emendamento 259

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione **può emettere** il proprio parere sulla questione.

#### *Emendamento*

2. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione **emette** il proprio parere sulla questione. ***L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione competente, entro quattro settimane dal ricevimento di tale parere, comunica alla Commissione i motivi per i quali non vi ha dato seguito in tutto o in parte.***

## Emendamento 260

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I pareri del comitato e, ***se del caso***, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

#### *Emendamento*

3. I pareri del comitato e della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

## Emendamento 261

### Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 22 bis***

#### ***Atti delegati***

1. ***Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***

2. ***Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP inserire la data = 6 mesi dall'entrata in***



*vigore del presente regolamento].*

**3. *Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***

**4. *Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.***

**5. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***

**6. *L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.***

## **Emendamento 262**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i

#### *Emendamento*

1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i

principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.

principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, **comparabilità** e verificabilità. **La misurazione dell'audience è condotta in conformità con i meccanismi di autoregolamentazione concordati congiuntamente e ampiamente accettati nel settore dei media.**

## Emendamento 263

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.

#### *Emendamento*

2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese **quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943**, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. **I fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari mettono gratuitamente a disposizione di ciascun fornitore di servizi di media le misurazioni dell'audience relative ai suoi contenuti e servizi. Un organismo indipendente verifica una volta all'anno la metodologia utilizzata dai sistemi di misurazione dell'audience proprietari e l'applicazione di tale metodologia.** La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.

## Emendamento 264

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *I dati di misurazione dell'audience forniti ai fornitori di servizi di media devono avere la stessa granularità delle informazioni fornite dai meccanismi di autoregolamentazione del settore, che includono dati non aggregati.*

**Emendamento 265**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. ***Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei*** fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano e a qualsiasi altra parte interessata, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti.

3. ***I*** fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano, ***piattaforme online*** e a qualsiasi altra parte interessata, ***elaborano codici di condotta, con il sostegno delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione,*** al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti. ***Tali codici di condotta forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti per il conseguimento della conformità ai principi di cui al paragrafo 1. Nell'elaborazione dei codici di condotta, occorre prestare particolare attenzione ai media di piccole dimensioni per garantire un'adeguata misurazione della loro audience.***

**Emendamento 266**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. La Commissione, assistita dal comitato, **può pubblicare** orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

*Emendamento*

4. La Commissione, assistita dal comitato, **pubblica** orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, **tenendo conto dei codici di condotta di cui al paragrafo 3.**

**Emendamento 267**

**Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience e altre parti interessate.

*Emendamento*

5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, **i fornitori di servizi di media** e altre parti interessate.

**Emendamento 268**

**Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto del pubblico alla protezione dei dati personali che lo riguardano, di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al regolamento (UE) 2016/679.**

**Emendamento 269**

**Proposta di regolamento  
Articolo 24 – titolo**

*Testo della Commissione*

Allocazione *della* pubblicità *statale*

*Emendamento*

Allocazione *di fondi pubblici per la* pubblicità *e gli acquisti statali*

## **Emendamento 270**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio *concesso* dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.

*Emendamento*

1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio *allocato* dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media, *fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online* a fini pubblicitari *e di acquisto* sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. *Tali fondi pubblici stanziati a fini pubblicitari a un singolo fornitore di servizi di media, compresi una piattaforma online o un motore di ricerca online, non superano il 15 % del bilancio totale stanziato dall'autorità pubblica alla totalità dei fornitori di servizi di media che operano a livello nazionale.* Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici *o l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.*

## **Emendamento 271**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Le autorità pubbliche garantiscono che i criteri e le procedure utilizzati per determinare l'allocazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali ai fornitori di servizi*

*di media, piattaforme online e motori di ricerca online conformemente al paragrafo 1 siano resi preventivamente disponibili al pubblico con mezzi elettronici e di facile utilizzo. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione consultano il comitato e le parti interessate dei media nazionali in merito allo sviluppo della metodologia per tali criteri e procedure.*

## Emendamento 272

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. Le autorità pubbliche, compresi *i governi nazionali, federali o regionali*, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale *o* regionale, *o le amministrazioni locali di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti, pubblicano* informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che includono almeno i seguenti dettagli:

#### *Emendamento*

2. Le autorità pubbliche, compresi le autorità o gli organismi di regolamentazione *a livello unionale, nazionale, federale, regionale o locale*, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello *unionale*, nazionale, regionale *o locale, pubblicano, con mezzi elettronici e di facile utilizzo*, informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie *e di acquisto* da loro allocate a fornitori di servizi di media, *fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online*, che includono almeno i seguenti dettagli:

## Emendamento 273

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media da cui sono stati *acquistati* servizi pubblicitari;

#### *Emendamento*

(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media, *fornitori di piattaforme online o fornitori di motori di ricerca online* da cui sono stati *ottenuti* servizi pubblicitari *e acquistati*;

## Emendamento 274

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) una breve motivazione dei criteri e delle procedure applicati per l'allocazione di fondi pubblici ai fini della pubblicità e degli acquisti statali ai fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online o fornitori di motori di ricerca online;*

## Emendamento 275

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) l'importo totale annuale speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media.

(b) l'importo totale annuale speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media, *fornitore di piattaforme online o fornitore di motori di ricerca online;*

## Emendamento 276

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) la pubblicità statale e il sostegno finanziario statale allocati a fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online o fornitori di motori di ricerca online;*

## Emendamento 277

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b ter) i dettagli dei proventi derivanti da contratti con organi statali percepiti da società appartenenti allo stesso raggruppamento di imprese del fornitore di servizi di media.***

**Emendamento 278**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione ***della pubblicità statale*** sui mercati dei media. Al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni ***sulla pubblicità statale*** rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche relative all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione ***dei finanziamenti pubblici*** sui mercati dei media ***e ai fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online***. Al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni ***sulle spese statali*** rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche ***informazioni più dettagliate*** relative all'applicazione dei criteri ***e delle procedure*** di cui al paragrafo 1.

**Emendamento 279**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione che monitorano l'allocazione delle spese statali forniscono una relazione annuale dettagliata e comprensibile***



*sull'allocazione delle spese statali ai fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online a partire dalle informazioni di cui al paragrafo 2. Le relazioni annuali sono rese facilmente accessibili al pubblico.*

## Emendamento 280

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. L'allocazione di spese statali a fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online e fornitori di motori di ricerca online allo scopo di trasmettere messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche diviene soggetta alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, una volta superata la situazione di emergenza. Tali allocazioni sono soggette alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.*

## Emendamento 281

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione assicura un monitoraggio indipendente del mercato interno dei servizi di media, *comprendente* i rischi e i progressi compiuti *per quanto riguarda il suo funzionamento e la sua resilienza. I risultati dell'esercizio di monitoraggio sono soggetti a consultazione con il comitato.*

1. La Commissione, *in consultazione con il comitato*, assicura un monitoraggio indipendente *e continuo* del mercato interno dei servizi di media, *concernente il suo funzionamento e la sua resilienza*, i relativi rischi e i progressi compiuti *nel settore della libertà e del pluralismo dei media*. La Commissione può coinvolgere *in tale esercizio di monitoraggio organismi europei con competenze pertinenti in materia di libertà e pluralismo dei media.*

## Emendamento 282

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Nell'esercizio di monitoraggio di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle relazioni, delle valutazioni e delle raccomandazioni del comitato, del contributo della società civile, dei risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media e delle conclusioni delle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto.*

## Emendamento 283

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. L'esercizio di monitoraggio *prevede*:

3. L'esercizio di monitoraggio *deve in particolare*:

## Emendamento 284

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) un'analisi dettagliata della resilienza dei mercati dei media di tutti gli Stati membri, *anche per quanto riguarda il* livello di concentrazione dei media e i rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniera;

(a) ***tenere conto di*** un'analisi dettagliata della resilienza dei mercati dei media di tutti gli Stati membri, ***inclusa una panoramica del*** livello di concentrazione dei media e ***i rischi per il pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media, compresi i*** rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniera;

## Emendamento 285

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) una panoramica e una valutazione prospettica della resilienza del mercato interno dei servizi di media nel suo complesso;

*Emendamento*

(b) **includere** una panoramica e una valutazione prospettica della resilienza del mercato interno dei servizi di media nel suo complesso, **anche per quanto riguarda il grado di concentrazione del mercato;**

**Emendamento 286**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b bis) includere una valutazione continua e dettagliata dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 7;**

**Emendamento 287**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali **individuali**.

(c) **includere** una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali;

**Emendamento 288**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c bis) includere una valutazione dettagliata dell'allocazione di fondi pubblici per la pubblicità e gli acquisti statali;**

## **Emendamento 289**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c ter) includere una panoramica delle misure nazionali che incidono sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media, tenendo conto della loro indipendenza politica e accessibilità;*

## **Emendamento 290**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c quater) includere una panoramica dell'attuazione e dell'impatto della funzionalità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi per i fornitori di servizi di media riconosciuti di cui all'articolo 17;*

## **Emendamento 291**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c quinquies) valutare l'indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione.*

## **Emendamento 292**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

**3 bis.** *La Commissione istituisce un meccanismo di allerta di facile utilizzo e disponibile al pubblico per rilevare i rischi concernenti l'applicazione del presente regolamento.*

### Emendamento 293

#### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Il monitoraggio è effettuato annualmente *e* i risultati sono resi disponibili al pubblico.

*Emendamento*

4. Il monitoraggio è effettuato annualmente. I risultati *del monitoraggio* sono *presentati annualmente al Parlamento europeo* e resi disponibili al pubblico.

### Emendamento 294

#### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Entro il [*quattro* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni *quattro* anni, la Commissione valuta *il* presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

*Emendamento*

1. Entro il [*due* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni *due* anni, la Commissione valuta *l'attuazione del* presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, *che include gli esiti e le misure di follow-up da adottare.*

### Emendamento 295

#### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19, **paragrafo 2**, a decorrere dal [**48** mesi dopo l'entrata in vigore].

*Emendamento*

Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19, a decorrere dal [**24** mesi dopo l'entrata in vigore].

## MOTIVAZIONE

### **A. Contesto**

Il 16 settembre 2022 la Commissione ha pubblicato la sua tanto attesa proposta che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (la "legge europea per a libertà dei media") con l'obiettivo generale di stabilire norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La proposta prevede inoltre l'istituzione di un comitato europeo per i servizi di media ("comitato"), che sostituirà il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi. La proposta adotta un'ampia prospettiva di politica dei media, che copre l'intero ecosistema dell'informazione e interessa sia le imprese del settore dei media e i giornalisti in quanto fornitori di servizi di informazione, sia i cittadini e le imprese in quanto consumatori di informazioni. La proposta disciplina anche tutti i tipi di media e i contenuti dei fornitori di servizi di media sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

### **B. Esame della proposta da parte del Parlamento europeo**

La proposta riveste grande importanza politica, in particolare per la commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) del Parlamento europeo, che è responsabile delle politiche in materia di audiovisivi, informazione e media.

La Commissione ha presentato la proposta per la prima volta il 23 gennaio 2023. Poco dopo, il 6 febbraio 2023, la commissione CULT ha organizzato un'audizione pubblica in associazione con la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo.

Onde evitare eventuali ritardi e consentire lo svolgimento dei negoziati interistituzionali entro la fine del nono mandato del Parlamento nel 2024, la relatrice ha deciso di trattare la proposta il più rapidamente possibile. Pertanto, a seguito di intense consultazioni con le parti interessate nel febbraio 2023 e dello scambio di opinioni in seno alla commissione CULT il 28 marzo 2023, la relatrice ha presentato il presente progetto di relazione il 31 marzo 2023.

Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato dalla commissione CULT al 5 maggio 2023. Le commissioni IMCO e LIBE, competenti per parere, adotteranno le loro posizioni entro la fine di giugno 2023, consentendo l'approvazione della relazione nel settembre 2023. I negoziati interistituzionali potrebbero quindi iniziare a ottobre 2023.

### **C. Posizione e principali emendamenti proposti dalla relatrice**

La relatrice ritiene che la libertà e il pluralismo dei media siano valori fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Non si limitano alla proprietà dei media, ma riguardano anche l'accesso a un'ampia gamma di informazioni. Gli operatori dominanti non dovrebbero influenzare indebitamente i cittadini e dovrebbero esistere

meccanismi trasparenti per garantire la reale indipendenza dei media. La relatrice è fermamente convinta che un settore dei media libero, diversificato e dinamico sia fondamentale per la democrazia e per alimentare la diversità culturale dell'Unione.

Dal punto di vista economico, la relatrice riconosce che il settore europeo dei media conta una varietà di imprese che producono e distribuiscono contenuti. Il settore è composto in gran parte da PMI, ma vi sono anche grandi aziende del settore dei media. Contribuisce alla creazione di posti di lavoro e alla crescita con un fatturato superiore al 3 % del PIL [dati della Commissione, 2020].

È importante sottolineare che la politica dei media è per sua natura complessa e interdisciplinare e che la legislazione relativa ai media è tradizionalmente regolata a livello nazionale. Tuttavia, è altrettanto chiaro che, nel corso degli anni, l'Unione ha svolto un ruolo sempre più importante nelle politiche dei media. Ciò richiede coerenza tra gli atti legislativi esistenti e la nuova proposta.

La relatrice ritiene inoltre essenziale ricordare che il Parlamento si è sempre espresso a gran voce sulla necessità di proteggere il pluralismo dei media, denunciando le varie minacce all'indipendenza editoriale e alla libertà dei giornalisti e chiedendo a più riprese una strategia olistica per il settore dei media.

Nel complesso, la relatrice accoglie con favore la proposta, ma raccomanda una serie di emendamenti per chiarire alcune disposizioni. Pertanto, il presente progetto di relazione contiene una serie di suggerimenti di cui la relatrice auspica che si tenga conto nel testo giuridico finale. Alcuni di questi suggerimenti apportano cambiamenti significativi alla politica e sono brevemente elencati di seguito:

- (1) mantenere un giusto equilibrio tra le competenze nazionali e quelle dell'Unione in materia di pluralismo e indipendenza dei media, garantendo al contempo il rispetto della diversità culturale, dei diritti e dei doveri nazionali e degli obiettivi del mercato unico;
- (2) garantire coerenza e chiare interconnessioni e complementarità tra la proposta, la direttiva sui servizi di media audiovisivi e altri sforzi dell'Unione volti a promuovere e sostenere la libertà e il pluralismo dei media;
- (3) salvaguardare il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico, rispettando e garantendo la coerenza con il protocollo di Amsterdam;
- (4) garantire la piena indipendenza del comitato europeo per i servizi di media, che sostituisce l'ERGA;
- (5) precisare l'ambito di applicazione di alcune misure e strutture esistenti e chiarire i meccanismi di cooperazione tra tutte le autorità coinvolte, al fine di mitigare le sfide future alla loro attuazione;
- (6) chiarire la relazione tra i fornitori di servizi di media e le piattaforme online di dimensioni molto grandi, da un lato, e la protezione dei contenuti mediatici e l'indipendenza editoriale, dall'altro;



- (7) raccomandare misure orientate al futuro relative al pluralismo dei media e alla sostenibilità, alla resilienza e alla trasformazione digitale del settore dei media.

## **ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
ACT
Anga Der Breitbandverband e.V.
Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk (APR)
ARD
Association of European Radio
Audience Measurement Coalition (AMC)
Axel Springer SE
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.
Eurocinema
European Broadcasting Union (EBU)
European Federation of Journalists
European Magazine Media Association (EMMA)
European Newspaper Publisher's Association (ENPA)
European VOD Coalition
German Media Association
Institute for Information Law (University of Amsterdam)
Medienverband der freien Presse e.V.
Netflix
News Media Europe
Regulatory Affairs
Reporters sans frontières
Schibsted
University of Amsterdam
VAUNET - Verband Privater Medien e. V.
VIVENDI
ZVEI e.V.
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

29.6.2023

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE  
(COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))

Relatore per parere: Geoffroy Didier

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La legge europea per la libertà dei media mira a riconoscere l'importanza cruciale dei media nell'Unione europea, considerando che la loro pluralità e indipendenza sono necessarie per il corretto funzionamento della democrazia. Negli ultimi anni, l'Unione europea ha assistito a un declino dell'indipendenza e del pluralismo dei media audiovisivi e della stampa in alcuni Stati membri. L'obiettivo della presente proposta è pertanto garantire l'indipendenza e il pluralismo dei media e di assicurarne il corretto funzionamento nel mercato interno, soprattutto alla luce della transizione digitale e dell'emergere di nuovi soggetti.

È importante tenere presente che le piattaforme online, i social network e i motori di ricerca hanno un impatto enorme sulle modalità di trattamento e condivisione delle informazioni. Gli studi hanno dimostrato che attualmente la maggioranza dei consumatori reperisce le proprie informazioni su Internet e, in particolare, sui social network. Questo sviluppo influenza profondamente il modo in cui il consumo dei media e il mercato dei media sono strutturati e sul modo in cui i cittadini ricevono e percepiscono le informazioni. È un dato di fatto che alcuni dei detti soggetti sono importanti fonti di disinformazione e notizie false, rimanendo in parte non soggetti a regolamentazione. Inoltre, tali nuovi soggetti devono essere considerati come diretti concorrenti dei media tradizionali (stampa scritta e media audiovisivi). È pertanto estremamente importante stabilire norme che consentano di trovare una certa parità di condotta. È essenziale includere più efficacemente tali soggetti nel campo di applicazione del regolamento, nel senso che sono necessari obblighi più chiari relativi alla gestione e alla moderazione dei contenuti forniti dai servizi di media su piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Il chiarimento degli obblighi relativi alla misurazione dell'audience, che deve essere basata su norme comuni, deve comprendere anche le piattaforme online, in modo che anche soggetti quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi, i motori di

ricerca di dimensioni molto grandi, le piattaforme di condivisione video o i social network aderiscano agli standard più elevati di misurazione dell'audience.

La legge europea per la libertà dei media non è attualmente in linea con il quadro istituzionale, giuridico ed economico dei media, che varia considerevolmente all'interno dell'UE. Alla luce di ciò, il relatore propone numerose modifiche per adattarsi meglio al diritto dell'UE e soprattutto all'attuale ecosistema in vigore in molti paesi dell'Unione. È importante ricordare che i settori della stampa e dei contenuti audiovisivi sono distinti, non operano nello stesso modo, operano in mercati diversi e sono disciplinati da sistemi diversi. È necessario distinguerli per tenere in considerazione le loro specificità e per adattare i requisiti del testo alla luce della normativa sulla stampa negli Stati membri, che già garantisce un livello elevato di protezione del pluralismo dei media.

Più specificamente, per quanto riguarda la stampa, la legge europea per la libertà dei media conferisce al responsabile editoriale il controllo esclusivo su tutte le decisioni editoriali, privando così l'editore di qualsiasi capacità di dirigere la sua pubblicazione, nonostante sia legalmente e finanziariamente responsabile del contenuto. Esiste il rischio che i giornalisti stessi diventino i responsabili penali per i loro contenuti, il che potrebbe limitare la loro capacità di iniziativa e incoraggiare l'autocensura. La libertà editoriale è in primo luogo responsabilità dell'editore e l'autorità e la responsabilità editoriale non possono essere distinte. Inoltre, la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media dovrebbero essere rafforzati creando l'obbligo per le redazioni di adottare una carta etica. Tale carta sarebbe negoziata tra l'editore e i giornalisti e stabilita sulla base dei principali principi etici specifici della professione giornalistica.

Infine, la legge europea per la libertà dei media propone di modificare la direttiva sui servizi di media audiovisivi, sostituendo l'ERGA con una nuova struttura (il "comitato"). Tra l'altro, tali disposizioni rischiano di compromettere le tutele delle eccezioni culturali, che offrono una scelta migliore ai consumatori, previste dalla direttiva AVMS. Pertanto, il relatore propone di chiarire l'ambito di applicazione per garantire la conformità con le normative pertinenti. Le disposizioni della legge europea per la libertà dei media dovrebbero offrire le massime garanzie per l'indipendenza e il processo decisionale del comitato e concentrarsi principalmente sul settore audiovisivo e sui servizi digitali. Inoltre, è fondamentale che la legge europea per la libertà dei media accentui disposizioni più rigorose e vincolanti per gli Stati membri, al fine di garantire alle autorità nazionali di regolamentazione un livello di risorse efficace e adeguato per l'espletamento di tutte le loro nuove funzioni.

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e *ad* amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

##### *Emendamento*

(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ***possono essere utilizzati in maniera tale da influenzare considerevolmente la formazione dell'opinione pubblica e il dibattito pubblico. Il modo in cui progettano i loro servizi è generalmente ottimizzato a vantaggio dei loro modelli commerciali, spesso basati sulla pubblicità, i quali possono suscitare preoccupazioni di natura sociale*** e amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia

all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato e al suo interno sussistono restrizioni nazionali che limitano la libertà di circolazione. ***In particolare***, la presenza di norme e approcci nazionali diversi nei confronti del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, l'insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell'Unione. L'integrità del mercato interno dei servizi di media può essere compromessa anche da fornitori che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, tra cui manipolazione delle informazioni e ingerenze, e abusino delle libertà del mercato interno; tra questi vi sono anche fornitori di servizi di media controllati statalmente e finanziati da certi paesi terzi.

#### *Emendamento*

(4) Il mercato interno dei servizi di media però non è sufficientemente integrato e al suo interno sussistono restrizioni nazionali ***ingiustificate*** che limitano la libertà di circolazione. La presenza di norme e approcci nazionali diversi nei confronti, ***ad esempio***, del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, l'insufficiente cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, così come modalità non trasparenti e inique di allocazione delle risorse pubbliche e private, rendono difficile per gli operatori del mercato dei media operare ed espandersi a livello transfrontaliero e provocano disparità di condizioni nell'Unione. L'integrità del mercato interno dei servizi di media può essere compromessa anche da fornitori che si dedichino in modo sistematico ad attività di disinformazione, tra cui manipolazione delle informazioni e ingerenze, e abusino delle libertà del mercato interno; tra questi vi sono anche fornitori di servizi di media controllati statalmente e finanziati da certi paesi terzi.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) I destinatari dei servizi di media

#### *Emendamento*

(6) I destinatari dei servizi di media

all'interno dell'Unione (persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di usufruire di servizi di media liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di

all'interno dell'Unione (persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di usufruire di servizi di media liberi e pluralistici, ***nella loro lingua e relativi alle proprie preferenze culturali***, nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

#### *Emendamento*

(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi ***e di servizi di hosting in generale*** possono rientrare nella definizione di fornitori di

fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Questo tipo di soggetto potrebbe quindi essere definito sia come fornitore di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitore di servizi di media.

servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online hanno cominciato **a produrre contenuti propri e** a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Questo tipo di soggetto potrebbe quindi essere definito sia come fornitore di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitore di servizi di media.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

#### *Emendamento*

(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. ***Ciò garantirà che tutti i fornitori, compresi i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari, siano trasparenti in merito***



*alle loro metodologie di misurazione dell'audience.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale, o governi locali di enti territoriali **con più di 1 milione di abitanti**. La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi **improvvisi** che possano arrecare danno a persone.

#### *Emendamento*

(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale, o governi locali di enti territoriali **in cui lo Stato è coinvolto nelle attività quotidiane o esercita un'influenza o un controllo sulle strategie pubblicitarie**. La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o **gravi** eventi **imprevisti** che possano arrecare danno a persone **o a parti consistenti della popolazione**.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I

#### *Emendamento*

(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I

destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità, ***nella loro lingua e relativi alle proprie preferenze culturali***, prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Il presente regolamento non pregiudica la libertà di espressione garantita a ogni individuo dalla Carta. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che in un settore delicato come quello dei media audiovisivi, al dovere negativo di non ingerenza si aggiunge, per l'autorità pubblica, l'obbligo positivo di realizzare un quadro legislativo e amministrativo adeguato per garantire un pluralismo effettivo<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Centro Europa 7 S.R.L. e Di Stefano c. Italia, n. 38433/09, punto 134, CEDU 2012.

#### *Emendamento*

(12) Il presente regolamento non pregiudica la libertà di espressione ***e di informazione*** garantita a ogni individuo dalla Carta. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che in un settore delicato come quello dei media audiovisivi, al dovere negativo di non ingerenza si aggiunge, per l'autorità pubblica, l'obbligo positivo di realizzare un quadro legislativo e amministrativo adeguato per garantire un pluralismo effettivo<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Centro Europa 7 S.R.L. e Di Stefano c. Italia, n. 38433/09, punto 134, CEDU 2012.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

**(12 bis) I servizi di media di interesse generale svolgono un ruolo unico nel mercato interno, fornendo ai consumatori l'accesso a una pluralità di opinioni e a fonti di informazione affidabili, alla libertà di parola, alla coesione sociale e alla diversità culturale. Alcuni Stati membri hanno tuttavia adottato varie norme nazionali relative al rilievo dei servizi di media di interesse generale, mentre altri non dispongono di alcuna norma. Gli approcci divergenti a livello nazionale hanno creato una frammentazione del mercato interno, causando incertezza giuridica, frammentazione del mercato, condizioni di concorrenza inique e un aumento dei costi di conformità per le imprese del settore dei media. Inoltre, il mercato interno dei media è diventato sempre più digitale, in quanto i servizi di media sono forniti e accessibili attraverso internet, che è, per sua natura, transfrontaliera. Nell'ultimo decennio, le imprese europee del settore dei media hanno dovuto affrontare la concorrenza spietata delle piattaforme online globali. Se da un lato dette piattaforme sono diventate dei punti di accesso ai contenuti mediatici, dall'altro i loro modelli commerciali tendono a far emergere, promuovere e amplificare i contenuti che offrono il risultato economico migliore, spesso a scapito dei contenuti mediatici di interesse generale che forniscono informazioni affidabili ai consumatori.**

## **Emendamento 10**

**Proposta di regolamento  
Considerando 12 ter (nuovo)**

**(12 ter)** *Per essere efficaci, i servizi di media audio e audiovisivi di interesse generale dovrebbero essere collocati in modo evidente al primo livello di selezione sui dispositivi o sulle interfacce utente e dovrebbero essere accessibili attraverso un'unica azione da parte dell'utente, tra cui il clic o lo scorrimento. I servizi di media audio e audiovisivi di interesse generale dovrebbero essere resi evidenti nella loro interezza. Le interfacce utente che permettono di selezionare soltanto singoli elementi di contenuto dovrebbero dare priorità agli elementi di contenuto relativi a servizi di interesse generale.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 14

(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. L'indipendenza editoriale è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico. I fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività economiche liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.

(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. L'indipendenza editoriale è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico. ***Fatte salve le norme di cui alla direttiva 2010/13/UE e la relativa attuazione da parte degli Stati membri***, i fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività economiche liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) I giornalisti e responsabili editoriali sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di contenuti mediatici affidabili, in particolare per il fatto che comunicano notizie o contenuti di attualità. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale. In particolare, i fornitori di servizi di media e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance) dovrebbero poter confidare in una solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà dei giornalisti di esercitare la loro attività economica e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico potrebbe essere compromessa, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche contribuisce alla tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo

#### *Emendamento*

(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo

particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito **della** loro **missione**, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, **istituire** garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere **la loro missione**, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. **Preferibilmente** tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con **la missione** di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento

particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito **del** loro **mandato**, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a **offerte universali e diversificate, comprese** informazioni di qualità, e a una copertura mediatica **equilibrata e** imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, **che gli Stati membri istituiscano** garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere **il loro mandato**, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. Tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con **il mandato** di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono **sull'applicazione, caso per caso, delle norme in materia di aiuti di Stato, né** sulla competenza degli Stati membri di **definire un mandato ampio e dinamico e di organizzare e** provvedere al finanziamento dei media di servizio

dell'Unione europea.

pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) ***Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire ai responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale tra questi e i proprietari, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale.*** L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse.

#### *Emendamento*

(20) ***È importante garantire che i sistemi nazionali e normativi in Europa operino in modo da assicurare un'indipendenza e un'integrità editoriali effettive. L'integrità dei media può essere favorita promuovendo l'indipendenza editoriale delle imprese del settore dei media, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire che il personale editoriale possa operare liberamente. Tali misure possono contribuire a migliorare le condizioni di concorrenza. L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e a migliorare la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano le norme in materia di responsabilità applicabili ai contenuti editoriali dei servizi di media. Le garanzie dell'indipendenza editoriale non dovrebbero impedire o altrimenti limitare***



*le decisioni dirigenziali qualora lo scopo principale di tali decisioni sia difendere il fornitore di servizi di media o i responsabili editoriali da rischi di responsabilità.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(20 bis)** *La libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media dovrebbero essere rafforzati incoraggiando i fornitori di servizi di media a elaborare e adottare codici di condotta e a garantire il rispetto dei principi etici. Tali codici devono essere elaborati in cooperazione con organizzazioni o associazioni di giornalisti, azionisti, direttori e responsabili editoriali di pubblicazioni e redazioni, e stabiliti con riferimento ai principi etici essenziali specifici della professione giornalistica, nonché ai principi generali di indipendenza, libertà e affidabilità delle informazioni.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(21)** *Per ridurre gli oneri normativi, le microimprese di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup> dovrebbero essere escluse dagli obblighi concernenti le garanzie interne e di informazione, ai fini dell'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. I fornitori di servizi di media dovrebbero inoltre essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro*

*soppresso*



*esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento<sup>51</sup> contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.*

---

<sup>50</sup> *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).*

<sup>51</sup> *GU C [...] del [...], pag. [...].*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui

#### *Emendamento*

(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui

all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. ***Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione.***

all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. ***Pertanto, data l'importanza e la natura ampia delle funzioni conferite direttamente o indirettamente dal presente regolamento a tali autorità, è estremamente importante garantire che le risorse finanziarie, umane e tecniche delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione siano assegnate in modo adeguato e sufficiente per ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero avere piena autorità sull'assunzione e la gestione del personale, che dovrebbe essere assunto in base a norme chiare e trasparenti. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre avere piena autonomia e controllo decisionale in termini di gestione della struttura interna, dell'organizzazione e delle procedure per lo svolgimento efficace delle loro funzioni e l'effettivo esercizio dei loro poteri. Fatte salve le norme e le procedure di bilancio nazionali, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di una dotazione finanziaria annuale distinta. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione sia conferita piena autonomia nella spesa della dotazione loro assegnata per l'espletamento delle rispettive funzioni. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere esercitato in modo trasparente. I conti annuali delle autorità di regolamentazione dovrebbero essere sottoposti a un controllo ex post da parte di un revisore indipendente e resi***

*pubblici. Considerando che le pubblicazioni di carattere giornalistico non sono tradizionalmente soggette a controllo normativo, ai fini del capo III, sezione 2 del presente regolamento, per "servizio di media" si intende qualsiasi servizio di media ad eccezione dei servizi di media che diffondono pubblicazioni di carattere giornalistico, salvo diversa indicazione.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 bis) Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. Tuttavia, il comitato dovrebbe prevedere un ordine del giorno separato relativo all'attuazione della direttiva 2010/13/UE, la quale comporta specificità dovute al processo di attuazione da parte degli Stati membri.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Il comitato dovrebbe riunire **alti** rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato, **d'intesa con la Commissione**, dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori, tra cui in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti.

*Emendamento*

(23) Il comitato dovrebbe riunire rappresentanti **di alto profilo** delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare, **caso per caso, esperti esterni** alle proprie riunioni. **Il comitato dovrebbe avere la possibilità di designare** esperti e osservatori **che parteciperanno alle sue riunioni**, tra cui in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati **e** di paesi del SEE, o **di invitare** delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti.

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il

*Emendamento*

(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il

comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare *e assistere* la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, *in accordo con la Commissione* o su *sua* richiesta, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un *segretariato fornito dalla Commissione. Il segretario della Commissione* dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.

comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, *di propria iniziativa* o su richiesta *della Commissione*, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente *e in modo indipendente* le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un *organismo dell'Unione, un ufficio indipendente apposito del comitato. L'ufficio del comitato europeo per i servizi di media* dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) La cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media è fondamentale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La direttiva 2010/13/UE non prevede però un quadro di cooperazione strutturato per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Dalla revisione del quadro dell'UE per i servizi di media audiovisivi con la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup>, che ne ha esteso l'ambito di applicazione

#### *Emendamento*

(25) La cooperazione normativa tra le autorità o gli organismi indipendenti di regolamentazione dei media è fondamentale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media. La direttiva 2010/13/UE non prevede però un quadro di cooperazione strutturato per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione. Dalla revisione del quadro dell'UE per i servizi di media audiovisivi con la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup>, che ne ha esteso l'ambito di applicazione

alle piattaforme per la condivisione di video, è andata sempre più crescendo l'esigenza di realizzare una stretta collaborazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per risolvere questioni transfrontaliere. Tale esigenza è giustificata anche dalle nuove sfide dell'ambiente dei media dell'UE che il presente regolamento cerca di affrontare, anche conferendo nuove funzioni alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

alle piattaforme per la condivisione di video, è andata sempre più crescendo l'esigenza di realizzare una stretta collaborazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per risolvere questioni transfrontaliere. Tale esigenza è giustificata anche dalle nuove sfide dell'ambiente dei media dell'UE che il presente regolamento cerca di affrontare, anche conferendo nuove funzioni alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione. ***Pertanto, il comitato, in consultazione con la Commissione, può anche stabilire accordi di cooperazione con gli organi, gli uffici, le agenzie e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.***

---

<sup>52</sup> Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato GU L 303, del 28.11.2018, pagg. 69–92.

---

<sup>52</sup> Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato GU L 303, del 28.11.2018, pagg. 69–92.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 26**

#### *Testo della Commissione*

(26) Per assicurare l'applicazione efficace del diritto dell'UE in materia di media, per prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e per evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è fondamentale istituire un quadro di

#### *Emendamento*

(26) ***Nel 2020 il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ha adottato un protocollo d'intesa, ovvero un quadro volontario di cooperazione volto a rafforzare l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di media ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video.***



riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.

***Sulla base di tale quadro volontario***, per assicurare l'applicazione ***completa ed*** efficace del diritto dell'UE in materia di media, per prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e per evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è fondamentale istituire un quadro di riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Considerando 27

##### *Testo della Commissione*

(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup> secondo la procedura ivi stabilita.

##### *Emendamento*

(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello specifico, ***fatto salvo il principio del paese d'origine***, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup> secondo la

procedura ivi stabilita.

---

<sup>53</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

---

<sup>53</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) È fondamentale garantire una prassi regolamentare coerente per il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi **di interesse generale**. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti **di interesse generale** in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le

#### *Emendamento*

(28) È fondamentale garantire una prassi regolamentare coerente per il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE **nonché un'applicazione efficace di questi due strumenti**. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi, **nonché per la relativa corretta applicazione e attuazione**. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere



possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.

informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. ***Tali orientamenti dovrebbero rispettare la competenza degli Stati membri in materia culturale al fine di promuovere il pluralismo dei media, essere basati su principi e non pregiudicare le misure nazionali vigenti relative al rilievo.*** Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(28 bis) La trasparenza della proprietà dei media costituisce un fondamento per monitorare e comprendere il funzionamento del mercato dei media europeo. Le banche dati sulla proprietà dei media possono fungere da sportello unico per i cittadini e gli altri portatori di interessi, fornendo informazioni che consentono di mappare le strutture della proprietà nel mercato.***

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) Al fine di garantire parità di condizioni nella fornitura di diversi servizi di media audiovisivi a fronte degli sviluppi tecnologici del mercato interno, è necessario elaborare prescrizioni tecniche comuni per i dispositivi che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo o trasportano i segnali digitali che trasferiscono i contenuti audiovisivi dalla fonte alla destinazione. In questo contesto è importante evitare che le norme tecniche siano divergenti e creino ostacoli e costi aggiuntivi per il settore e i consumatori, e allo stesso tempo favorire soluzioni affinché siano attuati gli obblighi vigenti in materia di servizi di media audiovisivi.

#### *Emendamento*

(29) Al fine di garantire parità di condizioni nella fornitura di diversi servizi di media audiovisivi a fronte degli sviluppi tecnologici del mercato interno, è necessario elaborare prescrizioni tecniche comuni per i dispositivi, **compresi i telecomandi**, che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo o trasportano i segnali digitali che trasferiscono i contenuti audiovisivi dalla fonte alla destinazione. In questo contesto è importante evitare che le norme tecniche siano divergenti e creino ostacoli e costi aggiuntivi per il settore e i consumatori, e allo stesso tempo favorire soluzioni affinché siano attuati gli obblighi vigenti in materia di servizi di media audiovisivi.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in

#### *Emendamento*

(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti **o con origine** al di fuori dell'Unione, **indipendentemente dai mezzi e dalla distribuzione o**

considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa. A tale riguardo **il coordinamento** tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è **mirato** ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere **rafforzato** e **dotato** di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi **dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5**, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. **È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare** le minacce **alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di concerto con la Commissione, di emettere pareri su tali misure, se del caso.** A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**dall'accesso**, che si rivolgono al pubblico dell'Unione **o lo raggiungono**, qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza pubblica, la difesa **e la salute pubblica, o qualora i loro programmi includano l'istigazione alla violenza o all'odio o la provocazione pubblica a commettere un reato terroristico.** A tale riguardo **la cooperazione** tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è **mirata** ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere **rafforzata** e **dotata** di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata, **sulla base del parere del comitato**, per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. **Su richiesta dell'autorità o dell'organismo di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale competente potrebbe essere invitato dal comitato a intraprendere determinate misure, qualora** le minacce **derivanti da tali servizi di media arrechino pregiudizio o presentino un rischio serio e grave di pregiudizio per diversi Stati membri.** A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis)** *L'intervento del comitato dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e pertanto attivato su richiesta di un numero minimo di membri del comitato da definire nel regolamento interno del comitato stesso. Una volta adottati, i pareri del comitato dovrebbero essere tenuti nella massima considerazione dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione interessati.*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Considerando 30 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 ter)** *Per promuovere la coerenza delle decisioni e facilitare l'eventuale cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, il comitato dovrebbe elaborare una serie di criteri di base relativi ai fornitori di servizi e ai servizi forniti. Tali criteri dovrebbero essere utilizzati dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione nel caso in cui un fornitore di servizi di media esterno all'Unione chieda di essere sottoposto alla giurisdizione di uno Stato membro o sia già soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro. I criteri dovrebbero riguardare, tra l'altro, i contenuti, la proprietà, i legami economici e finanziari, l'indipendenza editoriale dallo Stato o la mancanza della stessa nel paese terzo e dovrebbero consentire alle autorità o agli*

*organismi competenti di identificare i fornitori di servizi di media che rischiano di pregiudicare in modo serio e grave la sicurezza pubblica e la difesa o la salute pubblica o i cui programmi implicano l'istigazione alla violenza o all'odio o la provocazione pubblica a commettere un reato terroristico e, se necessario, impedirne l'ingresso nel mercato dell'UE.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, **senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]**, essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi

#### *Emendamento*

(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, ***i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi devono anche tenere in debita considerazione la libertà di informazione degli utenti, la libertà e il pluralismo dei media, conformemente al regolamento (UE) 2022/2065, e devono contribuire in modo adeguato alla pluralità dei media.*** Anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea

di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>54</sup>. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero *adoperarsi per* esporre le proprie motivazioni prima che la restrizione prenda effetto, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) **2022/XXX [legge sui servizi digitali]**. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) **2022/XXX [legge sui servizi digitali]**.

---

<sup>54</sup> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

con il regolamento (UE) **2022/2065**, e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>54</sup>. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero esporre le proprie motivazioni *dettagliate* prima che la restrizione prenda effetto, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) **2022/2065**. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) **2022/2065**.

---

<sup>54</sup> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i

#### *Emendamento*

(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i



loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria *e senza indebito ritardo*.

loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria *ed entro 24 ore*.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, *riservandosi* allo stesso tempo *la possibilità di non accettare* le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi *possono* fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti della Commissione *possono essere utili* per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

#### *Emendamento*

(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, *compresa la supervisione da parte di un'autorità o di un organismo di regolamentazione di media audiovisivi o di un consiglio della stampa, e a quale supervisione sono soggetti, facendo verificare* allo stesso tempo le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. *Quando un fornitore di servizi di media si dichiara soggetto a requisiti normativi o aderente a meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione, dovrebbe essere in grado di fornire i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione competente o dei rappresentanti del meccanismo di coregolamentazione o di autoregolamentazione. In caso di ragionevoli dubbi, che potrebbero basarsi su informazioni provenienti dalle pertinenti organizzazioni della società civile, ciò consentirebbe alla piattaforma online di dimensioni molto grandi di confermare con tali autorità o organismi che il fornitore di servizi di media è soggetto a tali requisiti o meccanismi. Se del caso, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la*

norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative, **il riconoscimento dello status di pubblicazione di carattere giornalistico utilizzato dai fornitori di servizi di media in taluni Stati membri** o altri codici di condotta pertinenti. **Affinché il sistema di autodichiarazione funzioni efficacemente e sia il più equo e trasparente possibile, i fornitori di servizi di media dovrebbero avere la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto di accettazione della loro dichiarazione da parte di piattaforme online di dimensioni molto grandi. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che definiscano le modalità concrete di reclamo e i requisiti di base di tali meccanismi di reclamo esterni.** Gli orientamenti della Commissione **sono fondamentali** per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, **garantendo consultazioni con le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o gli organismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione**, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(33 bis) Per evitare eventuali abusi del sistema di dichiarazione da parte di fornitori di servizi di media che non rispettano effettivamente le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento, in caso di ripetuta violazione della legge o dei termini e delle**



*condizioni, il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi dovrebbe invalidare la dichiarazione del fornitore di servizi di media e informare l'entità di controllo o di regolamentazione dell'invalidamento di tale dichiarazione. Se il fornitore di servizi di media opera in più di uno Stato membro e viola la legge o i termini e le condizioni in uno Stato membro, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi può informare il comitato, che dovrà segnalare alle autorità e agli organismi di regolamentazione degli altri Stati in cui il fornitore di servizi di media è attivo la situazione creata dal fornitore di servizi di media in questione.*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che **le restrizioni ai** loro contenuti siano spesso **imposte dai** fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.

#### *Emendamento*

(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che **i** loro contenuti siano spesso **oggetto di obiezioni da parte dei** fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione. **In conformità al regolamento (UE) 2022/2065, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, i fornitori di servizi di media dovrebbero avere accesso al meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie**

*ricosciuto nel caso in cui un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi decida di sospendere o altrimenti limitare i contenuti.*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. ***La Commissione può, se opportuno,*** esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta ***le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]*** e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato.

#### *Emendamento*

(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione, ***nonché valutare le eventuali ripercussioni negative di tali iniziative o delle politiche di moderazione dei contenuti da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi sulla libertà e sul pluralismo dei media. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono essere invitati a partecipare alle riunioni organizzate dal comitato e a portare avanti il dialogo in buona fede. La Commissione dovrebbe*** esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta ***i rischi sistemici e le questioni*** emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 e a tale

scopo può chiedere sostegno al comitato.

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(36 bis) Per garantire che il coinvolgimento e il contributo del comitato nel rapporto tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di servizi di media nell'ambiente online sia il più efficace e utile possibile, è estremamente importante che il comitato, su richiesta, abbia il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, compreso lo scambio di informazioni tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di servizi di media.**

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento Considerando 36 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(36 ter) In collaborazione con le agenzie o gli organismi nazionali di regolamentazione, il comitato dovrebbe pubblicare una relazione annuale sulla libertà dei media in ciascuno Stato membro. La relazione deve includere un indice di trasparenza e altri criteri ritenuti necessari per valutare lo stato della libertà dei media, quali l'indipendenza dei mezzi di informazione, il livello di pluralismo dei media, l'accesso dei giornalisti alle informazioni, la sicurezza dei giornalisti, il livello di concentrazione della proprietà dei media, l'efficacia**

*dell'autoregolamentazione dei media, la fiducia del pubblico nei media, l'esistenza di finanziamenti pubblici per i media e il livello di alfabetizzazione mediatica del grande pubblico. La relazione dovrebbe inoltre includere per ciascuno Stato membro suggerimenti basati sui casi di studio scelti in consultazione con le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e volti a migliorare la cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e a promuovere la libertà e il pluralismo dei media nell'Unione. La Commissione dovrebbe tenere conto della relazione e dei suggerimenti all'atto di esaminare le preoccupazioni sistematiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 e può chiedere la cooperazione del comitato a tale riguardo.*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento Considerando 37**

#### *Testo della Commissione*

(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la prioritizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La prioritizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di **un dispositivo** attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei

#### *Emendamento*

(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la prioritizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La prioritizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di **un'interfaccia utente** attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware **quali appositi pulsanti su telecomandi**, o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il

destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di cambiare, in modo semplice e intuitivo, le impostazioni predefinite di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di cambiare, in modo semplice e intuitivo, le impostazioni predefinite di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico. ***Gli elementi dell'interfaccia utente o gli elementi hardware che non sono di per sé collegati al controllo dei servizi di media audiovisivi o all'accesso ad essi non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di consentire la modifica delle impostazioni. Ad esempio, gli elementi dell'interfaccia utente che servono principalmente all'utilizzo del dispositivo, quali guide di menu o pulsanti dedicati alla regolazione del volume o della luminosità, non dovrebbero essere soggetti a tale obbligo.***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(37 bis) I destinatari dei servizi di media incontrano sempre più difficoltà nell'identificare i responsabili editoriali dei contenuti o dei servizi che consumano, in particolare quando accedono ai servizi di media attraverso dispositivi connessi o piattaforme online. La mancata indicazione chiara della responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi di media (ad esempio attraverso l'errata attribuzione di loghi, marchi o altri tratti caratteristici) priva i destinatari dei servizi***

*di media della possibilità di comprendere e valutare le informazioni ricevute, il che costituisce un prerequisito per compiere scelte e formare opinioni ben informate e, di conseguenza, per partecipare attivamente alla democrazia. I destinatari dei servizi di media dovrebbero pertanto essere in grado di identificare facilmente il fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale di un determinato servizio di media su tutti i dispositivi e le interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso e l'uso dei servizi di media.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento Considerando 37 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 ter) I servizi di media audiovisivi sono soggetti a diversi obblighi per soddisfare importanti obiettivi di politica pubblica, quali il sostegno alla diversità culturale e a un ambiente mediatico pluralistico. È pertanto importante che i dispositivi siano progettati in modo da garantire un accesso equo ai servizi di media audiovisivi, sia dal punto di vista degli utenti che dei fornitori di servizi di media. I numeri di canale logico sui tastierini numerici dovrebbero consentire agli utenti di accedere direttamente al servizio di media audiovisivi e contribuire a garantire un accesso equo e diretto a tali servizi.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Considerando 38**

*Testo della Commissione*

(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative **sulle attività** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. **Si tratta, ad esempio, di norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati; oppure di decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media.** Al fine di ridurre il potenziale impatto negativo **sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media** e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

*Emendamento*

(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative **sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno **o possono incidere sulle libertà fondamentali quali definite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.** Al fine di ridurre il potenziale impatto negativo e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, **adeguatezza**, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. **Per quanto riguarda le misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE o altrimenti disciplinate dalle norme in materia di aiuti di Stato, mentre alcune possono incidere sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei servizi mediatici, o sui diritti fondamentali quali definiti nella Carta fondamentale dell'Unione europea, altre possono mirare a proteggere una parte della popolazione (ad esempio misure nazionali volte a proteggere i minori o le minoranze) o la diversità culturale.**

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 39**

*Testo della Commissione*

(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, **su richiesta della Commissione**, qualora le misure nazionali possano incidere sul **funzionamento del mercato interno** dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media **che fornisce** i suoi servizi **a più di uno Stato membro**, oppure nel caso in cui

*Emendamento*

(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri qualora le misure nazionali possano incidere sul **pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale** dei **fornitori di servizi di media nel mercato interno o possano incidere sulle libertà fondamentali quali definite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.** Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura



il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro.

amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media *per* i suoi servizi **forniti al di fuori dei confini nazionali**, oppure nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro, **o nel caso in cui impedisca a un fornitore di servizi di media stabilito in uno Stato membro di fornire servizi o avviare attività in un altro Stato membro.**

### Emendamento 43

#### Proposta di regolamento Considerando 40

##### *Testo della Commissione*

(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato **dei media** che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato **dei media** soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in

##### *Emendamento*

(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica o **in piattaforme online di dimensioni molto grandi che veicolano contenuti forniti da fornitori di servizi di media che controllano l'accesso e la visibilità dei contenuti dei fornitori di servizi di media**



considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione.

in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione. ***Tali norme dovrebbero inoltre tenere conto del mercato dei media nel suo complesso, compreso l'ambiente online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi, nonché delle specificità settoriali, compresa la sostenibilità economica del settore nel suo insieme.***

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Considerando 41

#### *Testo della Commissione*

(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato ***dei media*** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato ***dei media*** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

#### *Emendamento*

(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

## Emendamento 45

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 42**

*Testo della Commissione*

(42) Quando una concentrazione del mercato *dei media* costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>55</sup>, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base della loro valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato *dei media* sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

---

<sup>55</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 43**

*Testo della Commissione*

(43) Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli

*Emendamento*

(42) Quando una concentrazione del mercato costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>55</sup>, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base della loro valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

---

<sup>55</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

*Emendamento*

(43) ***I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai***

organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno *dei media*. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato *dei media*. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato *dei media*, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato *dei media* possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, *su richiesta della Commissione*. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

*processi democratici*. Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Considerando 44**

#### *Testo della Commissione*

(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione

#### *Emendamento*

(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione

dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato **dei media** in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali **individuali** dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali **individuali** nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.

dell'opinione pubblica **concentrandosi sulle attività direttamente connesse alla fornitura di servizi di media, quale la fornitura di informazioni**, tenendo conto dell'ambiente online **e dell'importante ruolo dei fornitori di servizi di media pubblici**. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti. **Si dovrebbe inoltre considerare la concorrenza con le piattaforme online e le emittenti di servizio pubblico finanziate con fondi pubblici, nonché valutare se la concentrazione stimolerebbe gli investimenti a vantaggio della vitalità del mercato dei media.**

#### **Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 45**

*Testo della Commissione*

(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. ***Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione futura di contenuti.*** Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.

*Emendamento*

(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi, ***i titolari dei diritti*** e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience ***o dei consumi e delle prestazioni*** trasparenti, imparziali e verificabili. Invece alcuni nuovi operatori, ***come le piattaforme online***, emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare ***sistemi di misurazione non comparabili e*** asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato. ***Per garantire l'imparzialità nella misurazione, la metodologia utilizzata nella misurazione dell'audience dovrebbe essere sottoposta ad audit da parte di organismi indipendenti.***

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 45 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(45 bis) La capacità delle piattaforme online di offrire contenuti senza esercitare la responsabilità editoriale su di essi e di commercializzare la possibilità di mostrare agli utenti annunci pubblicitari consente loro di***

*agire come concorrenti diretti dei fornitori di servizi di media per i quali effettuano l'intermediazione e la distribuzione dei contenuti. Dato il trasferimento di valore economico a favore delle piattaforme online, la definizione di misurazione dell'audience dovrebbe tenere in considerazione i contenuti consumati dagli utenti dei servizi di media e dagli utenti delle piattaforme online. Ciò garantirà che tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione dei contenuti siano trasparenti in merito alle loro metodologie di misurazione dell'audience, in modo da consentire agli inserzionisti di compiere scelte informate che promuovano la concorrenza.*

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Considerando 46

#### *Testo della Commissione*

(46) Per migliorare la verificabilità e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione. Gli obblighi imposti dal

#### *Emendamento*

(46) Per migliorare la verificabilità, **la comparabilità** e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. **La metodologia e la sua applicazione sono soggette almeno una volta all'anno a un controllo effettuato da un organismo indipendente. Le informazioni devono essere granulari quanto quelle fornite dal resto del mercato dei media, compresi dati non**

presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) **2022/XX [legge sui mercati digitali]**, compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.

**aggregati.** Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione, **nonché la copertura della misurazione.** Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) **2022/1925**, compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Considerando 47

#### *Testo della Commissione*

(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano **possono contribuire** all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso e in particolare con i fornitori di servizi di media, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e

#### *Emendamento*

(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano, **insieme ai fornitori di servizi di media, alle organizzazioni che li rappresentano, ai fornitori di piattaforme online, alla società civile e a qualsiasi altra parte interessata, contribuiscono** all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, **comparabilità**, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con



dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.

tutti i portatori di interessi del caso e in particolare con i fornitori di servizi di media, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Considerando 48

#### *Testo della Commissione*

(48) La pubblicità statale è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media e contribuisce alla loro sostenibilità economica. L'accesso ad essa deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media **di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata**, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre la pubblicità statale può rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocatione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup> non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione

#### *Emendamento*

(48) La pubblicità statale è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media e **fornitori di piattaforme online e** contribuisce alla loro sostenibilità economica. L'accesso ad essa deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre la pubblicità statale può rendere i fornitori di servizi di media **e i fornitori di piattaforme online** vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocatione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media **e i fornitori di piattaforme online**. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup> non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a



di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

---

<sup>56</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

---

<sup>56</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento Considerando 49

#### *Testo della Commissione*

(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di pubblicità statale e risorse pubbliche ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

#### *Emendamento*

(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media **e i fornitori di piattaforme online** e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di pubblicità statale e risorse pubbliche ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. ***I fornitori di servizi di media o le piattaforme online che ricevono fondi pubblici o qualsiasi altro vantaggio economico a fini pubblicitari da paesi terzi presentano annualmente una relazione all'autorità o***

*all'organismo nazionale di regolamentazione. L'autorità competente mette tali relazioni a disposizione del pubblico.* Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media, *preservando* al contempo la qualità dei servizi di media.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media, *garantendo* al contempo la qualità dei servizi di media, *la diversità culturale e linguistica e un livello elevato di protezione dei consumatori.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(a bis) direttiva 2001/29/CE;*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(a ter) direttiva 2019/789/UE;*

## **Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) regolamento (UE) **2022/XXX**  
*[legge sui servizi digitali]*;

*Emendamento*

(d) regolamento (UE) **2022/2065**;

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) regolamento (UE) **2022/XXX**  
*[legge sui mercati digitali]*;

*Emendamento*

(e) regolamento (UE) **2022/1925**;

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II e al capo III, sezione 5, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

*Emendamento*

3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II, al capo III, sezione 5, **e all'articolo 24** purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust,**

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione;

##### *Emendamento*

(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti ***o che decide la linea editoriale generale ed esercita un controllo editoriale su una o più sezioni*** del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione;

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) "fornitore di media di servizio pubblico": fornitore di servizi di media al quale è ***affidata una missione*** di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale ***missione***;

##### *Emendamento*

(3) "fornitore di media di servizio pubblico": fornitore di servizi di media al quale è ***affidato un mandato*** di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale ***mandato***;

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(6 bis) "direttore editoriale": il rappresentante legale del fornitore di servizi di media che si assume la***

*responsabilità legale e di altro tipo per la fornitura di un servizio di media;*

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

(7) "responsabile editoriale": persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media;

##### *Emendamento*

(7) "responsabile editoriale": persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, ***alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale e*** che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media. ***Chiunque eserciti la responsabilità editoriale sui contenuti prodotti dal fornitore di servizi di media, a prescindere dalla sua qualifica o dal suo ruolo, è soggetto agli stessi obblighi e responsabilità di un "responsabile editoriale" ai sensi del presente regolamento;***

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 9

##### *Testo della Commissione*

(9) "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, ***a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;***

##### *Emendamento*

(9) "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo, sia sulla selezione ***dei contenuti*** dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media;

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) "piattaforma online": servizio quale definito all'articolo 3, lettera i), della direttiva (UE) 2022/2065;**

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*;

(10) "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) "autorità o organismo nazionale di regolamentazione": *l'*autorità o *l'*organismo designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;

(12) "autorità o organismo nazionale di regolamentazione": qualsiasi autorità o organismo designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 13**

*Testo della Commissione*

(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media;

*Emendamento*

(13) "concentrazione del mercato **che potrebbe avere un impatto significativo sul pluralismo** dei media **e sull'indipendenza editoriale**": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media;

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 14**

*Testo della Commissione*

(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la **relativa** pianificazione, produzione o distribuzione di contenuti;

*Emendamento*

(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati **comparabili** relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media, **dei programmi o delle piattaforme online, per determinare le dimensioni, la portata e la frequenza dell'audience** per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità **concernenti** la pianificazione, **acquisizione, vendita**, produzione, **diffusione** o distribuzione di contenuti;

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 15**

*Testo della Commissione*

(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità

*Emendamento*

(15) "pubblicità statale": l'inserimento, **la promozione**, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media **o piattaforma online**, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto

pubblica nazionale o regionale, quali governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale **con più di 1 milione di abitanti**;

di qualsiasi autorità pubblica **a livello dell'Unione**, nazionale o regionale, quali **la Commissione europea**, governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale **in cui lo Stato è coinvolto nelle attività quotidiane o esercita un'influenza o un controllo sulle strategie pubblicitarie**;

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Capo II – Titolo

#### *Testo della Commissione*

Diritti e doveri dei fornitori e dei destinatari dei servizi di media

#### *Emendamento*

Diritti e doveri dei fornitori e dei destinatari dei servizi di media **[rilievo dei servizi di media di interesse generale]**

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 3

#### *Testo della Commissione*

I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico.

#### *Emendamento*

I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere **e avere accesso a** una pluralità di notizie e contenuti di attualità, **nella loro lingua e relativi ai loro riferimenti culturali**, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico;

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)



***Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi e audio di interesse generale, al fine di tutelare il diritto dei consumatori di accedere a un'ampia gamma di fonti di informazioni.***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle **consentite dal** diritto dell'Unione.

#### *Emendamento*

1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle **che sono in conformità con il** diritto dell'Unione.

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere b) e c). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere b) e c).

#### *Emendamento*

3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere b) e c). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere b) e c). ***Ogni autorità o organismo indipendente che gestisce reclami a***

*norma del presente articolo agisce in maniera pienamente indipendente, rimane libero da influenze esterne dirette o indirette e non chiede né accetta istruzioni nello svolgimento delle sue funzioni e nell'esercizio dei suoi poteri a norma del presente regolamento.*

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata in maniera tale da vietare, limitare o pregiudicare la prestazione o l'uso di servizi cifrati.*

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I fornitori di media di servizio pubblico **forniscono** in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con **la** loro **missione** di servizio pubblico.

1. **Gli Stati membri garantiscono che** i fornitori di media di servizio pubblico **forniscano** in modo imparziale **e indipendente** una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con **il** loro **mandato** di servizio pubblico.

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e

Il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e

sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati **stabiliti in anticipo** dalla normativa nazionale.

sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati, **che garantiscano il pluralismo dei media, stabiliti** dalla normativa nazionale.

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento **della loro missione** di servizio pubblico. Tali risorse sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento **del loro mandato** di servizio pubblico **e per il conseguimento degli obiettivi da esso previsti**. Tali risorse **e il processo mediante il quale sono assegnate** sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. I fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti:

#### *Emendamento*

1. I fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi, **comprese nella misura del possibile le persona con disabilità**, le informazioni **dettagliate, complete e aggiornate, in particolare le** seguenti:

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) la ragione sociale e i dati di contatto;

*Emendamento*

(a) la ragione sociale e i dati di contatto, **la sede legale, la forma giuridica e i nomi dei loro rappresentanti legali;**

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c bis) se la loro proprietà diretta o effettiva è detenuta dal governo, da un'istituzione statale, da un'impresa statale o da un altro organismo pubblico;**

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c ter) gli interessi commerciali, altri legami societari o le attività professionali dei loro proprietari in altri fornitori di servizi di media;**

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di **garantire** l'indipendenza delle decisioni editoriali **individuali**. In particolare, tali

2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di **proteggere** l'indipendenza delle decisioni editoriali. In particolare, tali misure

misure *mirano* a garantire:

*possono mirare* a garantire:

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) che *i* responsabili editoriali *siano liberi* di prendere decisioni editoriali *individuali* nell'esercizio della loro attività professionale; e

##### *Emendamento*

(a) che *sia tutelata la libertà dei* responsabili editoriali *e, se del caso, dei direttori editoriali* di prendere decisioni editoriali nell'esercizio della loro attività professionale, *compreso l'esercizio della responsabilità affidata al direttore editoriale*; e

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, *effettivo o potenziale*.

##### *Emendamento*

(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi.

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(b bis) l'elaborazione di codici di condotta, in collaborazione con organizzazioni o associazioni di giornalisti, azionisti, direttori editoriali e responsabili editoriali di pubblicazioni e redazioni. Tali codici di condotta sono in linea con norme ampiamente riconosciute e accettate in materia di giornalismo*

*professionale ed etico, come le norme di tipo ISO. Il comitato incoraggia tutti i suddetti soggetti a sottoscrivere e rispettare gli impegni di cui ai codici di condotta.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di media che costituiscono microimprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 90**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

**1. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE sono responsabili dell'applicazione del capo III del presente regolamento.**

*Emendamento*

**1. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE sono responsabili dell'applicazione del capo III del presente regolamento, *salvo diversa indicazione.***

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro**

*Emendamento*

**3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro**

assegnate ai sensi del presente regolamento.

assegnate ai sensi del presente regolamento. ***Viene garantita l'autonomia organizzativa e funzionale delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione.***

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Ove necessario per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di adeguati poteri di indagine in relazione alla condotta di persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il **capo III**.

#### *Emendamento*

Ove necessario per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento ***e nel rispetto di tutti i diritti e gli interessi***, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di adeguati poteri di indagine in relazione alla condotta di persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il **presente regolamento**.

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni **proporzionate e necessarie** per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona **che**, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, possa ragionevolmente **essere** in possesso delle informazioni necessarie.

#### *Emendamento*

Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni **e i dati proporzionati e necessari** per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona **di cui**, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, **si** possa ragionevolmente **presumere che sia** in possesso delle informazioni necessarie.

## Emendamento 94

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Ove necessario per lo svolgimento delle loro funzioni a norma del presente regolamento, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di opportuni poteri per consultare altre autorità nazionali di controllo competenti, compresi i coordinatori dei servizi digitali istituiti dal regolamento (UE) 2022/2065 e le autorità competenti per la protezione dei dati, nel contesto delle loro indagini e valutazioni della conformità. Tali poteri comprendono in particolare il potere di cooperare con diverse autorità di controllo competenti, ciascuna delle quali agisce nei rispettivi settori di competenza.*

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter.** *Gli Stati membri affidano alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione competenti lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento regolare di una banca dati online sulla proprietà dei media in ciascuno Stato membro, che contenga dati disaggregati sui diversi tipi di media. Tali banche dati sono rese pubbliche.*

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il comitato sostituisce il gruppo dei

2. Il comitato sostituisce il gruppo dei



regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) istituito con la direttiva 2010/13/UE, al quale succede.

regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) istituito con la direttiva 2010/13/UE, al quale succede.

***Tuttavia, il comitato prevede un ordine del giorno separato relativo all'attuazione della direttiva 2010/13/UE, la quale comporta specificità dovute al processo di attuazione da parte degli Stati membri.***

## **Emendamento 97**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.

#### *Emendamento*

Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione ***nazionale o europea***, persona o organismo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.

## **Emendamento 98**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 - paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato è composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE.

#### *Emendamento*

1. Il comitato è composto da rappresentanti ***di alto profilo*** delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE.

## **Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.

*Emendamento*

4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente ***o dai suoi vicepresidenti***. Il comitato elegge un presidente ***e fino a quattro vicepresidenti*** tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ***e dei vicepresidenti*** ha una durata di due anni.

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Per garantire continuità, il comitato può eleggere un gruppo direttivo composto da un presidente, un vicepresidente e altri tre membri, compreso il presidente uscente. Il regolamento interno del comitato precisa i ruoli, le funzioni e le procedure per la nomina dei membri del gruppo direttivo.***

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. ***La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa a tutte le attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato*** tiene informata la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione nella preparazione del suo

5. ***Il*** comitato tiene informata la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione ***in particolare*** nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.

programma di lavoro e dei principali risultati.

### **Emendamento 102**

#### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. ***D'intesa con la Commissione***, il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni.

##### *Emendamento*

6. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni.

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 8**

##### *Testo della Commissione*

8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, ***d'intesa con la Commissione***.

##### *Emendamento*

8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo**

##### *Testo della Commissione*

***Segretariato*** del comitato

##### *Emendamento*

***Ufficio di presidenza*** del comitato

### **Emendamento 105**

#### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il comitato ***dispone di un segretariato, che è messo a disposizione***

##### *Emendamento*

1. Il comitato è ***coadiuvato da un ufficio di presidenza, indipendente*** dalla

dalla Commissione.

Commissione.

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il compito principale *del segretariato* consiste nel contribuire all'espletamento delle funzioni del comitato stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 2010/13/UE.

#### *Emendamento*

2. Il compito principale *dell'ufficio di presidenza* consiste nel *fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato al fine di* contribuire all'espletamento delle funzioni del comitato stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 2010/13/UE.

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. *Il segretariato fornisce sostegno amministrativo e organizzativo alle attività del comitato. Il segretariato assiste inoltre il comitato nell'espletamento delle sue funzioni.*

#### *Emendamento*

3. *L'ufficio di presidenza agisce su istruzioni del comitato e dispone di risorse umane e finanziarie sufficienti.*

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle *norme* nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:

#### *Emendamento*

Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle *misure* nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:

## Emendamento 109

### Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. ***Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;***

#### *Emendamento*

(c) fornisce consulenza alla Commissione, ***di propria iniziativa o*** ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza;

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

#### *Emendamento*

(d) ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

## Emendamento 111

### Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

(e) ***d'intesa con la Commissione,*** elabora pareri in merito a:

#### *Emendamento*

(e) elabora pareri in merito a:

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – comma 1 – lettera e – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) richieste di cooperazione *e assistenza reciproca* tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;

##### *Emendamento*

i) richieste di cooperazione tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;

## Emendamento 113

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – comma 1 – lettera f – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

(f) su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:

##### *Emendamento*

(f) *su propria iniziativa o* su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:

## Emendamento 114

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – comma 1 – lettera f – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) misure nazionali che possono incidere sul *funzionamento del mercato interno dei* servizi di media, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

##### *Emendamento*

i) misure nazionali che possono incidere sul *pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei fornitori di* servizi di media *nel mercato interno o sulle libertà fondamentali definite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

## Emendamento 115

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – comma 1 – lettera f – punto ii

*Testo della Commissione*

ii) concentrazioni del mercato **dei media** che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

*Emendamento*

ii) concentrazioni del mercato **con un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale** che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – comma 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato **dei media** soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;

*Emendamento*

(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;

***Nell'adottare le decisioni di cui alla lettera g), il comitato basa i pareri e le decisioni sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), che individua, analizza e valuta attentamente gli eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media in un determinato Stato membro. Il comitato prende inoltre in considerazione la relazione della Commissione sullo Stato di diritto e le valutazioni indipendenti della libertà e del pluralismo dei media negli Stati membri, come l'indice sulla libertà di stampa nel mondo;***

**Emendamento 117**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 12 – comma 1 – lettera h – punto ii**

#### *Testo della Commissione*

ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

#### *Emendamento*

ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato **con un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale**, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

## **Emendamento 118**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – comma 1 – lettera l**

#### *Testo della Commissione*

(l) organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile **e ne riferisce i risultati alla Commissione**, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;

#### *Emendamento*

(l) organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;

## **Emendamento 119**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – comma 1 – lettera m**

#### *Testo della Commissione*

(m) promuove lo scambio delle migliori prassi **relative** all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(m) promuove lo scambio delle migliori prassi **e incoraggia il rispetto dei codici di condotta vigenti relativi** all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento.

## **Emendamento 120**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – comma 1 – lettera m bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(m bis) In consultazione con la Commissione, può collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi pertinenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dell'espletamento delle proprie funzioni, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. A tal fine, il comitato può stabilire accordi di lavoro.***

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione o assistenza reciproca in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione (***scambio di informazioni e/o*** assistenza reciproca) in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Le richieste di cooperazione o **assistenza reciproca**, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.

*Emendamento*

3. Le richieste di cooperazione, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) qualora la richiesta non sia debitamente giustificata e proporzionata.***

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 13 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, ***d'intesa con la Commissione*** il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1.

#### *Emendamento*

2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1, ***o giustifica le ragioni per cui non sono state intraprese.***

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

#### *Emendamento*

3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese ***o pianificate o al rifiuto di intraprendere un'azione,*** a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

## Emendamento 127

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con

#### *Emendamento*

4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con

tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere, *d'intesa con la Commissione*, senza indebito ritardo.

tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere senza indebito ritardo.

## **Emendamento 128**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi e in stretta collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

#### *Emendamento*

1. Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi, *se del caso*, e in stretta collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

## **Emendamento 129**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) il debito rilievo da dare ai servizi di media audiovisivi *di interesse generale* a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE;

#### *Emendamento*

(a) il debito rilievo da dare ai servizi di media audiovisivi a norma dell'articolo 7 bis *e dell'articolo 13, paragrafo 1*, della direttiva 2010/13/UE *e la relativa corretta applicazione e attuazione*;

## **Emendamento 130**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

*Emendamento*

(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, **comprese le imprese figlie, le consociate e le imprese madri**, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

**Emendamento 131**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. **Il comitato assiste la Commissione a tale proposito, se richiesto.**

*Emendamento*

3. La Commissione, **assistita dal comitato**, può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.

**Emendamento 132**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il comitato **promuove** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di **agevolare** lo sviluppo di norme tecniche relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.

*Emendamento*

4. Il comitato **agevola** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di **promuovere** lo sviluppo di norme tecniche **armonizzate a livello dell'UE** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.

## **Emendamento 133**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Il comitato pubblica una relazione annuale sullo stato della libertà dei media, compresa la trasparenza della proprietà dei media, in ciascuno Stato membro e tiene scambi periodici di buone pratiche in tali settori. Il comitato si avvale delle banche dati nazionali sulla trasparenza della proprietà dei media di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della più recente relazione della Commissione sullo Stato di diritto e consulta i pertinenti portatori di interessi, comprese organizzazioni dei media e gruppi della società civile, al fine di elaborare i criteri pertinenti per la relazione.***

## **Emendamento 134**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Le agenzie o gli organismi nazionali di regolamentazione forniscono al comitato i dati e le informazioni pertinenti necessari per redigere la relazione annuale sulla libertà dei media come indicato al paragrafo 4 bis. Tali informazioni dovrebbero essere fornite prontamente e in un formato compatibile con le prescrizioni del comitato in materia di relazioni da presentare.***

## **Emendamento 135**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – titolo**

*Testo della Commissione*

Coordinamento delle misure relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione

*Emendamento*

Coordinamento delle misure relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori **o provenienti dall'esterno** dell'Unione

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento  
Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il comitato **coordina le misure delle** autorità o **degli** organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica **e** la difesa.

*Emendamento*

1. **Fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 2010/13/UE**, il comitato **agevola la cooperazione tra le** autorità o **gli** organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori **o provenienti dall'esterno** dell'Unione che, **indipendentemente dai mezzi di distribuzione o accesso, mirano o** si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione **della natura** del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, la difesa **e la salute pubblica, o qualora i loro programmi includano l'istigazione alla violenza o all'odio o la provocazione pubblica a commettere un reato terroristico.**

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento  
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Ferma restando la possibilità di una richiesta diretta da parte dell'autorità**

*o dell'organismo nazionale di regolamentazione di un paese di destinazione all'autorità o all'organismo nazionale di regolamentazione competente a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, se un fornitore di servizi di media audiovisivi stabilito o con origine al di fuori dell'Unione è soggetto alla giurisdizione territoriale di uno Stato membro dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2010/13/UE e fatte salve le procedure previste dall'articolo 3 di tale direttiva, un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un paese di destinazione può chiedere al comitato di emettere un parere che inviti le autorità o gli organismi dello Stato membro competente ad adottare misure adeguate riguardanti tale fornitore di servizi di media.*

*Il coinvolgimento del comitato avviene su richiesta di un numero minimo di membri del comitato, da definire nel regolamento interno del comitato stesso insieme ai procedimenti pertinenti. Nell'elaborazione del proprio parere, il comitato conferma il rispetto delle seguenti condizioni:*

- i) è comprovato che il servizio di media audiovisivo pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza nazionale e della difesa, la salute pubblica, o che il contenuto del fornitore di servizi di media audiovisivi viola in modo manifesto, serio e grave l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva AVMS.*
- ii) il servizio di media audiovisivo arreca pregiudizio o presenta un rischio grave e serio di pregiudizio per diversi Stati membri o per l'Unione.*

**Emendamento 138**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Il coordinamento delle misure e i pareri del comitato non pregiudicano la competenza e la responsabilità degli Stati membri di valutare i rischi e le minacce alla loro sicurezza pubblica e alla difesa nazionale che possono essere posti dai servizi di media provenienti dall'esterno dell'UE.***

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Il comitato, d'intesa con la Commissione, può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. Tutte*** le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.

***2. Fermi restando i poteri ad esse conferiti dal diritto nazionale, le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato emessi a norma dei paragrafi 1 e 1 bis. L'autorità o l'organismo competente motiva l'eventuale decisione di non intraprendere le azioni raccomandate.***

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, nel decidere di intervenire nei confronti di un fornitore di servizi di media con origine al di fuori dell'Unione, tengano debitamente in considerazione:***

*i) una decisione adottata nei confronti di tale fornitore da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro; e/o*

*ii) un parere del comitato relativo a tale fornitore e adottato sulla base del paragrafo 1.*

## **Emendamento 141**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) sono soggetti *a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri*, o *aderiscono a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali* ampiamente riconosciuto e accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri.

#### *Emendamento*

(c) sono soggetti *alla supervisione di un'autorità o di un organismo di regolamentazione nazionale indipendente o alla supervisione di un meccanismo di autoregolamentazione o coregolamentazione ampiamente riconosciuto e accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri per l'esercizio della responsabilità editoriale e il rispetto delle norme editoriali.*

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*1 bis. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi prevedono una funzionalità che consenta di rendere pubbliche e facilmente accessibili le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1.*

## **Emendamento 143**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Ai fini della lettera c), i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi prevedono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di indicare il nome e i dati di contatto delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione pertinenti o dei rappresentanti dei meccanismi di coregolamentazione o di autoregolamentazione. Tali informazioni sono rese pubbliche.***

**Emendamento 144**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. Le autodichiarazioni di cui al paragrafo 1 devono essere facilmente verificabili e sono ritenute valide solo se le entità di vigilanza o di controllo di cui al paragrafo 1, lettera c), possono confermare l'adesione del dichiarante ai regolamenti e/o ai codici di condotta.***

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies. Se un fornitore di servizi di media ha ripetutamente violato il diritto nazionale o europeo o se i suoi contenuti sono stati spesso sospesi o limitati a causa di una violazione dei termini e condizioni di cui al paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto***

*grandi possono invalidare la dichiarazione del fornitore di servizi di media. Se invalida la dichiarazione di cui al paragrafo 1, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi informa l'entità di vigilanza o di regolamentazione e il comitato.*

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 sexies. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché i loro processi di moderazione garantiscano la libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà dei media e il pluralismo delle notizie e delle informazioni dei fornitori di servizi di media ai sensi dell'articolo 2, punto 2), anche attraverso risorse umane e finanziarie adeguate e sufficienti e una formazione specifica sulla diversità linguistica e culturale.*

## Emendamento 147

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a **contenuti forniti** da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti

2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere **o limitare in altro modo** la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a **qualsiasi contenuto fornito** da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali

contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*, adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, prima che la sospensione abbia effetto.

contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065, adotta ***immediatamente*** tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/2065, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione ***dettagliata*** di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 ***e dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2065, se possibile*** prima che la sospensione ***o la limitazione*** abbia effetto ***e senza indebito ritardo***.

## Emendamento 148

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Nel caso in cui i fornitori di una piattaforma online di dimensioni molto grandi successivamente decidano di sospendere o altrimenti limitare i contenuti di un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, essi ne forniscono una motivazione dettagliata per iscritto.***

## Emendamento 149

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento

3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento

(UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media che hanno **presentato** una dichiarazione ai sensi **del paragrafo 1** del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità **e** senza indebiti ritardi.

(UE) 2019/1150 **o degli articoli 20 e 86 del regolamento (UE) 2022/2065** da fornitori di servizi di media che hanno una dichiarazione **valida** ai sensi **dei paragrafi 1 e 1 quater** del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità **ed entro 24 ore. Qualora il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi non prenda in esame il reclamo entro 24 ore per motivi di forza maggiore o per ragioni oggettivamente giustificate, ne informa** senza indebiti ritardi **il fornitore di servizi di media.**

## Emendamento 150

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Se un fornitore di servizi di media **che ha presentato** una dichiarazione ai sensi **del paragrafo 1** ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole per porre fine a restrizioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media **può comunicare** l'esito di tali scambi al comitato.

#### *Emendamento*

4. Se un fornitore di servizi di media ha una dichiarazione **valida** ai sensi **dei paragrafi 1 e 1 quater** ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole **entro un termine ragionevole** per porre fine a restrizioni o sospensioni ingiustificate **con effetto immediato** ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media **comunica** l'esito di tali scambi al comitato. **Il comitato può richiedere documenti supplementari qualora constati che le informazioni fornite da piattaforme online di dimensioni molto grandi nell'ambito dei dialoghi significativi ed efficaci non sono sufficienti o adeguate. Se non si può giungere a una soluzione amichevole, il fornitore di servizi di media**

*può presentare un reclamo dinanzi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2065, fermo restando il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.*

## **Emendamento 151**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

5. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi rendono disponibili al pubblico, con cadenza annuale, informazioni riguardanti:

##### *Emendamento*

5. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi rendono disponibili al pubblico, **almeno** con cadenza annuale, informazioni **dettagliate** riguardanti:

## **Emendamento 152**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni; **e**

##### *Emendamento*

(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni;

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni.

##### *Emendamento*

(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni, **e**

## Emendamento 154

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) i casi e i motivi di rifiuto delle dichiarazioni presentate da qualsiasi fornitore di servizi di media ai sensi del paragrafo 1 bis del presente articolo.***

## Emendamento 155

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione ***può pubblicare*** degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione ***pubblica*** degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

## Emendamento 156

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di

1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi ***derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del***



autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

*loro servizio e dei relativi sistemi* e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere, *nonché le eventuali ripercussioni negative di tali iniziative o delle politiche di moderazione dei contenuti sulla libertà e sul pluralismo dei media. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi avviano il dialogo in buona fede e possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato.*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo.

#### *Emendamento*

2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo. *La Commissione tiene in considerazione tali risultati per valutare la conformità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi con i loro obblighi di riduzione dei rischi sistemici ai sensi dell'articolo 35 della legge sui servizi digitali.*

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*2 bis. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al comitato tutte le informazioni necessarie, quando richieste, ai fini del coinvolgimento del comitato ai sensi del presente regolamento.*

## Emendamento 159

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo **o** interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.

#### *Emendamento*

1. Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo, interfaccia utente **o telecomando** che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze **e** nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE. ***Gli elementi del dispositivo, dell'hardware o dell'interfaccia utente che non sono di per sé direttamente collegati al controllo dei servizi di media audiovisivi o all'accesso ad essi non sono soggetti alla presente disposizione.***

## Emendamento 160

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Quando commercializzano i dispositivi **e** le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente le impostazioni **predefinite che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.**

#### *Emendamento*

2. Quando commercializzano i dispositivi, le interfacce utente **e i telecomandi** di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità **basata su software** che consenta agli utenti di modificare liberamente, **gratuitamente** e facilmente le impostazioni ai **sensi del paragrafo 1 del presente articolo.**

## Emendamento 161

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 19 bis**

***Diritto all'identificazione del fornitore di servizi di media***

- 1. I destinatari dei servizi di media hanno il diritto di identificare facilmente il fornitore di servizi di media su qualsiasi dispositivo e interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media e il loro utilizzo.***
- 2. I fabbricanti di dispositivi e i fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media e il loro utilizzo provvedono affinché l'identità del fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi sia chiaramente visibile contestualmente ai contenuti e ai servizi offerti.***

**Emendamento 162**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere ***sulle attività*** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.

1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere ***sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale*** dei fornitori di servizi di media nel mercato interno ***o sulle libertà fondamentali definite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*** è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, ***adeguate***, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.

## Emendamento 163

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. Qualsiasi procedura nazionale utilizzata ai fini della preparazione o dell'adozione di una misura regolamentare o amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta a scadenze chiare stabilite in anticipo.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 164

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Se la Commissione ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

*Emendamento*

4. Se la Commissione ne fa richiesta **oppure di sua iniziativa**, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale **di cui al paragrafo 1** possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico. **Se un fornitore di servizi di media interessato individualmente e direttamente da tale misura ne fa richiesta, il comitato elabora un parere sulla misura.**

## Emendamento 165

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente **su** un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.

*Emendamento*

5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura **di cui al paragrafo 1** che incide individualmente e direttamente **sulle attività di** un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.

**Emendamento 166**

**Proposta di regolamento  
Articolo 21 – titolo**

*Testo della Commissione*

Valutazione delle concentrazioni **del**  
mercato **dei media**

*Emendamento*

Valutazione delle concentrazioni **di**  
mercato

**Emendamento 167**

**Proposta di regolamento  
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni **del** mercato **dei media** che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme:

*Emendamento*

Nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni **di** mercato che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme:

## Emendamento 168

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) impongono alle parti di una concentrazione **del** mercato **dei media** che potrebbe avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;

##### *Emendamento*

(b) impongono alle parti di una concentrazione **di** mercato che potrebbe avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;

## Emendamento 169

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) ***designano l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione quale responsabile della valutazione dell'impatto di una concentrazione soggetta a notifica sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o*** garantiscono il coinvolgimento dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione in tale valutazione;

##### *Emendamento*

(c) garantiscono il coinvolgimento dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione in tale valutazione;

## Emendamento 170

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica delle concentrazioni **del** mercato **dei media** che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e per la

##### *Emendamento*

(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica delle concentrazioni **di** mercato che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e per la valutazione dell'impatto

valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

## Emendamento 171

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) tengono in considerazione il mercato dei media nel suo complesso, compreso l'ambiente online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi.***

## Emendamento 172

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei **media** sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori **e dei servizi** sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online, **in particolare delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, dei media di servizio pubblico, del mercato pubblicitario** e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media. **Per valutare l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, è effettuata una valutazione dei rischi per individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media nello Stato membro interessato. Tale valutazione è specifica e proporzionata.**

## Emendamento 173

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure **adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali**;

#### *Emendamento*

(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure di **cui all'articolo 6**;

## Emendamento 174

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sui fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni **del mercato dei media** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale **da parte delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione**.

#### *Emendamento*

3. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sui fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni **di mercato con un impatto significativo** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

## Emendamento 175

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione **consulta** preventivamente il comitato su qualsiasi parere o decisione che intenda adottare per valutare l'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione **del mercato dei media**

#### *Emendamento*

4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione **può consultare** preventivamente il comitato su qualsiasi parere o decisione che intenda adottare per valutare l'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione **di mercato** soggetta a



soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.

notifica, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.

## Emendamento 176

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. ***Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione di cui al paragrafo 4, il comitato*** elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità consultante e alla Commissione.

#### *Emendamento*

5. ***Nel caso in cui sia consultato il comitato ai sensi del*** paragrafo 4, ***esso*** elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità consultante e alla Commissione ***entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione.***

## Emendamento 177

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 ***tiene nella massima*** considerazione il parere di cui al paragrafo 5. ***Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere.*** Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia.

#### *Emendamento*

6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 ***può tenere in*** considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia.

## Emendamento 178

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – titolo**

*Testo della Commissione*

Pareri sulle concentrazioni **del** mercato **dei media**

*Emendamento*

Pareri sulle concentrazioni **di** mercato

**Emendamento 179**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. ***In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato***, su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione **del** mercato **dei media** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni **del** mercato **dei media** che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno **dei servizi di media**.

*Emendamento*

1. ***Il comitato, di propria iniziativa*** o su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione **di** mercato **avente un'incidenza significativa** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, **e sulla valutazione dei rischi concernente i rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media nello Stato membro interessato, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a)**. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni **di** mercato **aventi un impatto significativo sul pluralismo** dei media **e sull'indipendenza editoriale** che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno.

**Emendamento 180**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I pareri del comitato e, **se del caso**,

*Emendamento*

3. I pareri del comitato e della

della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

Commissione sono resi disponibili al pubblico.

## Emendamento 181

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.

#### *Emendamento*

1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, **comparabilità**, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. **Per garantire l'imparzialità della misurazione, i sistemi di misurazione dell'audience sono eseguiti da terzi o da organismi di autoregolamentazione indipendenti.**

## Emendamento 182

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e **inserzionisti**, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.

#### *Emendamento*

2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, **ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943**, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media, agli inserzionisti, **ai titolari dei diritti** nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media, **inserzionisti e titolari dei diritti**, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate **sui dati raccolti e** sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. **La metodologia e la sua applicazione sono soggette almeno una volta all'anno a un controllo effettuato da un organismo indipendente. Le informazioni devono essere granulari**

*quanto quelle fornite dal resto del mercato dei media, compresi dati non aggregati.* La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy. *I titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media hanno accesso gratuito ai dati sui consumi e sulle prestazioni raccolti in relazione ai loro programmi e servizi.*

## Emendamento 183

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. *Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media,* organizzazioni che li rappresentano e a qualsiasi altra parte interessata, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti.

#### *Emendamento*

3. *I fornitori di servizi di media, insieme ai* fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, *ai fornitori di piattaforme online,* organizzazioni che li rappresentano, *alla società civile* e a qualsiasi altra parte interessata, *elaborano codici di condotta, con il sostegno delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione,* al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti. *Nell'elaborazione dei codici di condotta si dovrebbe prestare particolare attenzione ai media di piccole dimensioni per garantire un'adeguata misurazione della loro audience.*

## Emendamento 184

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

#### *Emendamento*

4. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, *tenendo conto nel contempo dei codici di condotta a livello*

## **Emendamento 185**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience e altre parti interessate.

#### *Emendamento*

5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, ***i fornitori di servizi di media, i fornitori di piattaforme online*** e altre parti interessate.

## **Emendamento 186**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.

#### *Emendamento*

1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media ***e fornitori di piattaforme online*** a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.

## **Emendamento 187**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Le autorità pubbliche, **compresi i governi nazionali, federali o regionali**, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali **di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti**, pubblicano informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che includono almeno i seguenti dettagli:

*Emendamento*

2. Le autorità pubbliche, **comprese quelle a livello di Unione, nazionale, federale o regionale**, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali **in cui lo Stato è coinvolto nelle attività quotidiane o esercita un'influenza o un controllo sulle strategie pubblicitarie** o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali pubblicano **con mezzi elettronici e di facile utilizzo** informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media **e fornitori di piattaforme online**, che includono almeno i seguenti dettagli:

**Emendamento 188**

**Proposta di regolamento  
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media **da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari**;

*Emendamento*

(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media **o dei fornitori di piattaforme online che hanno ricevuto pubblicità statale**;

**Emendamento 189**

**Proposta di regolamento  
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) l'importo totale annuale speso, **nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media**.

*Emendamento*

(b) l'importo totale annuale speso;

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) gli importi spesi per ciascun  
fornitore di servizi di media;*

**Emendamento 191**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. I fornitori di servizi di media o le  
piattaforme online che ricevono fondi  
pubblici o qualsiasi altro vantaggio  
economico a fini pubblicitari da paesi  
terzi presentano annualmente all'autorità  
o all'organismo nazionale di  
regolamentazione una relazione  
contenente almeno i dati seguenti:*

*(a) il nome delle entità che concedono  
fondi pubblici;*

*(b) l'importo annuale totale dei fondi  
pubblici concessi.*

*L'autorità o l'organismo nazionale di  
regolamentazione mette a disposizione del  
pubblico le informazioni comunicate a  
norma del presente paragrafo.*

**Emendamento 192**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) una panoramica delle misure  
adottate dai fornitori di servizi di media al  
fine di garantire l'indipendenza delle  
decisioni editoriali *individuali*.

(c) una panoramica delle misure  
adottate dai fornitori di servizi di media al  
fine di garantire l'indipendenza delle  
decisioni editoriali.

## Emendamento 193

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, la Commissione valuta l'attuazione dell'articolo 7. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti.***

## Emendamento 194

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19, ***paragrafo 2***, a decorrere dal [48 mesi dopo l'entrata in vigore].

Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19 a decorrere dal [48 mesi dopo l'entrata in vigore].



**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE  
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nella preparazione della relazione il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità:

<b>Entità</b>
Alliance de la Presse d'Information Générale
France Télévisions
Association of Commercial Television (ACT)
Coopérative de la presse Magazine
Groupe Bouygues/TF1
Radio France
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)
Eurocinéma
Messageries Lyonnaises de la Presse
Fédération Nationale de la Presse d'information Spécialisée (FNPS)
European Magazine Media Association & European Newspapers Publishers Association (EMMA/ENPA)
News Media Europe
Google/YouTube
The Walt Disney Company
European Broadcasting Union
Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM)
Vivendi/Canal +

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione di un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica della direttiva 2010/13/UE	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	CULT 17.10.2022	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	IMCO 17.10.2022	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	16.3.2023	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Geoffroy Didier 23.11.2022	
<b>Esame in commissione</b>	28.3.2023	22.5.2023
<b>Approvazione</b>	29.6.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 34 -: 4 0: 3	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, Francisco Guerreiro, Tsvetelina Penkova, Catharina Rinzema, Kosma Złotowski	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Asger Christensen, Nicolás González Casares, Grzegorz Tobiszowski	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
ECR	Eugen Jurzyca
ID	Alessandra Basso, Marco Campomenosi
PPE	Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Asger Christensen, Catharina Rinzema
S&D	Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Nicolás González Casares, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose
The Left	Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak

4	-
ECR	Beata Mazurek, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski
PPE	Arba Kokalari

3	0
ID	Virginie Joron
Renew	Svenja Hahn
The Left	Kateřina Konečná

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

20.7.2023

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))

Relatrice per parere (\*): Ramona Strugariu

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La libertà e il pluralismo dei media sono la colonna portante di ogni democrazia funzionante basata sullo Stato di diritto. Nonostante il ruolo sempre più importante svolto dai media nella nostra società, il giornalismo indipendente e la libertà e il pluralismo dei media si scontrano con ostacoli sempre maggiori. Giornalisti, responsabili editoriali ed editori sono oggetto di crescenti pressioni da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti, nonché di potenti individui ed entità commerciali. Secondo i risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media del 2022, la pluralità dei mercati, l'inclusività sociale e l'indipendenza politica presentano tutti un livello di rischio medio-alto. Le sfide e le minacce alla libertà e al pluralismo dei media hanno peraltro iniziato a emergere indipendentemente dall'area geografica dell'Unione, il che dimostra la necessità di una soluzione comune a livello europeo.

Il presente regolamento mira a creare un ambiente migliore per i media nell'Unione europea, stabilendo un insieme di principi chiari, giuridicamente vincolanti e opponibili. Più che a disciplinare il settore, che tradizionalmente si è affidato all'autoregolamentazione, la presente legge mira a fornire ai media gli strumenti necessari per resistere alle pressioni e alle sfide che stanno attualmente affrontando. Gli emendamenti proposti dalla relatrice della commissione LIBE sono pertanto tesi a rafforzare la proposta, tutelando lo spazio dei media e consentendo ai cittadini di esercitare appieno i diritti e le libertà civili garantiti dall'Unione.

Il Consiglio d'Europa ha stabilito norme rigorose di protezione dei giornalisti mediante i propri atti legislativi non vincolanti e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo affinché non siano obbligati a rivelare le proprie fonti se non in presenza di una situazione davvero eccezionale. Ciononostante, a livello pratico appare evidente che tali atti legislativi non vincolanti non sono rispettati in diversi Stati membri. Recenti rivelazioni hanno altresì confermato che le autorità pubbliche hanno utilizzato spyware e tecnologie di sorveglianza nei confronti dei giornalisti, in particolare per avere accesso alle loro fonti. Un

livello adeguato di protezione delle fonti giornalistiche e un chiaro divieto di utilizzo di spyware o tecnologie di sorveglianza nei confronti dei giornalisti, delle imprese del settore dei media, dei loro familiari o della loro rete professionale costituiscono pertanto un prerequisito per la libertà e il pluralismo dei media. L'obiettivo è quindi trasformare un numero sempre maggiore di norme non vincolanti già consolidate in disposizioni giuridicamente vincolanti in tutta l'Unione. Tali misure dovrebbero essere disposte soltanto da un giudice in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, in modo proporzionato che bilanci le violazioni dei diritti e della libertà di espressione dei giornalisti con la necessità di ottenere tali informazioni da parte delle autorità pubbliche.

I fornitori di media di servizio pubblico rappresentano una categoria speciale nel panorama del settore, alla luce della loro vicinanza alle autorità statali. Livelli di finanziamento adeguati e prevedibili, stanziati attraverso procedure eque, proporzionate e trasparenti, nonché la garanzia dell'indipendenza dei loro consigli di amministrazione sono essenziali per consentire ai fornitori di media di servizio pubblico di svolgere il loro compito informativo e di operare in assenza di influenze politiche o private.

Alla luce del crescente carattere transfrontaliero del mercato dei media e delle sfide che spesso riguardano più Stati membri, è naturale che l'attuale gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) si evolva in un comitato europeo per i servizi di media in grado di valutare le situazioni che potrebbero influire sulla libertà e il pluralismo dei media nell'Unione e negli Stati membri. Poiché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non hanno generalmente competenze sulle pubblicazioni di carattere giornalistico e non intendono sviluppare competenze in tale ambito, il comitato dovrebbe essere assistito da rappresentanti degli organismi di autoregolamentazione e delle associazioni di giornalisti laddove le sue decisioni o discussioni abbiano un impatto sul settore. Il comitato dovrebbe altresì coordinare le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione per quanto riguarda le misure previste per contrastare le ingerenze straniere malevole contro la democrazia attraverso i fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori o provenienti dall'esterno dell'Unione, garantendo che tali misure abbiano una base giuridica, siano proporzionate e siano adottate tempestivamente.

La crescente digitalizzazione dell'ambiente dei media e il dominio degli attori digitali sulla capacità dei media di raggiungere i consumatori hanno reso necessaria la creazione di condizioni di parità per gli attori attivi nel mercato interno dei media. I contenuti giornalistici distribuiti mediante strumenti digitali, sottoposti a un processo di revisione editoriale, non dovrebbero essere sospesi dai grandi operatori online in base alle loro regole. È pertanto opportuno che i fornitori di servizi di media ricevano preavvisi prima che il contenuto sia sospeso o cancellato e che un sistema di autodichiarazione consenta a detti fornitori di identificarsi nel rapporto con i controllori dell'accesso online.

Un ulteriore aspetto problematico dello spazio dei media e che influisce sul mercato interno dei media è rappresentato dalla concentrazione di mercato che incide significativamente sul pluralismo. La concentrazione del mercato dei media non dovrebbe essere considerata necessariamente negativa, laddove consenta ai mezzi di informazione più piccoli di unire le risorse e garantire la sostenibilità economica. Quando influisce sull'indipendenza editoriale e sul pluralismo dei media ha tuttavia conseguenze negative, sia sul mercato interno sia sullo Stato di diritto e la democrazia. È pertanto essenziale garantire una valutazione indipendente al fine di prevenire conseguenze negative per la libertà e il pluralismo dei media. Tale

valutazione dovrebbe avvenire tenendo conto del mercato dei media nella sua interezza, compresa la sfera online, facendo altresì riferimento ai risultati della relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione o di strumenti per la valutazione dei rischi come l'Osservatorio del pluralismo dei media.

Per concludere, un aspetto in grado di distorcere fortemente la concorrenza nel mercato dei media e di aggravare le vulnerabilità degli attori del settore è la pubblicità statale. L'uso sleale, sproporzionato e parziale della pubblicità statale garantisce un vantaggio iniquo a taluni operatori del mercato e costringe altri a lasciarlo, contribuendo a una presentazione limitata delle informazioni ai cittadini. Le recenti situazioni di emergenza hanno dimostrato che gli stanziamenti relativi alla trasmissione di messaggi di emergenza in situazioni critiche come la pandemia di COVID-19 possono avere un effetto simile. Tutti gli stanziamenti di risorse pubbliche dovrebbero essere trasparenti, proporzionati, equi e imparziali.

La legge per la libertà dei media mira a garantire un ambiente in cui i media possano operare in modo sicuro ed equo. Con gli emendamenti presentati, la relatrice della commissione LIBE intende rafforzare tale spazio, stabilendo norme rigorose per quanto riguarda la protezione dei giornalisti rispetto all'obbligo di rivelare le proprie fonti e contro la diffusione di spyware e tecnologie di sorveglianza. L'obiettivo ultimo di tali emendamenti è fornire agli operatori dei media gli strumenti appropriati per far fronte alle influenze e pressioni esterne, siano esse di natura politica, esercitate da organi e rappresentanti statali, o privata, esercitate da potenti individui ed entità commerciali. Uno spazio ottimale dei media non può esistere senza norme chiare in merito alla trasparenza della proprietà dei media, l'equa distribuzione di risorse statali, parità di condizioni nel rapporto con gli operatori online, come le piattaforme, o in assenza di principi giuridicamente vincolanti che stabiliscono norme minime di protezione in tutta l'Unione. La relatrice intende esortare i media a promuovere norme comuni di autoregolamentazione per quanto riguarda le garanzie di indipendenza editoriale e la diffusione di informazioni affidabili. La libertà e il pluralismo dei media sono in ultima analisi la garanzia di una società libera e democratica basata sullo Stato di diritto, dove i cittadini possano esercitare i propri diritti e libertà civili. Soltanto rafforzando tali aspetti la società basata sui valori dell'Unione può rimanere forte e resiliente, soprattutto alla luce delle sfide nazionali e internazionali presenti e future.

#### Posizione dissenziente

La relatrice prende atto del fatto che, al termine della votazione in seno alla commissione LIBE, l'on. Cristian Terheto, relatore ombra del gruppo ECR, ha espresso la seguente posizione dissenziente:

"In qualità di relatore ombra del gruppo ECR e di membro della commissione LIBE, esprimo un parere dissenziente in merito al progetto di parere della commissione LIBE sulla legge europea per la libertà dei media.

Alla base del mio dissenso vi è primariamente il fatto che si tratterebbe del primo atto legislativo dell'UE che consente la sorveglianza dei giornalisti e dei fornitori di servizi di media. Il regolamento avrebbe dovuto mirare a proteggere i giornalisti dalla sorveglianza, anziché agevolarla. Il pericoloso precedente creato avrà ripercussioni negative imprevedibili sulla democrazia e sulla libertà di parola in tutta l'UE.

Inoltre, il progetto di parere regola in misura eccessiva un ambito in cui l'autoregolamentazione dovrebbe essere la norma. Il regolamento introduce una quantità eccessiva di adempimenti burocratici e amministrativi per una professione che, per sua stessa natura, è governata dalla libertà.

Infine, il regolamento crea numerosi livelli istituzionali per vigilare sui fornitori di servizi di media, il che pregiudicherà la libertà di stampa e dei giornalisti. I governi e le coalizioni politiche possono cambiare, ma la libertà dei media deve essere salvaguardata a prescindere da chi detiene il potere in un dato momento. I giornalisti devono poter monitorare la vita pubblica senza dover chiedere l'approvazione preventiva di alcuna autorità per esercitare la propria professione. La libertà e la democrazia nell'UE dipendono da una stampa libera e non sorvegliata!".

## EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico nell'ambito del mercato interno. Oltre a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo *in questo modo* una funzione di controllo pubblico *di interesse generale*. I servizi di media sono sempre più accessibili online e a livello transfrontaliero, *sebbene* non *siano* soggetti alle stesse norme e non *godano* dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri.

##### *Emendamento*

(1) I servizi di media indipendenti svolgono un ruolo unico nell'ambito del mercato interno. Oltre a costituire un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, *soddisfando in questo modo l'interesse generale* e svolgendo una funzione di controllo pubblico; *pertanto, è essenziale garantire loro l'accesso alle informazioni pertinenti*. I servizi di media sono sempre più accessibili online e *sono soggetti a una commercializzazione sempre più intensa. Sono inoltre sempre più disponibili* a livello transfrontaliero, e non *sono* soggetti alle stesse norme e non *godono* dello stesso livello di protezione nei diversi Stati membri.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Considerato il loro ruolo unico, tutelare la libertà e il pluralismo dei media è essenziale affinché il mercato interno dei servizi di media (o "mercato interno dei media") funzioni bene. **Si tratta di un** mercato che è profondamente mutato dall'inizio del nuovo secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l'Unione aiuti il settore dei media a cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell'Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.

#### *Emendamento*

(2) Considerato il loro ruolo unico, tutelare la libertà e il pluralismo dei media è essenziale affinché il mercato interno dei servizi di media (o "mercato interno dei media") funzioni bene. **Sebbene l'ambito di applicazione del presente regolamento sia limitato alla regolamentazione delle caratteristiche del mercato interno dei servizi di media, occorre osservare che la tutela della libertà e del pluralismo dei media costituisce un requisito fondamentale per una democrazia funzionante. L'ambiente dei servizi di media** è profondamente mutato dall'inizio del nuovo secolo, diventando sempre più digitale e internazionale. Esso offre numerose opportunità economiche ma deve anche affrontare numerose sfide. Occorre che l'Unione aiuti il settore dei media a cogliere le opportunità presenti nel mercato interno, proteggendo allo stesso tempo i valori comuni dell'Unione e dei suoi Stati membri, come la tutela dei diritti fondamentali.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai

#### *Emendamento*

(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero, **dato che le nuove tecnologie e applicazioni rendono i**



contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

***contenuti mediatici facilmente accessibili anche agli utenti che non parlano la lingua in cui il contenuto è stato prodotto. Le piattaforme online e i motori di ricerca online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Inoltre, le piattaforme online sono strutturate in modo da facilitare circuiti di feedback istantanei, al fine di stimolare un coinvolgimento costante, il che agevola una polarizzazione più rapida e profonda rispetto ai media tradizionali. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante. In aggiunta, la riduzione dei finanziamenti derivanti dalla pubblicità a disposizione dei media tradizionali ha accelerato il declino del giornalismo di qualità. Sebbene i media siano considerati un pilastro fondamentale della democrazia, i governi degli Stati membri non sono intervenuti in modo sostanziale per mettere a disposizione dei media tradizionali finanziamenti senza vincoli al fine di sostenere il giornalismo d'inchiesta, o di altro genere, di qualità.***

#### **Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Un mercato interno dei servizi di media libero e ben funzionante è inoltre un pilastro essenziale di una democrazia funzionante, in quanto fornisce ai consumatori l'accesso a una pluralità di opinioni e a fonti di informazione affidabili. Il ruolo crescente dell'ambiente online e le sue nuove funzionalità hanno avuto un effetto dirompente sul mercato dei servizi di media, rafforzandone sempre più la natura transfrontaliera e promuovendo un vero mercato europeo dei servizi di media. In tale ambiente i contenuti mediatici non sono soltanto disponibili, ma anche facilmente accessibili ai consumatori europei, indipendentemente dal loro Stato membro di origine. I contenuti mediatici creati per i consumatori in uno Stato membro possono avere una diffusione ben superiore a quella originariamente prevista. La possibilità dei fornitori di servizi di media di operare in un ambiente contraddistinto dalla parità di condizioni, in modo che le notizie e i contenuti di attualità siano disponibili ai cittadini europei, è ostacolata da approcci divergenti a livello nazionale. Tali approcci hanno determinato una frammentazione del mercato, incertezza giuridica e un aumento dei costi di conformità per le imprese e i professionisti del settore dei media. È pertanto necessario disporre di un quadro giuridico unico che garantisca l'applicazione armonizzata di norme per i fornitori di servizi di media in tutta l'Unione, assicurando che i consumatori europei abbiano accesso a un'ampia gamma di fonti di informazione affidabili e a un giornalismo di qualità quali beni pubblici al fine di compiere scelte informate, anche in merito allo stato delle*

*loro democrazie.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) Il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Di conseguenza, il presente regolamento attinge alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e si basa sulle norme elaborate dal Consiglio d'Europa in materia.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) I **destinatari dei servizi di media all'interno** dell'Unione (persone fisiche che **hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che** beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e persone giuridiche stabilite nell'Unione) dovrebbero poter godere pienamente della libertà di **usufruire di** servizi di media liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti

(6) I **cittadini** dell'Unione **o le** persone fisiche che beneficiano dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e **le** persone giuridiche stabilite nell'Unione dovrebbero poter godere pienamente della libertà di **accedere a** servizi di media **indipendenti**, liberi e pluralistici nel mercato interno. Nel promuovere i flussi transfrontalieri di servizi di media occorre garantire un livello minimo di tutela dei destinatari dei servizi nel mercato interno. Ciò sarebbe conforme al diritto di ricevere o di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare

fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È pertanto necessario armonizzare alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

alcuni aspetti delle norme nazionali relative ai servizi di media. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media attraverso norme minime applicabili in tutta l'UE<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> "Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale", maggio 2022, in particolare proposta n. 27, punto 1, e proposta n. 37, punto 4.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) L'ambiente mediatico sta subendo cambiamenti profondi e repentini. A tal proposito, il ruolo dei media in una società democratica non è cambiato, ma i media dispongono di strumenti aggiuntivi per facilitare l'interazione e il coinvolgimento. La politica in materia di media deve tenere conto di tali sviluppi e degli sviluppi futuri. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe adottare una nozione ampia di media, che comprenda tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella diffusione, rivolte a un numero potenzialmente elevato di persone, di contenuti (ad esempio informazioni, analisi, commenti, pareri, istruzione, cultura, arte e intrattenimento in forma testuale, audio, visiva, audiovisiva o di altro tipo) e di applicazioni progettate per facilitare la comunicazione interattiva di massa (ad esempio i social network), mantenendo nel contempo (in tutti i casi)***

*la responsabilità o il controllo editoriale dei contenuti. Tale nozione dovrebbe comprendere, a titolo non esaustivo, la stampa scritta, i media radiotelevisivi, i media audiovisivi non lineari, i giornali online, i siti web di notizie, i portali di notizie online, gli archivi di notizie online, gli editori di carta stampata e online, i giornalisti, compresi quelli occupati in forme di lavoro atipiche, quali il lavoro free lance e il giornalismo indipendente, e altri soggetti che svolgono funzioni di controllo pubblico e riferiscono in merito a questioni di interesse pubblico.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica. Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media. ***La definizione di servizi di media dovrebbe comprendere in particolare le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi***

#### *Emendamento*

(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica ***per le quali generalmente è prevista una remunerazione, comprese anche le forme di lavoro atipiche, come il lavoro free lance e il giornalismo indipendente.*** Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono

***a richiesta, i podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico.*** La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.

servizi di media. La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non ***esercita*** la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, ***in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni*** fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi ***hanno cominciato a esercitare*** un controllo editoriale ***su una o più sezioni dei loro servizi. Questo tipo di soggetto potrebbe*** quindi essere ***definito*** sia come ***fornitore*** di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come ***fornitore*** di servizi di media.

#### *Emendamento*

(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma ***sostiene di non esercitare*** la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, ***molti*** fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi ***esercitano*** un controllo editoriale ***sui loro servizi. Quando esercitano un controllo editoriale attraverso algoritmi o in altro modo, tali soggetti potrebbero*** quindi essere ***definiti*** sia come ***fornitori*** di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come ***fornitori*** di servizi di media.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

*(8 bis) D'altro canto, la capacità delle piattaforme online di offrire contenuti senza esercitarne la responsabilità editoriale e di commercializzare la capacità di indirizzare gli utenti attraverso la pubblicità consente loro di agire come concorrenti diretti dei fornitori di servizi di media di cui intermediano e distribuiscono i contenuti. Dato il trasferimento di valore economico a favore delle piattaforme online, la definizione di misurazione dell'audience dovrebbe tenere conto dei contenuti consumati dagli utenti dei servizi di media e dagli utenti delle piattaforme online. Ciò garantirà che tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione dei contenuti siano trasparenti in merito alle proprie metodologie di misurazione dell'audience, in modo da consentire agli inserzionisti di compiere scelte informate che spingano la concorrenza.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 9

*Testo della Commissione*

(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. Dato l'impatto significativo

*Emendamento*

(9) La definizione di misurazione dell'audience dovrebbe comprendere sistemi di misurazione sviluppati rispettando norme settoriali nell'ambito di organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, e sistemi di misurazione sviluppati al di fuori di tali approcci di autoregolamentazione. Questi ultimi sono tendenzialmente utilizzati da alcuni operatori online che misurano la propria audience o forniscono loro sistemi di misurazione dell'audience proprietari che non sono necessariamente conformi alle norme settoriali comunemente riconosciute. ***I sistemi sviluppati al di fuori***



che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

***di norme settoriali comunemente riconosciute dovrebbero essere considerati sistemi di misurazione dell'audience proprietari.*** Dato l'impatto significativo che hanno sui mercati della pubblicità e dei media, tali sistemi di misurazione dell'audience dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. ***I fornitori di servizi di media che si conformano alle norme settoriali comunemente riconosciute non sono considerati fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale, o ***governi locali di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti.*** La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi che possano arrecare danno a persone.

#### *Emendamento*

(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi ***le istituzioni o gli organismi dell'Unione europea, governi, autorità o organismi di regolamentazione, partiti politici che ricevono finanziamenti pubblici,*** nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale, regionale o ***locale.*** La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi che possano arrecare danno a persone.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis)** *I messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche dovrebbero essere intesi in senso lato come diversi dalla pubblicità statale e dovrebbero riferirsi a messaggi o campagne di informazione condotte dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza, come in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o altri eventi improvvisi o situazioni critiche che possano arrecare danno alle persone. Tali messaggi possono essere diramati per conto di varie autorità o enti pubblici, comprese le istituzioni governative centrali o locali, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché imprese ed enti di proprietà statale o controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale, regionale o locale.*

#### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 ter)** *Ai fini dell'allocazione della pubblicità statale e di sostegno finanziario di altro tipo, anche in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o altri eventi rilevanti imprevisi che possano arrecare danno a una parte significativa della popolazione, la normativa nazionale dovrebbe definire i criteri in anticipo. Tali messaggi di emergenza non dovrebbero essere esclusi dagli obblighi in materia di trasparenza. Inoltre, la pubblicità statale è solo una tipologia di sostegno finanziario ai media, che può comprendere anche sovvenzioni dirette sotto forma di sostegno statale diretto concesso ai fornitori di servizi di media, vantaggi fiscali, riduzioni o esenzioni totali dalle imposte per il settore*

*dei media, pubblicità statale,  
finanziamenti nel quadro di regimi di  
sostegno basati su progetti che coprono  
esigenze specifiche degli organi di  
informazione, quali la formazione e lo  
sviluppo delle competenze,  
l'aggiornamento delle tecnologie e la  
modernizzazione delle strutture o i  
processi di ristrutturazione.*

**Emendamento 15**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 quater) La nozione di spyware dovrebbe comprendere tutte le forme di software malevoli che spiano le attività dell'utente a sua insaputa o senza il suo consenso, ad esempio registrando le battute dei tasti sul dispositivo, monitorando le attività e raccogliendo dati, registrando segretamente le chiamate o utilizzando in altro modo il microfono di un dispositivo dell'utente finale, riprendendo persone fisiche, macchine o ciò che le circonda, copiando messaggi, fotografando, tracciando le attività di navigazione e la geolocalizzazione, raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività di un utente finale su più dispositivi, nonché altre forme di furto di dati, compresa l'impersonificazione della persona colpita attraverso l'accesso alle sue credenziali e alla sua identità digitali. L'utilizzo di spyware lascia poche o nessuna traccia sul dispositivo della persona colpita e, anche se viene rilevato, è difficile dimostrare chi sia il responsabile dell'attacco.*

**Emendamento 16**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. ***Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge.*** I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

*Emendamento*

(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti, ***caporedattori*** e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento  
Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. L'indipendenza editoriale ***è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico.*** I fornitori di servizi di media dovrebbero poter svolgere le loro attività ***economiche*** liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le

*Emendamento*

(14) ***L'informazione di interesse generale è un bene pubblico.*** La tutela dell'indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l'esercizio dell'attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale. ***Al fine di garantire media indipendenti e pluralistici, è di fondamentale importanza mettere in atto le misure necessarie per creare un ambiente sicuro che consenta ai giornalisti di esercitare*** l'indipendenza editoriale. ***I giornalisti, compresi i giornalisti free lance e autonomi, nonché altri*** fornitori di servizi di media

informazioni fluiscono attraverso le frontiere.

dovrebbero poter svolgere le loro attività liberamente nel mercato interno e competere su un piano di parità in un ambiente sempre più online dove le informazioni fluiscono attraverso le frontiere.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è sottoposta a sfide ***sempre maggiori*** in tutta l'Unione. In particolare, in numerosi Stati membri si ***registrano crescenti ingerenze nelle*** decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media. Si tratta di ingerenze che possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, tra cui autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di

#### *Emendamento*

(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è ***stata*** sottoposta a sfide ***per molti anni*** in tutta l'Unione. In particolare, in numerosi Stati membri si ***registra una pressione di lunga data sulle*** decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media. Si tratta di ingerenze che ***rappresentano una violazione dello Stato di diritto e*** possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, ***dall'Unione e dalle sue istituzioni e agenzie,*** tra cui ***rappresentanti delle imprese,*** autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono

servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro contenuti in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali contenuti.

eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro contenuti in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali contenuti.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 bis) Secondo la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1003 del 1993 relativa all'etica del giornalismo, all'interno dell'agenzia di stampa devono coesistere editori e giornalisti, tenendo presente che il rispetto legittimo degli orientamenti ideologici degli editori e dei proprietari è limitato da irrinunciabili esigenze di veridicità delle notizie e di rettitudine morale delle opinioni. Tali requisiti sono tali da rendere necessario il rafforzamento delle salvaguardie per la libertà di espressione dei giornalisti, che devono operare in ultima istanza come fonte ultima di informazione. A tal fine, oltre a salvaguardare la libertà dei media, è necessario tutelare anche la libertà all'interno dei media e proteggerla da pressioni interne.**

## **Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) I giornalisti *e* responsabili editoriali sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di contenuti mediatici affidabili, in particolare per il fatto che comunicano notizie o contenuti di attualità. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale. In particolare, i fornitori di servizi di media e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance) dovrebbero poter confidare in una solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà dei giornalisti di esercitare la loro attività *economica* e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico potrebbe essere compromessa, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche *contribuisce alla* tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta.

*Emendamento*

(16) I giornalisti, *i caporedattori, i* responsabili editoriali *e gli operatori dei media* sono i soggetti principali della produzione e della fornitura di contenuti mediatici affidabili, in particolare per il fatto che comunicano notizie o contenuti di attualità. È pertanto fondamentale tutelare la capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, comprese quelle comunicate in via confidenziale. In particolare, i fornitori di servizi di media, *gli operatori dei media* e i giornalisti (inclusi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, come i free lance *e i blogger*) dovrebbero poter confidare in una solida protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni, anche rispetto *alle interferenze arbitrarie e* all'utilizzo di tecnologie di sorveglianza, poiché in assenza di tali misure di protezione potrebbero essere dissuasi dal collaborare con i media per informare il pubblico su argomenti di interesse comune. Di conseguenza la libertà *di espressione* dei giornalisti *e degli operatori dei media e la loro capacità* di esercitare la loro attività e di svolgere la loro funzione vitale di controllo pubblico potrebbe essere compromessa, con ripercussioni negative per quanto riguarda l'accesso a servizi di media di qualità. La protezione delle fonti giornalistiche *costituisce un presupposto per la* tutela dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 11 della Carta *ed è essenziale per salvaguardare la funzione di controllo pubblico svolta dal giornalismo d'inchiesta nelle società democratiche.*

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

**(16 bis)** *La difesa dello Stato di diritto nell'Unione è essenziale per il funzionamento e la buona salute delle democrazie degli Stati membri. Gli strumenti dell'Unione a tal fine si sono ampliati per includere, oltre alla procedura di cui all'articolo 7 TUE, nuovi quadri quali la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. Il buon funzionamento dei sistemi dello Stato di diritto è direttamente correlato a media liberi e pluralistici. La libertà e il pluralismo dei media rappresentano un pilastro centrale del quadro dell'Unione per la difesa dello Stato di diritto e il loro stato è esaminato annualmente nel quadro della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto. La protezione delle fonti giornalistiche, le garanzie di indipendenza editoriale e un solido sistema di protezione dall'uso improprio di determinate misure e tecnologie sono essenziali per sostenere il quadro dell'Unione in materia di Stato di diritto. Le azioni che mettono a rischio la libertà e il pluralismo dei media, come quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, danneggiano gravemente lo Stato di diritto e dovrebbero pertanto essere considerate violazioni dei principi dello Stato di diritto, attivando così i meccanismi sanzionatori stabiliti dal diritto dell'Unione nell'ambito dei suddetti quadri.*

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento  
Considerando 16 ter (nuovo)**



**(16 ter)** *I metodi di sorveglianza impiegati contro i giornalisti sono molteplici: l'intercettazione delle comunicazioni elettroniche e dei metadati, la violazione di dispositivi o software, compresi gli attacchi di negazione del servizio, l'intercettazione telefonica, l'intercettazione ambientale, la videoregistrazione, il tracciamento della geolocalizzazione attraverso l'identificazione a radiofrequenza (RFID), il sistema di posizionamento globale (GPS) o i dati provenienti dalle celle telefoniche, l'estrazione di dati e il monitoraggio dei social media. Tali tecniche possono avere gravi ripercussioni sul diritto dei giornalisti alla riservatezza, sulla protezione dei dati e sulla libertà di espressione. Le tutele garantite dal presente regolamento dovrebbero pertanto comprendere le attuali forme di sorveglianza digitale, ma anche le future tecnologie che potrebbero emergere con l'innovazione tecnologica, e non pregiudicano l'applicazione del diritto dell'Unione attuale e futuro che limita o vieta lo sviluppo, il commercio e l'utilizzo di specifiche tecnologie di sorveglianza ritenute troppo invasive. Gli spyware che garantiscono un accesso illimitato ai dati personali, compresi i dati sensibili, presenti su un dispositivo potrebbero compromettere l'essenza stessa del diritto alla riservatezza.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 17

(17) La protezione delle fonti giornalistiche è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri.

(17) La protezione delle fonti giornalistiche **e della comunicazione** è attualmente regolamentata in modo



Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono *i loro servizi* a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere armonizzata e ulteriormente rafforzata a livello di Unione.

eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. ***Nonostante le norme esistenti codificate dal Consiglio d'Europa e la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli esempi pratici di diversi Stati membri hanno evidenziato approcci molto diversi alla questione e una mancanza di protezione delle fonti giornalistiche in talune situazioni.*** Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono *informazioni* a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere armonizzata e ulteriormente rafforzata a livello di Unione, ***senza indebolire la protezione già esistente negli Stati membri, basandosi sul diritto non vincolante già consolidato del Consiglio d'Europa e della Corte europea dei diritti dell'uomo, a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e nel rispetto di altre normative dell'Unione. Onde offrire un'adeguata protezione alle fonti giornalistiche, le misure che prevedono un'interferenza con le fonti giornalistiche dovrebbero essere disposte, ex ante, esclusivamente da un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale. Tali misure dovrebbero essere disposte solo su richiesta di un individuo o di un organismo che abbia un interesse legittimo diretto e che abbia esaurito tutte***

*le alternative ragionevoli per tutelare tale interesse, solo se esiste un'esigenza imperativa di interesse generale prevista dalla legge nazionale, se le informazioni richieste sono essenziali per le indagini riguardanti reati gravi, se non esistono altre alternative per ottenere le informazioni richieste e se l'interferenza con i diritti dei giornalisti è proporzionata e prescritta dalla legge. L'interesse a interferire con le fonti giornalistiche dovrebbe sempre essere valutato rispetto al danno alla libertà di espressione e di informazione. Qualsiasi misura di questo tipo dovrebbe essere soggetta a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. I giornalisti impegnati in progetti transfrontalieri dovrebbero beneficiare delle norme di protezione più rigorose negli Stati membri interessati. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche dovrebbe corrispondere quantomeno a quella prevista dalle norme internazionali ed europee e dalla giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 bis) Un'autorità o un organismo indipendente designato a gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti (compresi quelli occupati in forme di lavoro atipiche, quali il lavoro free lance e autonomo) o dai relativi familiari dovrebbero essere protetti da qualsiasi influenza esterna diretta o indiretta. Tale autorità o organismo dovrebbe disporre delle risorse finanziarie necessarie e delle competenze pertinenti, data la natura*

*altamente tecnica e sofisticata delle misure di sorveglianza. Inoltre, dovrebbe collaborare con altre autorità di controllo pertinenti, quali le autorità preposte alla protezione dei dati, agendo ciascuna nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito *della* loro *missione*, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di

#### *Emendamento*

(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito *del* loro *mandato*, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a *offerte universali e diversificate, comprese* informazioni di qualità e a una copertura mediatica *pluralistica*, imparziale *e indipendente*. *Essi costituiscono un forum di discussione pubblica e un mezzo per promuovere una più ampia partecipazione democratica degli individui. Per tale motivo, il pluralismo dei media può essere garantito soltanto attraverso l'adeguato equilibrio politico nei contenuti dei media di servizio pubblico.* Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono, *che possono esporli a vulnerabilità aggiuntive rispetto ad altri attori del mercato interno dei media, tanto da minacciare la loro stessa esistenza.* Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato

finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere *la loro missione*, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. **Preferibilmente** tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con *la missione* di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. **Inoltre, in assenza di norme minime armonizzate, gli Stati membri hanno adottato misure divergenti, con conseguente frammentazione del mercato interno dei media. Tale frammentazione può creare incertezza giuridica e condizioni di concorrenza inique, scoraggiando l'ingresso sul mercato di fornitori di servizi di media privati.** È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere *il loro mandato*, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione **e da consentire loro di mantenere una posizione competitiva sul mercato interno dei media.** Tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti **secondo procedure prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie**, su base pluriennale **e in funzione di criteri trasparenti e oggettivi**, in linea con *il mandato* di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. **L'assenza di armonizzazione per quanto riguarda l'assegnazione dei finanziamenti ai fornitori di media di servizio pubblico può determinare un vantaggio sleale per taluni attori del mercato interno dei media, compresi gli inserzionisti, e quindi produrre distorsioni significative in tale mercato.** Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono **sull'applicazione, caso per caso, delle norme sugli aiuti di Stato, né** sulla competenza degli Stati membri di **definire**

*un mandato ampio e dinamico e di organizzare e* provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai **mezzi di informazione** e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. **Tale** trasparenza è **anche** uno strumento efficace per limitare i rischi di ingerenze nell'indipendenza editoriale. È pertanto necessario introdurre obblighi di informazione comuni per tutti i fornitori di servizi di media pertinenti in tutta l'Unione, che dovrebbero includere obblighi proporzionati di informazione sugli assetti proprietari. In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849<sup>49</sup> non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste dovrebbero essere divulgate dai fornitori sui rispettivi siti web o su altri mezzi il cui accesso sia semplice e diretto.

#### *Emendamento*

(19) È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai **media** e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. **È dunque importante che i fornitori di servizi di media rivelino le proprie fonti di finanziamento rendendo disponibili al pubblico le informazioni riguardanti gli inserzionisti, gli sponsor, i grandi donatori o la fornitura di servizi di pubblicità politica, il che, insieme alla trasparenza sulle misure relative alla proprietà, è uno strumento efficace per limitare i rischi di ingerenze nell'indipendenza editoriale. È pertanto necessario introdurre obblighi di informazione comuni per tutti i fornitori di servizi di media pertinenti in tutta l'Unione, che dovrebbero includere obblighi proporzionati di informazione sugli assetti proprietari, nonché informazioni riguardanti gli inserzionisti, gli sponsor, i grandi donatori o la fornitura di servizi di pubblicità politica, comprese informazioni sulle loro società madri e società affiliate e dettagli, se del caso, sui loro contratti con gli organi statali.** In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi

dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849<sup>49</sup> non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste *a fini di trasparenza sulla proprietà dei media* dovrebbero essere divulgate dai fornitori sui rispettivi siti web o su altri mezzi il cui accesso sia semplice e diretto. *L'istituzione di un registro nazionale della proprietà dei media, gestito dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione, nonché di un registro europeo della proprietà dei media, gestito dal comitato europeo per i servizi di media, dovrebbe rafforzare e garantire ulteriormente l'accessibilità e l'uniformità delle informazioni disponibili ai destinatari dei servizi di media.*

---

<sup>49</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

---

<sup>49</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis)** *La trasparenza sulla proprietà dei media costituisce il requisito fondamentale per una più profonda comprensione della proprietà dei media in Europa e rende possibile il pluralismo dei media. Una banca dati sulla proprietà dei media funge da sportello unico per i cittadini e gli altri portatori di interessi, fornendo informazioni relative alle strutture di proprietà presenti sul mercato.*



*Essa rappresenta una preziosa risorsa per i cittadini e un'ampia gamma di portatori di interessi, ma la raccolta esaustiva di tali informazioni rimane una sfida. Pertanto, gli Stati membri e il comitato partecipano attivamente alle attività di raccolta, aggiornamento e divulgazione delle informazioni sulle questioni inerenti alla proprietà dei media.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire ai responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale tra **questi e** i proprietari, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale. L'obiettivo di difendere **i responsabili** editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse.

#### *Emendamento*

(20) Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare **le** misure proporzionate **che ritengono appropriate, secondo modalità di autoregolamentazione**, per garantire ai responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale tra i proprietari **e i rilevanti portatori di interessi, come gli editori, i responsabili editoriali e i caporedattori**, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale. **Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare la possibilità per i proprietari o le entità legalmente responsabili di consultare i responsabili editoriali e i caporedattori nel processo di adozione delle decisioni editoriali. Al fine di garantire l'indipendenza editoriale, nessun proprietario o altro dirigente aziendale dovrebbe interferire indebitamente con il lavoro dei redattori e dei caporedattori, ad esempio imponendo l'aggiunta o la rimozione di contenuti prima che siano resi disponibili al pubblico.** L'obiettivo di difendere **le decisioni** editoriali da ingerenze indebite **da parte di proprietari o**

***altri dirigenti aziendali*** contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse, ***compresi in particolare gli interessi commerciali e le affiliazioni politiche. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto del proprietario di detenere anche una posizione di controllo editoriale, di definire e modificare la linea editoriale e di stabilire la composizione e l'organizzazione delle squadre di redazione.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) ***Per ridurre gli oneri normativi, le microimprese di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup> dovrebbero essere escluse dagli obblighi concernenti le garanzie interne e di informazione, ai fini dell'indipendenza delle decisioni editoriali individuali.*** I fornitori di servizi di media dovrebbero ***inoltre*** essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento<sup>51</sup> contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari

#### *Emendamento*

(21) I fornitori di servizi di media dovrebbero essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento<sup>51</sup> contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere



dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.

conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.

---

<sup>50</sup> *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).*

---

<sup>50</sup> *soppresso*

<sup>51</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>51</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo

#### *Emendamento*

(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per **il pluralismo e la libertà dei media, nonché per** la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. **Essi sono i principali garanti e custodi della libertà e del pluralismo dei media a livello nazionale. In quanto autorità di**

consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione.

***regolamentazione indipendenti, dovrebbero essere in grado di definire le proprie priorità in base all'interesse generale di salvaguardare il pluralismo e la libertà dei media, nonché di decidere autonomamente in merito all'assegnazione delle proprie risorse. Le loro decisioni dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione. **Considerando che le pubblicazioni di carattere giornalistico non sono tradizionalmente soggette a controllo normativo, l'interazione tra tali pubblicazioni e le autorità di regolamentazione nazionali che siedono nel comitato dovrebbe essere strettamente limitata ai fini dell'attuazione del capo III del presente regolamento. Per "servizio di media" si intende qualsiasi servizio di media, ad eccezione dei servizi di media che producono pubblicazioni di carattere*****

*giornalistico, salvo diversa indicazione.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 bis) Data l'importanza e l'estensione dei nuovi compiti conferiti dal presente regolamento, direttamente o indirettamente, alle autorità o agli organismi nazionali indipendenti di regolamentazione, è estremamente importante garantire che le risorse finanziarie, umane e tecniche delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione siano incrementate in maniera adeguata e sufficiente. In tal senso, gli Stati membri potrebbero utilizzare le risorse nazionali provenienti dalla vendita all'asta dello spettro, dal dividendo digitale o dall'introduzione di un'imposta sulle entità regolamentate. Gli Stati membri dovrebbero altresì fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'incremento delle risorse finanziarie, umane e tecniche. Inoltre, nell'ambito della funzione pubblica e dei regolamenti di bilancio applicabili, all'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere conferita piena autorità sull'assunzione e sulla gestione del personale, che dovrebbe avvenire secondo norme chiare e trasparenti. La capacità di gestione del personale dovrebbe includere l'autonomia da altri enti pubblici nel decidere il profilo, le qualifiche, le competenze e le altre caratteristiche richieste delle risorse umane, compresi stipendio e retribuzione. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe inoltre essere dotata di piena autonomia e controllo decisionale per quanto riguarda la gestione della propria struttura interna, della propria organizzazione e delle proprie procedure,**

*al fine di svolgere efficacemente i propri compiti e di esercitare effettivamente i propri poteri. Fatte salve le norme e le procedure di bilancio nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di un bilancio annuale distinto. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle autorità nazionali sia conferita piena autonomia nella spesa del bilancio assegnato per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere esercitato in modo trasparente. I conti annuali delle autorità di regolamentazione dovrebbero essere sottoposti a un controllo ex post da parte di un revisore indipendente ed essere resi pubblici.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Considerando 22 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 ter) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione istituiti conformemente alla direttiva 2010/13/UE mantengono una banca dati sulla proprietà dei media al fine di garantire l'interesse pubblico, poiché i media contribuiscono a formare l'opinione pubblica ed esercitano un'influenza diretta sull'esito delle elezioni. La Commissione fornisce orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze*

*normative, tecniche e pratiche sui settori e sugli argomenti affrontati dai rispettivi orientamenti.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 22 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 quater)** *In caso di dubbi sulle informazioni fornite sollevati dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione, oppure da esperti, rappresentanti della società civile od organizzazioni giornalistiche, il comitato può richiedere ulteriori informazioni ai fornitori di servizi di media, anche riguardo a una possibile influenza sulla sua attività, sulla sua linea editoriale generale e sul suo processo decisionale strategico da parte di inserzionisti, sponsor, donatori di natura privata o commerciale oppure di partiti politici che forniscono una remunerazione o risorse finanziarie al fornitore di servizi di media.*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 23**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di

(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di

voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato, **d'intesa con la Commissione**, dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori, **tra cui** in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti.

voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione **o, se del caso, a un rappresentante comune dei sistemi di autoregolamentazione o coregolamentazione** di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori **stabiliti all'interno dell'Unione. Se tali esperti sono stabiliti al di fuori dell'Unione e comprendono** in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti, **tali decisioni dovrebbero essere adottate unicamente d'intesa con la Commissione**. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti. **Il comitato dovrebbe essere rappresentato da un presidente e da quattro vicepresidenti. L'elezione del presidente e dei vicepresidenti dovrebbe tener conto del principio dell'equilibrio geografico.**

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(23 bis) Tenendo conto del fatto che i membri del comitato sono rappresentanti delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione del settore audiovisivo e considerando che le pubblicazioni di carattere giornalistico e il settore audiovisivo non sono tradizionalmente soggetti a controllo normativo, quando i suoi dibattiti o le sue**

*decisioni riguardano il settore dei media non audiovisivi, il comitato dovrebbe consultare un organo indipendente composto da esperti, che rappresenti il settore dei media non audiovisivi, e chiedere il suo parere. A tal fine, il comitato dovrebbe istituire un gruppo di esperti di media non audiovisivi. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere esperti di media non audiovisivi, il cui numero dovrebbe essere stabilito nel regolamento interno del comitato. Il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da membri provenienti da ogni Stato membro e da un certo numero di rappresentanti delle organizzazioni europee del settore dei media. Tali rappresentanti dovrebbero essere membri di organismi di autoregolamentazione, della società civile del settore dei media, di organizzazioni giornalistiche o di altri portatori di interessi pertinenti per il settore dei media, quali editori, inserzionisti o accademici.*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi

#### *Emendamento*

(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il comitato dovrebbe sostenere attivamente la Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi



e, *in accordo con la* Commissione o su *sua richiesta*, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato *fornito dalla Commissione*. Il segretariato *della Commissione* dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.

e, *di propria iniziativa, su richiesta della* Commissione o su *richiesta del Parlamento europeo*, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente e *autonomamente* le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato *indipendente*. Il segretariato dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni. *Il segretariato dovrebbe disporre di risorse di bilancio e umane sufficienti. Il comitato dovrebbe possedere le competenze e le risorse necessarie per fornire il proprio parere nei casi in cui ritenga che la libertà e il pluralismo dei media o l'indipendenza editoriale siano sistematicamente compromessi in uno Stato membro da misure nazionali adottate dallo stesso o da decisioni dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione, oppure per altre ragioni. Nei suoi pareri, il comitato dovrebbe tenere in debita considerazione diverse fonti di informazione, in particolare le decisioni della rispettiva autorità o del rispettivo organismo nazionale di regolamentazione, i contributi delle organizzazioni della società civile e altre fonti disponibili, compresi i risultati della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto o degli strumenti di monitoraggio del pluralismo dei media. Nella misura in cui è necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dell'espletamento delle proprie funzioni, e fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il comitato, in consultazione con la Commissione, può collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. A tal fine, il Consiglio può, previa approvazione della Commissione,*



*definire le modalità di lavoro.*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 26**

##### *Testo della Commissione*

(26) Per assicurare l'applicazione efficace del diritto dell'UE in materia di media, **per** prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e **per** evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è fondamentale istituire un quadro di riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.

##### *Emendamento*

(26) ***Nel 2020 il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ha adottato un protocollo d'intesa, ovvero un quadro volontario di cooperazione volto a rafforzare l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di media ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. Sulla base di tale quadro volontario, al fine di assicurare l'applicazione completa ed efficace del diritto dell'UE in materia di media, di prevenire l'elusione delle norme vigenti in materia di media da parte di fornitori di servizi di media disonesti e di evitare l'emergere di nuovi ostacoli nel mercato interno dei servizi di media, è fondamentale istituire un quadro di riferimento chiaro e giuridicamente vincolante per le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, affinché collaborino in modo efficace ed efficiente.***

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 27**

##### *Testo della Commissione*

(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello

##### *Emendamento*

(27) Considerata la natura paneuropea delle piattaforme per la condivisione di video, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione necessitano di uno strumento apposito per proteggere gli utenti dei servizi di dette piattaforme da determinati contenuti illegali e nocivi, anche comunicazioni commerciali. Nello

specifico, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup> secondo la procedura ivi stabilita.

---

<sup>53</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

specifico, **e fatto salvo il principio del paese di origine**, vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Qualora il ricorso a tale meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>53</sup> secondo la procedura ivi stabilita.

---

<sup>53</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) È fondamentale garantire **una prassi regolamentare coerente per il** presente regolamento e **la** direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare

#### *Emendamento*

(28) È fondamentale garantire **un'applicazione efficace del** presente regolamento e **della** direttiva 2010/13/UE. A questo scopo, e al fine di contribuire a garantire un'attuazione convergente del diritto dell'UE in materia di media, la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti sulle questioni trattate sia dal presente regolamento sia dalla direttiva 2010/13/UE. Nel decidere di emanare orientamenti, è opportuno che la

orientamenti, è opportuno che la Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi di interesse generale. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo. *Sarebbe altresì utile prevedere orientamenti in merito alle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la disponibilità pubblica di informazioni accessibili, accurate e aggiornate in merito alla proprietà dei media. È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato nella preparazione degli orientamenti. In particolare, il comitato dovrebbe mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze normative, tecniche e pratiche sui settori e gli argomenti trattati dai rispettivi orientamenti.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento Considerando 30**

Commissione consideri soprattutto le questioni normative che interessano numerosi Stati membri o che presentano un elemento transfrontaliero. Questo vale in particolare per le misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul debito rilievo dato ai servizi di media audiovisivi di interesse generale. In considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, è importante garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell'articolo 7 bis sul funzionamento del mercato interno dei media, gli orientamenti della Commissione sarebbero importanti per giungere alla certezza giuridica in questo campo.

(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa. A tale riguardo **il coordinamento** tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di **concerto con**

(30) Le autorità o gli organismi **nazionali** di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti **o provenienti da, finanziati o di proprietà di attori statali e non statali** al di fuori dall'Unione **ma soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro dell'UE attraverso i criteri in materia satellitare di cui alla direttiva 2010/13/UE o stabiliti nell'UE, indipendentemente dai mezzi di distribuzione o accesso**, che si rivolgono al pubblico dell'Unione **o lo raggiungono** qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza **nazionale e pubblica e la difesa, nonché la salute pubblica, istigare alla violenza o all'odio o promuovere attività terroristiche, compresa l'esecuzione di atti di terrorismo**. A tale riguardo **la cooperazione** tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o

**la Commissione**, di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza **nazionale e** pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti **o provenienti da, finanziati o di proprietà di attori statali e non statali** al di fuori dall'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, di **propria iniziativa o su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione**, di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis) Nel caso dei fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dell'UE conformemente all'articolo 2 della direttiva 2010/13/UE, per fare in modo che i servizi di media audiovisivi sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata, in virtù del parere del comitato, per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. Su**

*richiesta dell'autorità o dell'organismo di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale competente potrebbe essere invitato nel parere del comitato ad adottare determinate misure, qualora le minacce summenzionate siano comprovate e pregiudichino o rappresentino un rischio grave e serio di pregiudizio per diversi Stati membri o per l'Unione. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

#### **Emendamento 42**

#### **Proposta di regolamento Considerando 30 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(30 ter) Poiché qualunque misura che limiti la libertà dei media e la libertà di parola può essere prevista solo in casi altamente eccezionali e giustificati, l'intervento del comitato dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e in linea con le norme internazionali ed europee; pertanto una tale misura dovrebbe essere attivata a seguito di una richiesta presentata da un numero minimo di membri del comitato, definito nel regolamento interno di quest'ultimo. Una volta adottati, i pareri del comitato dovrebbero essere tenuti nella massima considerazione dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione interessati.*

#### **Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(30 quater) Al fine di promuovere la coerenza delle decisioni e agevolare l'eventuale cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, il comitato dovrebbe elaborare una serie di criteri di base relativi ai fornitori di servizi di media stabiliti o provenienti da, finanziati o di proprietà di attori statali e non statali al di fuori dall'Unione nonché ai servizi forniti. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi di tali criteri qualora un fornitore di servizi di media proveniente dall'esterno dell'Unione chieda di essere sottoposto alla giurisdizione di uno Stato membro, o qualora un fornitore di servizi di media già soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro sembri rappresentare un rischio grave e serio per la sicurezza nazionale e la difesa. I criteri dovrebbero riguardare, tra l'altro, i contenuti, la proprietà, le strutture di finanziamento, l'indipendenza editoriale da paesi terzi o l'adesione a un meccanismo di coregolamentazione o autoregolamentazione che disciplini le norme editoriali in uno o più Stati membri. Tali criteri dovrebbero consentire alle autorità o agli organismi competenti di individuare i fornitori di servizi di media che presentano un rischio grave e serio di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa o i cui programmi comprendano l'incitamento alla violenza o all'odio o la provocazione pubblica a commettere un reato terroristico, e se necessario impedirne l'ingresso nel mercato dell'UE.*

**Emendamento 44**



## Proposta di regolamento Considerando 31

### *Testo della Commissione*

(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione *o* autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti *forniti* da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX [*legge sui servizi digitali*], essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) 2022/XXX [*legge sui servizi digitali*], e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>54</sup>. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero *adoperarsi per* esporre le proprie motivazioni *prima che la restrizione prenda effetto*, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE)

### *Emendamento*

(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti, *in particolare quando forniscono accesso a notizie e contenuti di attualità*. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione *e gli impegni di* autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi *che forniscono accesso a notizie e contenuti di attualità* ritengano che i contenuti *caricati* da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) 2022/2065, e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>54</sup>. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi



2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*.  
Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) 2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*.

dovrebbero esporre le proprie motivazioni **dettagliate senza indebito ritardo**, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/2065. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) 2022/2065.

---

<sup>54</sup> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

---

<sup>1 bis</sup> [1] **Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).**

<sup>54</sup> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, *se* i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, **è altresì lecito** che i loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e senza indebito ritardo.

#### *Emendamento*

(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, **è altresì lecito che i reclami contro le rimozioni ingiustificate di contenuti presentati dagli organismi rappresentativi dei** fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione **e** che i loro reclami contro le decisioni dei fornitori di

piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e senza indebito ritardo, **in conformità del regolamento (UE) 2022/2065**.

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità di non accettare le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti **della** Commissione **possono** essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

#### *Emendamento*

(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online **e di motori di ricerca online** di dimensioni molto grandi **che forniscono accesso a notizie e contenuti di attualità** dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità di non accettare le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di **servizi di media dovrebbero poter presentare ricorso contro il rifiuto, da parte dei fornitori di** piattaforme online **e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, di accettare tale dichiarazione. I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca** di dimensioni molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative, **il riconoscimento di fornitori di servizi di media audiovisivi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi di autoregolamentazione** o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti **emanati dalla** Commissione **sotto forma di atto delegato dovrebbero** essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda **il modello di autodichiarazione**, le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile **o di autoregolamentazione**

all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(34 bis)** *Ai sensi del presente regolamento, gli obblighi in materia di restrizioni ai contenuti non dovrebbero impedire alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di adottare misure quali il declassamento, l'etichettatura dei contenuti o l'attenuazione della loro visibilità (ad esempio l'offuscamento delle immagini) quando sono in linea con il codice di buone pratiche sulla disinformazione e altre normative pertinenti dell'Unione.*

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Considerando 35

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media **che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che le restrizioni ai loro contenuti siano spesso imposte dai fornitori di** piattaforme online di dimensioni molto grandi **senza motivi sufficienti**, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme

(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media **qualora gli audit effettuati a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065 dimostrino che le pratiche di moderazione dei contenuti adottate dalle** piattaforme online di dimensioni molto grandi **incidono negativamente sulla libertà e sul pluralismo dei media**, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni

online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.

ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online **e di motori di ricerca online** di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare ***l'adesione*** alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/XXX ***[legge sui servizi digitali]*** e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato.

#### *Emendamento*

(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale, un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare ***la conformità*** alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato. ***I risultati del dialogo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo su richiesta di quest'ultimo.***

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Considerando 37

#### *Testo della Commissione*

(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la prioritizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La prioritizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di ***cambiare***, in modo semplice e intuitivo, ***le impostazioni predefinite*** di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

#### *Emendamento*

(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze, ***personalizzare queste ultime e accedervi con facilità***. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la prioritizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi, ***come i telecomandi***, o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, ***automobili connesse e altoparlanti intelligenti***, e fornitori di servizi di media. La prioritizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di ***personalizzare***, in modo semplice e intuitivo, ***la configurazione predefinita*** di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, ***come un telecomando o la schermata iniziale***, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

## Emendamento 51

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37 bis)** *I destinatari dei servizi di media incontrano sempre più difficoltà nell'identificare i responsabili editoriali dei contenuti o dei servizi che consumano, in particolare quando accedono ai servizi di media attraverso dispositivi connessi o piattaforme online. La mancanza di chiarezza nell'indicare la responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi dei media, ad esempio attraverso l'errata attribuzione di loghi, marchi o altri tratti caratteristici, priva i destinatari dei servizi di media della possibilità di comprendere e valutare le informazioni ricevute, il che rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e, di conseguenza, per la partecipazione attiva alla democrazia. I destinatari dei servizi di media dovrebbero pertanto essere in grado di identificare facilmente il fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale di un determinato servizio di media su tutti i dispositivi e su tutte le interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media e l'uso di questi ultimi.*

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono *avere ripercussioni negative sulle attività* dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. *Si tratta*, ad esempio, *di* norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori

(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono *incidere sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e limitarli, riducendo la capacità* dei fornitori di servizi di media nel mercato interno *di offrire l'accesso a una pluralità di opinioni e a fonti di informazione*

che non sono ad esso collegati; oppure *di* decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media. Al fine di *ridurne il potenziale impatto negativo sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media e* promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

*affidabili. Tali misure possono assumere varie forme*, ad esempio norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori che non sono ad esso collegati, *l'attuazione sproporzionata o distorta a livello nazionale dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2010/13/UE, che può creare nuovi ostacoli nel mercato interno*, oppure decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media. Al fine di promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento Considerando 39

#### *Testo della Commissione*

(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, su richiesta della Commissione, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, *oppure nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro.*

#### *Emendamento*

(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, *di propria iniziativa o* su richiesta della Commissione, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, *quando essa impedisce a un fornitore di servizi di media stabilito in uno Stato membro di prestare servizi di media in un altro Stato membro. Qualsiasi fornitore di servizi di media che ritenga di essere direttamente interessato da una misura di questo tipo dovrebbe poter chiedere al comitato di emettere un parere su tali misure.*



## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Considerando 40

#### *Testo della Commissione*

(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e ***nell'aiutare i cittadini a partecipare ai processi democratici***. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano ***una valutazione*** delle concentrazioni ***del*** mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni ***divergenti*** all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione.

#### *Emendamento*

(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e ***possono contribuire a una sfera pubblica democratica, laddove siano ben funzionanti e conformi agli standard normativi, anche per quanto concerne la selezione degli argomenti. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi svolgono inoltre un ruolo significativo per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e la presentazione di dette informazioni ai consumatori. La concentrazione della proprietà del sistema mediatico può creare un ambiente favorevole alla monopolizzazione del mercato pubblicitario, ostacolare l'entrata di nuovi attori sul mercato e contribuire altresì all'uniformità dei contenuti mediatici.*** Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano ***valutazioni della qualità ex ante ed ex post*** delle concentrazioni ***che incidono sul*** mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale ***nel loro complesso, compresi i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché i media di servizio pubblico, tra cui le concentrazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.*** Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le



concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, ***anche per mezzo di contenuti offerti da fornitori di servizi di media o in virtù del controllo dell'accesso e della visibilità di detti contenuti***, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione ***dell'accesso a una varietà*** di opinioni all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione. ***L'adozione di tali misure è pertanto fondamentale per garantire l'accesso, la concorrenza e la qualità ed evitare i conflitti di interessi tra la concentrazione della proprietà dei media e il potere politico, che vanno a scapito della libera concorrenza, della parità di condizioni e del pluralismo. Una valutazione dettagliata di tali concentrazioni del mercato dei media in grado di compromettere il pluralismo dei media e distorcere la concorrenza dovrebbe essere sempre effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione competenti o da altri organismi, senza interferenze politiche.***

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Considerando 41

#### *Testo della Commissione*

(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni ***del*** mercato dei media

#### *Emendamento*

(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, ***come pure gli organismi di autoregolamentazione della stampa o le organizzazioni della società civile*** che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei

sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni **che incidono sul** mercato dei media, **che potrebbero avere un impatto** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, **comprese le concentrazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento**, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Considerando 42

#### *Testo della Commissione*

(42) Quando una concentrazione del mercato dei media costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>55</sup>, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base **della loro valutazione dell'impatto** delle concentrazioni **del** mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere finalizzata alla tutela degli interessi

#### *Emendamento*

(42) Quando una concentrazione del mercato dei media costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>55</sup>, l'applicazione del presente regolamento o di eventuali norme e procedure adottate dagli Stati membri sulla base del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Qualsiasi misura adottata dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione nazionali designati o coinvolti sulla base **delle loro valutazioni** delle concentrazioni **che incidono sul** mercato dei media **che potrebbero avere un impatto** sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dovrebbe pertanto essere

legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

---

<sup>55</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

finalizzata alla tutela degli interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dovrebbe essere in linea con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

---

<sup>55</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

(43) Il comitato dovrebbe *essere autorizzato a* fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, *qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno* dei media. *Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media.*

Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione

#### *Emendamento*

(43) Il comitato dovrebbe fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, *di propria iniziativa o su richiesta, e dovrebbe effettuare valutazioni delle concentrazioni che incidono sul mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, comprese le concentrazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. I processi democratici nell'UE sono radicati nei mercati nazionali dei media, mentre i processi democratici nazionali si ripercuotono sulla governance a livello dell'UE. Di conseguenza, è necessario disporre di misure adeguate per attuare e tutelare i processi democratici, sia a livello nazionale che a livello dell'UE.* Inoltre, *il comitato dovrebbe effettuare una valutazione* qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi

del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma **qualora** si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, **di propria iniziativa o, se il comitato concorda**, su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali individuali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie

#### *Emendamento*

(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri, **nonché dei criteri che dovrebbero avere la precedenza o dovrebbero prevalere in caso di conflitti**. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali individuali dell'entità oggetto di

interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.

acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. ***Inoltre, nel determinare il clima generale per i media e gli effetti della concentrazione in questione sul pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale in tali condizioni specifiche, andrebbero considerati i risultati della relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione presentati nei capitoli dedicati alla libertà di stampa nonché la valutazione dei rischi condotta annualmente da strumenti quali l'Osservatorio del pluralismo dei media ed eventuali raccomandazioni specifiche per paese riguardanti il pluralismo e la libertà dei media.*** Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di

#### *Emendamento*

(45) La misurazione dell'audience ha un impatto diretto sull'allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di

pianificare la produzione futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.

pianificare la produzione, ***l'acquisizione, la pianificazione o la vendita*** futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli inserzionisti, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi, ricavati da soluzioni di misurazione dell'audience trasparenti, imparziali e verificabili, ***che dovrebbero essere conformi alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata***. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell'ecosistema dei media forniscono i propri servizi di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le rispettive metodologie. Ciò potrebbe causare asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e le possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato.

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Considerando 46

#### *Testo della Commissione*

(46) Per migliorare la verificabilità e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto ***e nella misura del possibile***, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi

#### *Emendamento*

(46) Per migliorare la verificabilità, ***la comparabilità*** e l'affidabilità delle metodologie di misurazione dell'audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience che non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell'ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti. In base a tali obblighi, tali operatori, quando richiesto, dovrebbero fornire agli inserzionisti e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell'audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione



quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione. Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) 2022/XX [legge sui mercati digitali], compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.

del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il margine di errore e il periodo di misurazione. Gli obblighi imposti dal presente regolamento non pregiudicano ***il diritto dell'audience alla protezione dei dati personali come previsto nell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il regolamento 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché*** gli obblighi che si applicano ai fornitori di servizi di misurazione dell'audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) 2022/1925 [legge sui mercati digitali], compresi quelli relativi al posizionamento o all'autoagevolazione.

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Considerando 47

#### *Testo della Commissione*

(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano possono contribuire all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di

#### *Emendamento*

(47) Codici di condotta redatti dai fornitori di sistemi di misurazione dell'audience o dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano, ***insieme ai fornitori di servizi di media e/o ai loro rappresentanti, alle organizzazioni della società civile e ad altri portatori di interessi pertinenti,*** possono contribuire all'applicazione efficace del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. L'autoregolamentazione è già stata utilizzata per promuovere standard di alta qualità nel settore della misurazione dell'audience. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe essere visto come uno strumento efficace per consentire al settore, ***con il sostegno delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione,*** di concordare le soluzioni pratiche necessarie per garantire la conformità dei sistemi di misurazione dell'audience e delle loro

interessi del caso *e in particolare con i fornitori di servizi di media*, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.

metodologie ai principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, *comparabilità* e verificabilità. Nell'elaborazione di tali codici di condotta, in consultazione con tutti i portatori di interessi del caso *summenzionati*, si potrebbe tenere conto in particolare della crescente digitalizzazione del settore dei media e dell'obiettivo del conseguimento della parità di condizioni tra gli operatori del mercato dei media.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Considerando 48

#### *Testo della Commissione*

(48) La pubblicità *statale* è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media *e contribuisce* alla loro sostenibilità economica. *L'accesso ad essa deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno.* Inoltre la pubblicità statale *può* rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi *e dei diritti fondamentali*. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che *tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né* offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la

#### *Emendamento*

(48) La pubblicità *pubblica, finanziata da fondi pubblici, compresi i finanziamenti dei governi nazionali o i finanziamenti dell'Unione europea distribuiti dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dei piani di comunicazione nel quadro dei programmi operativi dell'UE o dei programmi dell'UE relativi alla politica di coesione, e altre tipologie di sostegno finanziario statale* sono un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media, *compresi i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e contribuiscono* alla sostenibilità economica *di questi ultimi*. Inoltre la pubblicità *pubblica e altre tipologie di sostegno finanziario statale possono* rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito *dei diritti fondamentali e* della libertà di fornitura dei servizi. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità *pubblica e di altre tipologie di sostegno finanziario statale* è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. *Inoltre, l'allocazione iniqua*



direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup> non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

***della pubblicità statale provoca perturbazioni nel mercato interno dei media, crea condizioni inique e scoraggia gli attori dall'accedere al mercato o dal continuare a operare in un dato Stato membro. Questo è il motivo per cui, per far fronte a tali situazioni, le allocazioni della pubblicità statale, stanziata da un'autorità pubblica, da un'impresa controllata dallo Stato o un'impresa statale a favore di un singolo fornitore di servizi di media o di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi, non dovrebbero superare il 20 % del bilancio totale stanziato per la pubblicità statale da detta autorità pubblica, impresa statale o impresa controllata dallo Stato. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità pubblica statale e di altre tipologie di sostegno finanziario statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che non offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup> non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità pubblica e su altre tipologie di sostegno finanziario statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.***

---

<sup>56</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

---

<sup>56</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

### **Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 48 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(48 bis) Le misure di emergenza adottate dalle autorità pubbliche sono uno strumento necessario per informare il grande pubblico sui rischi in caso di disastri sanitari o naturali, incidenti, altri eventi improvvisi o situazioni critiche che possono arrecare danno alle persone. Le situazioni di crisi hanno la potenzialità di creare nuove vulnerabilità o di esacerbare quelle esistenti nel settore dei media. Di conseguenza, lo stanziamento dei finanziamenti pubblici attraverso la trasmissione di messaggi di emergenza da parte delle autorità pubbliche è fondamentale per la redditività economica dei fornitori di servizi di media. In tale contesto, l'allocazione di risorse statali per la trasmissione di messaggi di emergenza può rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. Stanziamenti iniqui, poco trasparenti, sproporzionati e parziali in questo senso creano vantaggi iniqui per taluni operatori sul mercato e distorcono la concorrenza, scoraggiando l'ingresso di nuovi operatori sul mercato o determinando l'uscita dal mercato di altri in un dato Stato membro. L'allocazione equa, trasparente, proporzionata, indipendente e prevedibile di tali finanziamenti statali è pertanto essenziale per il buon funzionamento del mercato interno, con implicazioni anche sulla libertà dei media e sui diritti fondamentali degli individui, compreso il diritto all'informazione. Le crisi stanno assumendo un carattere sempre più transfrontaliero mentre le norme che disciplinano tali stanziamenti variano da uno Stato membro all'altro, creando frammentazione e incertezza giuridica nel*

*mercato. In linea di principio, tali stanziamenti dovrebbero pertanto seguire le stesse norme armonizzate previste per la pubblicità statale, come stabilito nel dettaglio dal presente regolamento. Tenendo conto dell'urgente necessità di adottare misure durante un periodo di crisi, si dovrebbero tuttavia applicare disposizioni particolari che consentano alle autorità statali, alle imprese e agli enti statali o controllati dallo Stato di adempiere agli obblighi di comunicazione una volta superata la crisi.*

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Considerando 49

#### *Testo della Commissione*

(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è **necessario stabilire prescrizioni comuni** relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di pubblicità statale e risorse **pubbliche** ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale, **compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi**. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

#### *Emendamento*

(49) ***I fornitori delle piattaforme online sono sempre più esposti alla concorrenza dei fornitori di servizi di media per quanto riguarda la pubblicità statale e altre tipologie di sostegno finanziario.*** Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e ***i fornitori di piattaforme online*** e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media ***e sulle piattaforme online***, è ***particolarmente importante che siano predisposte norme eque e trasparenti relative ai criteri per l'allocazione del sostegno finanziario statale e della pubblicità statale, e che tali norme vengano attuate efficacemente. Tali criteri dovrebbero seguire i principi di*** trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione ***della*** pubblicità statale, ***dei messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche e delle risorse statali e dell'Unione europea*** ai fornitori di servizi di media ***e ai fornitori delle piattaforme online*** per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale ***o il***

*finanziamento per la trasmissione di messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche.* È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie, *anche per quanto concerne i beneficiari e gli importi spesi,* relative alla pubblicità *pubblica statale e ad altre tipologie di sostegno finanziario statale* in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. *Istituire un registro europeo dei finanziamenti pubblici per la pubblicità, gestito dal comitato europeo per i servizi di media, dovrebbe rafforzare e garantire ulteriormente l'accessibilità e l'uniformità delle informazioni relative alla pubblicità pubblica disponibili ai destinatari dei servizi di media.* Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Considerando 50

#### *Testo della Commissione*

(50) I rischi per il funzionamento e la resilienza del mercato interno dei media dovrebbero essere monitorati regolarmente nell'ambito degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale monitoraggio dovrebbe essere finalizzato a fornire dati dettagliati e valutazioni qualitative sulla resilienza del mercato interno dei servizi di media, *anche per* quanto riguarda il grado di concentrazione del mercato a livello nazionale e regionale *e i rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniere.* Dovrebbe essere condotto in modo indipendente, sulla base di un solido elenco

#### *Emendamento*

(50) I rischi per il funzionamento e la resilienza del mercato interno dei media dovrebbero essere monitorati regolarmente nell'ambito degli sforzi per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Tale monitoraggio dovrebbe essere finalizzato a fornire dati dettagliati e valutazioni qualitative sulla resilienza del mercato interno dei servizi di media, *compreso ciò che* riguarda il grado di concentrazione del mercato *anche* a livello nazionale e regionale. Dovrebbe essere condotto in modo indipendente, sulla base di un solido elenco di *criteri,* sviluppati e regolarmente aggiornati *dal* comitato. Data la natura in rapida

di *indicatori chiave di prestazione*, sviluppati e regolarmente aggiornati *dalla Commissione, in consultazione con il comitato*. Data la natura in rapida evoluzione dei rischi e degli sviluppi tecnologici nel mercato interno dei media, il monitoraggio dovrebbe includere esercizi rivolti in prospettiva, come stress test, per valutare la resilienza prospettica del mercato interno dei media, segnalare le vulnerabilità relative al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale e sostenere gli sforzi volti al miglioramento della governance, della qualità dei dati e della gestione dei rischi. In particolare, il monitoraggio dovrebbe riguardare *il livello di attività e di investimenti transfrontalieri*, la cooperazione e la convergenza normativa nella regolamentazione dei media, gli ostacoli alla fornitura di servizi di media, anche in ambiente digitale, nonché la trasparenza e l'equità nell'allocazione delle risorse economiche nel mercato interno dei media. Dovrebbe inoltre considerare le tendenze più ampie sia del mercato interno sia dei mercati nazionali dei media, nonché la legislazione nazionale che interessa i fornitori di servizi di media. Il monitoraggio dovrebbe inoltre fornire una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali, comprese quelle di cui alla raccomandazione che accompagna la presente proposta. Per garantire gli standard più elevati di tale monitoraggio, il comitato dovrebbe essere debitamente coinvolto, in quanto riunisce entità con competenze specifiche nel mercato dei media.

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Considerando 51**

evoluzione dei rischi e degli sviluppi tecnologici nel mercato interno dei media, il monitoraggio dovrebbe includere esercizi rivolti in prospettiva, come stress test, per valutare la resilienza prospettica del mercato interno dei media, segnalare le vulnerabilità relative al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale e sostenere gli sforzi volti al miglioramento della governance, della qualità dei dati e della gestione dei rischi. In particolare, il monitoraggio dovrebbe riguardare la cooperazione e la convergenza normativa nella regolamentazione dei media, gli ostacoli alla fornitura di servizi di media, anche in ambiente digitale, nonché la trasparenza e l'equità nell'allocazione delle risorse economiche nel mercato interno dei media. Dovrebbe inoltre considerare le tendenze più ampie sia del mercato interno sia dei mercati nazionali dei media, nonché la legislazione nazionale che interessa i fornitori di servizi di media. Il monitoraggio dovrebbe inoltre fornire una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali, comprese quelle di cui alla raccomandazione che accompagna la presente proposta. Per garantire gli standard più elevati di tale monitoraggio, il comitato dovrebbe essere debitamente coinvolto, in quanto riunisce entità con competenze specifiche nel mercato dei media.

*Testo della Commissione*

(51) Per preparare il terreno a una corretta attuazione del presente regolamento, le sue disposizioni relative alle autorità indipendenti per i media, al comitato e alle necessarie modifiche della direttiva 2010/13/UE (articoli da 7 a 12 e articolo 27 del presente regolamento) dovrebbero applicarsi tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre tutte le altre disposizioni del presente regolamento si applicheranno sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò è necessario soprattutto per fare sì che l'istituzione del comitato avvenga in tempo utile per assicurare un'attuazione efficace del regolamento.

*Emendamento*

(51) ***La Commissione dovrebbe avere la facoltà di intraprendere le azioni necessarie al fine di monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dal presente regolamento.*** Per preparare il terreno a una corretta attuazione del presente regolamento, le sue disposizioni relative alle autorità indipendenti per i media, al comitato e alle necessarie modifiche della direttiva 2010/13/UE (articoli da 7 a 12 e articolo 27 del presente regolamento) dovrebbero applicarsi tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre tutte le altre disposizioni del presente regolamento si applicheranno sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò è necessario soprattutto per fare sì che l'istituzione del comitato avvenga in tempo utile per assicurare un'attuazione efficace del regolamento.

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II e *al* capo III, sezione 5, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

*Emendamento*

3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate ***o più rigorose*** negli ambiti di cui al capo II, ***al capo III, sezione 5, e all'articolo 24,*** capo III, sezione 5, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 2**

*Testo della Commissione*

(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e **ne** determina le modalità di organizzazione;

*Emendamento*

(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica, **comprese le persone fisiche impiegate in forme di lavoro atipiche, quali il lavoro freelance e il giornalismo indipendente**, la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e determina **l'approccio e la prospettiva nel presentare e rendere disponibili i contenuti e le loro** modalità di organizzazione;

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(7 bis) "caporedattore": una persona fisica che prende le decisioni editoriali o le supervisiona all'interno di un fornitore di servizi di media;**

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;

9. "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o **del contenuto** delle pubblicazioni di carattere giornalistico **e di altri contenuti mediatici** sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;



## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) "piattaforma online": servizio quale definito all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;**

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 ter) "motore di ricerca online": servizio quale definito all'articolo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065;**

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 quater) "fornitore di una piattaforma online": servizio di memorizzazione di informazioni quale definito all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;**

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) "fornitore di piattaforma online di **grandi dimensioni**": fornitore di una

(10) "fornitore di piattaforma online di **dimensioni molto grandi**": fornitore di una



piattaforma online concepita come piattaforma online di **grandi** dimensioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali];

piattaforma online concepita come piattaforma online di dimensioni **molto grandi** ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 [legge sui servizi digitali];

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) "fornitore di motore di ricerca online di dimensioni molto grandi": fornitore di un motore di ricerca online designato come motore di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;**

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno **un fornitore** di servizi di media;

(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno **una parte nella catena del valore dei media, quali i fornitori di servizi di media, fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi;**

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 14

*Testo della Commissione*

(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la relativa pianificazione, **produzione** o distribuzione di contenuti;

*Emendamento*

(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media **e delle piattaforme online** per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la relativa **acquisizione**, pianificazione, **vendita** o distribuzione di contenuti;

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 15**

*Testo della Commissione*

(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica nazionale **o** regionale, quali governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale **con più di 1 milione di abitanti**;

*Emendamento*

(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, **o piattaforma online o motore di ricerca che fornisce servizi di media**, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di **istituzioni o organismi dell'Unione oppure di** qualsiasi autorità pubblica nazionale, regionale o **locale**, quali governi nazionali, federali o regionali **e locali**, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale;

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 bis) "messaggi di emergenza"**

***diramati dalle autorità pubbliche": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio di carattere informativo, considerato necessario dalle autorità pubbliche in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti, altri eventi improvvisi o situazioni critiche che possano arrecare danno a persone;***

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) ***"spyware": qualsiasi prodotto con elementi digitali appositamente progettato per sfruttare le vulnerabilità di altri prodotti con elementi digitali che consente la sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, in particolare registrando segretamente le chiamate o utilizzando in altro modo il microfono di un dispositivo dell'utente finale, filmando persone fisiche, macchinari o i loro dintorni, copiando messaggi, fotografando, tracciando l'attività di navigazione, tracciando la geolocalizzazione, raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività su più dispositivi dell'utente finale senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo;***

#### *Emendamento*

(16) ***"tecnologie di sorveglianza": qualsiasi strumento/prodotto digitale, meccanico o di altro tipo che consente l'acquisizione di informazioni mediante l'intercettazione, il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo, quale definito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679;***

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 16 bis**

*Testo della Commissione*

(16) "spyware": qualsiasi **prodotto con elementi digitali appositamente progettato** per sfruttare le vulnerabilità di **altri** prodotti con elementi digitali che consente **la** sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, **in particolare registrando segretamente le chiamate o utilizzando in altro modo il microfono di un dispositivo dell'utente finale, filmando persone fisiche, macchinari o i loro dintorni, copiando messaggi, fotografando, tracciando l'attività di navigazione, tracciando la geolocalizzazione, raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività su più dispositivi dell'utente finale** senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo;

**Emendamento 82**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 17 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) terrorismo;

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)**

*Emendamento*

**(16 bis)** "spyware": qualsiasi **tecnologia di sorveglianza con un elevato livello di invasività risultante in particolare dall'ampio accesso che essa può offrire ai dispositivi e alle loro funzionalità, di norma progettata** per sfruttare le vulnerabilità di prodotti con elementi digitali che consente **un'ampia** sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche, **anche retroattivamente** mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, **anche** in modo **indiscriminato**, senza che la persona fisica o giuridica interessata ne sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo, **quale definito all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679;**

*Emendamento*

a) terrorismo, **come definito nella direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio;**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis)** **"interfaccia utente": servizio o struttura che fornisce una panoramica testuale o visiva dei servizi di media audiovisivi o dei loro contenuti, allo scopo di consentire all'utente di orientarsi, scoprire, individuare, selezionare contenuti o servizi audiovisivi o accedere agli stessi;**

#### **Emendamento 84**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 ter)** **"fornitore dell'interfaccia utente": persona fisica o giuridica che fornisce un'interfaccia utente, determinando in maniera preponderante la struttura della panoramica dei servizi di media audiovisivi e l'ordine o il modo in cui vengono presentati all'utente.**

#### **Emendamento 85**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 17 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 quater)** **"destinatari di servizi di media": qualsiasi persona fisica o giuridica a cui è destinato un "servizio di media" quale definito al punto 1 del presente articolo.**

#### **Emendamento 86**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – comma unico**

*Testo della Commissione*

I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ***ricevere*** una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, ***a beneficio del*** dibattito pubblico.

*Emendamento*

I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ***avere accesso, in un modo facilmente accessibile, a*** una pluralità di ***servizi di media, in particolare*** notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, ***in assenza di ingerenze di autorità e organismi nazionali, nonché inserzionisti, donatori, partiti politici e attori statali e non statali di paesi terzi, nell'interesse di un*** dibattito pubblico ***libero e democratico.***

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività ***economiche*** nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione.

*Emendamento*

1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione.

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri rispettano l'effettiva libertà editoriale dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione:

*Emendamento*

2. ***L'Unione***, gli Stati membri ***e le entità private*** rispettano l'effettiva libertà editoriale ***e l'indipendenza*** dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, ***le istituzioni e gli organismi dell'Unione, nonché le entità private:***

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;

##### *Emendamento*

(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche **editoriali** e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(a bis) non obbligano i fornitori di servizi di media e i loro dipendenti a divulgare informazioni correlate al trattamento editoriale o a diffondere tali informazioni, comprese quelle relative alle loro fonti;***

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) non trattengono, sanzionano, ***intercettano***, sottopongono ***a sorveglianza o*** a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media o, se del caso, i loro familiari, ***i loro dipendenti*** o ***i relativi familiari***, o i loro ***locali aziendali e privati***, perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, ***a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e nel rispetto di altre normative dell'Unione;***

##### *Emendamento*

(b) non trattengono, sanzionano, sottopongono a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media, ***i loro dipendenti*** o, se del caso, i loro familiari o ***qualsiasi altro soggetto appartenente alla loro rete professionale di relazioni, compresi i contatti occasionali***, o i loro ***locali aziendali e privati***, qualora tali azioni possano comportare una violazione della loro attività professionale e, in particolare, qualora possano comportare l'accesso a fonti ***giornalistiche;***

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) non accedono ai dati criptati relativi al contenuto in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da altri soggetti appartenenti alla loro rete di relazioni professionali o private, compresi i contatti occasionali;***

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) non utilizzano *spyware* in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari, ***a meno che l'utilizzo non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, o che avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone summenzionate, sia previsto dalla normativa nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, e qualora le misure adottate ai sensi della lettera b) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste.***

(c) non utilizzano ***misure di sorveglianza o tecnologie di sorveglianza né incaricano entità private di fare uso di tali tecnologie***, in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari ***o, se del caso, da qualsiasi altro soggetto appartenente alla loro rete professionale, compresi i contatti occasionali.***

## Emendamento 94



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) non utilizzano spyware né qualsiasi tecnologia intrusiva analoga, né incaricano entità private di fare uso di tali tecnologie, in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da altri soggetti appartenenti alla loro rete di relazioni professionali, compresi i contatti occasionali;*

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c ter) non incaricano una terza parte di eseguire una delle misure di cui alle lettere b), b bis), c) e c bis).*

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Le azioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono disposte solo se la loro applicazione non ha alcuna relazione con l'attività professionale dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti, se non comporta l'accesso a fonti giornalistiche, se è prevista dal diritto nazionale, se è giustificata caso per caso a fini di prevenzione, indagine o perseguimento di reati gravi di cui*

*all'articolo 2, paragrafo 17, del presente regolamento, se è conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altra normativa dell'Unione, se è proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito e quando altre misure giuridiche sarebbero inadeguate e insufficienti per ottenere le informazioni richieste. Le autorità che adottano tali misure si astengono dal recuperare i dati relativi all'attività professionale dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti, in particolare i dati che consentono l'accesso a fonti giornalistiche.*

## **Emendamento 97**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere b bis) e c), sono disposte solo se la loro applicazione non ha alcuna relazione con l'attività professionale dei fornitori di servizi di media e dei loro dipendenti, se non comporta l'accesso a fonti giornalistiche, se rispetta i criteri di cui al paragrafo 2 bis e se riguarda unicamente le indagini o il perseguimento dei reati gravi elencati all'articolo 2, punto 17, del presente regolamento e che sono punibili nello Stato membro interessato con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata non inferiore a cinque anni, se vi si ricorre in ultima istanza quando le misure giuridiche di cui alla lettera b) sarebbero inadeguate e insufficienti per ottenere le informazioni richieste e se è soggetta a un riesame periodico da parte di un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale. 2 quater (nuovo) Le misure di cui al paragrafo 2, lettera c bis), sono disposte solo se la loro applicazione rispetta i criteri di cui al paragrafo 2 ter e*

*se vi si ricorre in ultima istanza, qualora le misure di cui alle lettere b bis) e c) siano inadeguate e insufficienti per ottenere le informazioni richieste.*

## **Emendamento 98**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quater. Le misure di cui al paragrafo 2, lettera c bis), sono disposte solo se la loro applicazione rispetta i criteri di cui al paragrafo 2 ter e se vi si ricorre in ultima istanza, qualora le misure di cui alle lettere b bis) e c) siano inadeguate e insufficienti per ottenere le informazioni richieste.*

## **Emendamento 99**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quinquies. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere b), b bis), c) e c bis), non sono disposte a meno che la loro applicazione non sia disposta ex ante esclusivamente da un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale, con misure correttive efficaci, note e accessibili, garantite conformemente all'articolo 47 della Carta e in conformità ad altra normativa dell'Unione. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere b bis), c) e c bis), è soggetta a un controllo ex post sotto forma di riesame giurisdizionale o da parte di un altro meccanismo di controllo indipendente. Gli Stati membri informano le persone*

*destinatario di tali misure, nonché quelle i cui dati o le cui comunicazioni sono stati consultati, del fatto in sé, della sua durata, della sua portata e delle modalità di trattamento dei dati ottenuti durante la disposizione di tali misure e provvedono affinché alle persone direttamente o indirettamente interessate dalla disposizione di tali misure sia garantito l'accesso ai mezzi di ricorso mediante un organismo indipendente. Gli Stati membri pubblicano il numero di richieste approvate e respinte per la disposizione di tali misure. Le garanzie di cui al presente paragrafo si estendono alle persone fisiche impiegate in forme di lavoro atipiche, come i free lance, che esercitano la propria attività nello stesso ambito dei fornitori dei servizi di media e dei loro dipendenti.*

## Emendamento 100

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente **per gestire i** reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, *se del caso*, dai loro familiari, dai loro dipendenti o **dai relativi familiari** in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere **b) e c)**. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere **b) e c)**.

#### *Emendamento*

3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano **e garantiscono** un'autorità o un organismo indipendente, **come un mediatore, ai fini della gestione dei** reclami presentati dai fornitori di servizi di media o **dai loro dipendenti**, dai loro familiari, dai **familiari dei** loro dipendenti, o **da altre persone a loro associate a livello professionale o privato**, in merito a violazioni del paragrafo 2, **primo comma**, lettere **a bis), b), b bis), c), c bis) e c ter)**. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, **primo comma**, lettere **a bis), b), b bis), c)**,

*c bis) e c ter).*

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. I fornitori di media di servizio pubblico forniscono in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri **al loro pubblico**, in linea con **la loro missione** di servizio pubblico.

##### *Emendamento*

1. I fornitori di media di servizio pubblico **sono indipendenti dal punto di vista editoriale e** forniscono in modo **indipendente e** imparziale una pluralità di informazioni e pareri **ai destinatari dei servizi di media**, in linea con **il loro mandato** di servizio pubblico.

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale.

##### *Emendamento*

Il direttore, i membri degli organi direttivi **e tutte le posizioni dirigenziali che comportano la responsabilità della politica editoriale** dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati, **che mettano in evidenza la competenza professionale, la neutralità politica e l'impegno a favore del giornalismo di servizio pubblico**, stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale. **I criteri di selezione sono prevedibili e coerenti per i candidati e sono resi noti almeno un anno prima della nomina prevista.**

## **Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La durata del *loro* mandato è **stabilita dalla normativa nazionale ed** è adeguata e sufficiente **a** garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo **eccezionalmente** qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo dalla normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo dalla normativa nazionale.

*Emendamento*

La durata del mandato *del direttore e dei membri degli organi direttivi* è **di almeno quattro anni, in modo tale da essere** adeguata e sufficiente **e da** garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo **in circostanze eccezionali e sulla base di un meccanismo di esame** qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo dalla normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo dalla normativa nazionale. **Al termine del mandato o in caso di licenziamento del direttore dei fornitori di media di servizio pubblico, è avviata una nuova procedura di nomina di un direttore e dei membri degli organi direttivi. Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del licenziamento sono resi pubblici.**

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3**

***Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire le competenze e i doveri del direttore e dei membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico, come stabilito dalla normativa nazionale, il direttore e i membri degli organi direttivi non prendono, non annullano né interferiscono con le decisioni editoriali dei responsabili editoriali, i quali esercitano la responsabilità editoriale nei fornitori di media di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del presente regolamento.***

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico ***dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico.*** Tali ***risorse*** sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico ***beneficino di finanziamenti sostenibili, volti a facilitare e promuovere l'indipendenza editoriale, assegnati su base pluriennale e determinati secondo procedure prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e proporzionati stabiliti in anticipo dal diritto nazionale, tenendo conto delle norme stabilite nella "Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva"<sup>1 bis</sup>.*** Tali ***procedure*** sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

---

<sup>1 bis</sup> ***GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.***

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri **designano** una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare la conformità ai paragrafi da 1 a 3.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri **attuano un meccanismo e possono designare** una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare la conformità ai paragrafi da 1 a 3. **Dopo aver ottenuto i risultati relativi alla non conformità o alla parziale conformità al presente articolo, le autorità o gli organismi indipendenti designati mettono i risultati a disposizione del pubblico, avviano un'indagine conformemente alle corrispondenti disposizioni normative dello Stato membro e informano il comitato europeo per i servizi di media e la Commissione.**

## Emendamento 107

### Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Doveri dei fornitori di servizi di media che **diffondono notizie e contenuti di attualità**

#### *Emendamento*

Doveri dei fornitori di servizi di media che **esercitano la responsabilità editoriale sui contenuti**

## Emendamento 108

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. I fornitori di servizi di media che **diffondono notizie e contenuti di attualità** rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti:

#### *Emendamento*

1. I fornitori di servizi di media che **esercitano la responsabilità editoriale sui contenuti** rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti **in un formato elettronico, leggibile**



*meccanicamente e di facile utilizzo:*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) la ragione sociale e i dati di *contatto*;

*Emendamento*

(a) la ragione sociale e i dati di *registrazione*;

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il nome o i nomi del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie *che consentono loro di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico*;

*Emendamento*

(b) il nome o i nomi *e, se del caso, la sede legale, la forma giuridica e il nome o i nomi del rappresentante o dei rappresentanti legali* del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie *pari almeno al 15 % del loro capitale e, se del caso, la misura in cui la loro proprietà diretta, indiretta o effettiva è detenuta dal governo, da un'istituzione statale, da un'impresa statale o da un altro ente pubblico*;

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi ai sensi dell'articolo 3, punto 6, *della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*Emendamento*

(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi ai sensi dell'articolo 2, *paragrafo 1*, punto 22 *del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento antiriciclaggio]*.

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) la ragione sociale degli inserzionisti, degli sponsor o dei donatori i cui pagamenti o contributi annuali al fornitore di servizi di media sono pari o superiori al 10 % del fatturato annuo di tali fornitori;***

## Emendamento 113

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c ter) la fornitura di servizi di pubblicità politica, evidenziando ed etichettando chiaramente eventuali contenuti politici pubblicizzati o altrimenti sponsorizzati e rendendo disponibili al pubblico i contenuti relativi a qualsiasi contratto stipulato per la pubblicità politica da parte del fornitore di servizi di media, compresa la divulgazione dell'importo totale mensile ricevuto per il servizio pubblicitario, conformemente al regolamento (UE) 2023/XXX [regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];***

## Emendamento 114

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c quater) i dati riguardanti l'assetto proprietario relativo alla loro società madre e alle loro consorelle, nonché alle***

*loro affiliate.*

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In casi debitamente giustificati e su richiesta, i fornitori di servizi di media, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, mettono a disposizione delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, del comitato e di qualsiasi altra parte avente un legittimo interesse le seguenti informazioni aggiornate:***

***(a) gli interessi commerciali e finanziari, i legami o le attività dei loro titolari e dei loro familiari che intrattengono notoriamente legami stretti con persone politicamente esposte, quali definite all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento antiriciclaggio].***

## **Emendamento 116**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. I fornitori di servizi di media trasmettono, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione e al comitato europeo per i servizi di media e li informano entro 30 giorni in merito a eventuali cambiamenti relativi alla loro proprietà.***

## **Emendamento 117**

## Proposta di regolamento

### Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure **che ritengono** appropriate **al fine di** garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. **In particolare, tali misure mirano a garantire:**

**(a) che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività professionale; e**

**(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale.**

#### Emendamento 118

## Proposta di regolamento

### Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali **o altre leggi nazionali, comprese quelle relative al pluralismo e alla libertà dei media**, coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che **esercitano la responsabilità editoriale sui contenuti e** diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure **di autoregolamentazione** appropriate **per** garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali, **sulla base di una linea editoriale professionale stabilita.**

**2 bis. Fatto salvo il diritto dei proprietari o dell'entità giuridicamente responsabile per i contenuti di definire la linea editoriale generale o gli obiettivi strategici o generali, i proprietari o gli altri dirigenti aziendali dei fornitori di servizi di media garantiscono l'indipendenza dei caporedattori e dei responsabili editoriali per quanto riguarda le singole decisioni editoriali adottate nell'esercizio della loro professione.**

#### Emendamento 119

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui contenuti adottano le misure di autoregolamentazione appropriate per rendere noti i conflitti di interesse da parte di chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di contenuti.*

**Emendamento 120**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater.** *I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a elaborare strumenti di autoregolamentazione che ritengono appropriati, come ad esempio codici di condotta, in cooperazione con le associazioni professionali o le organizzazioni di giornalisti, rappresentanti degli editori e altri portatori di interessi, che stabiliscano i principi di indipendenza, affidabilità e libertà dell'informazione, nonché i ruoli, i diritti e gli obblighi dei vari attori coinvolti nel processo di informazione.*

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3.** *Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di*

*soppresso*

*servizi di media che costituiscono  
microimprese ai sensi dell'articolo 3 della  
direttiva 2013/34/UE.*

## **Emendamento 122**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 6 bis**

##### ***Restrizioni alla proprietà dei media***

***1. Una persona fisica che occupa o che ha ricoperto le seguenti importanti cariche pubbliche:***

***a. in uno Stato membro:***

***i. capi di Stato, capi di governo, ministri;***

***b. a livello dell'Unione:***

***i. presidente del Consiglio europeo, presidente della Commissione e membri della Commissione;***

***c. in un paese terzo:***

***i. cariche equivalenti a quelle elencate alla lettera a);***

***non possono essere titolari effettivi, quali definiti all'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento antiriciclaggio], di pubblicazioni di carattere giornalistico o di servizi di media audiovisivi durante il loro mandato.***

***2. Qualora una persona occupi o abbia ricoperto importanti cariche pubbliche a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è tenuta a cessare l'attività di fornitore di servizi di media o a cessare la relazione commerciale con un fornitore di servizi di media, che consente di esercitare influenza su quest'ultimo, senza indebito ritardo, ma non oltre 60 giorni dopo essere diventata una persona politicamente esposta.***

## Emendamento 123

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri garantiscono l'autonomia organizzativa e funzionale delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, nonché la loro autonomia operativa nella gestione delle loro risorse finanziarie e umane.***

## Emendamento 124

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento ***in modo indipendente da qualsiasi governo e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, in maniera trasparente e in assenza di qualsiasi influenza indebita politica o di altra natura. Gli stanziamenti di tali risorse sono sostenibili e proporzionali ai compiti aggiuntivi conferiti a norma del presente regolamento.***

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis.** *Gli Stati membri provvedono affinché il direttore e i membri delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione siano nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri oggettivi, equilibrati dal punto di vista del genere, chiari, trasparenti e proporzionati, stabiliti in anticipo dal diritto nazionale. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato in circostanze eccezionali, qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni o per colpa grave, come definito in anticipo dal diritto nazionale. Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del licenziamento sono resi pubblici.*

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

**3 ter.** *I membri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i loro organi direttivi e la loro dirigenza, nello svolgimento delle loro funzioni o nell'esercizio dei loro poteri, non chiedono né accettano istruzioni dal governo, né da qualsiasi istituzione, persona o organismo, e svolgono la loro missione in maniera efficace, indipendente e trasparente. Ciò non pregiudica le competenze del comitato o della Commissione conformemente al presente regolamento.*



## Emendamento 127

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quater.** *Entro un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, la Commissione valuta l'attuazione del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti.*

## Emendamento 128

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, possa ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie.

Tali poteri ***sono stabiliti in anticipo dal diritto nazionale e*** comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, possa ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie.

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Gli Stati membri incaricano le autorità o gli organismi nazionali di*

*regolamentazione di sviluppare e mantenere un'apposita banca dati online sulla proprietà dei media, come ad esempio un registro nazionale della proprietà dei media, contenente dati disaggregati sui diversi tipi di media, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, anche a livello locale e/o regionale, cui il pubblico acceda gratuitamente in modo diretto, semplice, rapido ed efficace. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione elaborano relazioni annuali sulla proprietà dei servizi di media soggetti alla giurisdizione di un determinato Stato membro e presentano tali relazioni al comitato europeo per i servizi di media.*

#### **Emendamento 130**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 ter. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione trasmettono, a cadenza semestrale, i dati forniti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento alla banca dati europea sulla proprietà dei media.*

#### **Emendamento 131**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 quater. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione trasmettono, a cadenza semestrale, i dati forniti a norma dell'articolo 24 alla banca dati europea del sostegno finanziario statale, anche a livello locale e/o*

*regionale, cui il pubblico acceda gratuitamente in modo semplice, rapido ed efficace.*

## Emendamento 132

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 quinquies. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione organizzano consultazioni annuali con rappresentanti del settore dei media stabiliti nell'Unione, membri della società civile e del mondo accademico ed esperti indipendenti del settore dei media. I risultati di tali consultazioni confluiscono in relazioni pubblicate annualmente.***

## Emendamento 133

### Proposta di regolamento Articolo 9 – comma unico

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, ***persona o organismo***. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.

Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente, ***anche rispetto a qualsiasi influenza indebita governativa o di altra natura***, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato ***è completamente autonomo da qualsiasi influenza politica, governativa o di altra natura*** e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, ***agenzia o organismo nazionale o persona, né da alcuna*** istituzione, ***organismo, ufficio o agenzia dell'Unione***. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.

## Emendamento 134

### Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo

*Testo della Commissione*

Struttura del comitato

*Emendamento*

Struttura **e composizione** del comitato

## Emendamento 135

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Il comitato è composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE.

*Emendamento*

1. Il comitato è composto da rappresentanti **di alto profilo** delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE.

## Emendamento 136

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.

*Emendamento*

4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente **e dai suoi vicepresidenti**. Il comitato elegge un presidente **e quattro vicepresidenti** tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. ***Nell'eleggere il presidente e i vicepresidenti, il comitato tiene conto della rappresentanza geografica.*** Il mandato del presidente **e dei vicepresidenti** ha una durata di due anni.

## Emendamento 137

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa **a tutte le** attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene **informata** la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.

*Emendamento*

5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa **alle** attività e alle riunioni del comitato, **d'intesa con quest'ultimo**, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene **informati** la Commissione **e il Parlamento europeo** sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione **e altri portatori di interessi pertinenti** nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Il comitato può invitare esperti e osservatori degli Stati membri a partecipare alle sue riunioni.**

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. D'intesa con la Commissione, il comitato può invitare **esperti e** osservatori a partecipare alle sue riunioni.

6. D'intesa con la Commissione, il comitato può invitare osservatori **provenienti dall'esterno dell'Unione** a partecipare alle sue riunioni **e può designare osservatori permanenti fra le autorità nazionali di regolamentazione con competenze nel settore dei media, provenienti da paesi terzi che hanno stipulato accordi con l'Unione in tal**

*sensu. Gli osservatori non hanno diritto di voto.*

## **Emendamento 140**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Il comitato, in particolare quando discute questioni o adotta decisioni concernenti il settore dei media non audiovisivi, consulta il gruppo di esperti sui media non audiovisivi a fini di consulenza.***

## **Emendamento 141**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 ter. Il comitato organizza consultazioni annuali con rappresentanti dei fornitori di servizi di media stabiliti nell'Unione, membri della società civile e del mondo accademico ed esperti indipendenti del settore dei media. Fatta salva l'indipendenza del comitato, le risultanze di tali consultazioni sono utilizzate nella preparazione del suo programma di lavoro e delle sue attività.***

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis. Il diritto di voto di un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione in seno al comitato è sospeso nel caso in***

*cui siano soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:*

*i. lo Stato membro che l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione rappresenta in seno al comitato è soggetto a una procedura di infrazione in relazione alla violazione dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;*

*ii. strumenti indipendenti di monitoraggio del pluralismo dei media indicano un rischio elevato di mancanza di indipendenza dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione per due anni consecutivi;*

*iii. lo Stato membro è soggetto a una procedura a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea a seguito di violazioni dello Stato di diritto in relazione a questioni concernenti il mancato rispetto della libertà o del pluralismo dei media;*

*iv. la relazione di cui all'articolo 12, lettera g ter), segnala una grave inosservanza da parte di tale autorità od organismo di regolamentazione degli obblighi relativi alla difesa della libertà dei media nello Stato membro.*

## **Emendamento 143**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 ter. La sospensione del diritto di voto ha termine una volta che cessino di essere soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 10, paragrafo 7 bis, del presente regolamento.*

## **Emendamento 144**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, *d'intesa con la* Commissione.

*Emendamento*

8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, ***previa consultazione della*** Commissione. ***I risultati di tale consultazione non sono vincolanti per il comitato. Il comitato stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse. Il comitato informa il Parlamento europeo di eventuali cambiamenti sostanziali apportati al proprio regolamento interno.***

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 10 bis***

***Gruppo di esperti sui media non audiovisivi***

- 1. Il comitato europeo per i servizi di media istituisce il gruppo di esperti sui media non audiovisivi (gruppo di esperti).***
- 2. Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti del settore dei media non appartenenti al settore audiovisivo, nominati mediante una procedura trasparente, oggettiva e non discriminatoria, sulla base delle candidature presentate al comitato.***
- 3. Il numero dei membri è stabilito nel regolamento interno del comitato e comprende rappresentanti di tutti gli Stati membri e fino a un massimo di otto rappresentanti di associazioni di giornalisti, organizzazioni o persone fisiche europee con esperienza nel settore***



*dei media.*

**4. Il gruppo di esperti fornisce al comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, competenza, assistenza e consulenza indipendenti su questioni relative alla libertà e al pluralismo dei media nel settore dei media non audiovisivi e può fornire consulenza, in qualsiasi situazione, al comitato su richiesta di quest'ultimo.**

**5. Il comitato consulta il gruppo di esperti in sede di definizione del suo programma di lavoro e delle attività programmate.**

## **Emendamento 146**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato ***dispone di*** un segretariato, che ***è messo a disposizione dalla Commissione.***

#### *Emendamento*

1. Il comitato ***è assistito da*** un segretariato ***indipendente dalla Commissione e dagli Stati membri***, che ***agisce unicamente su incarico del comitato. Al segretariato sono fornite risorse di bilancio, competenze indipendenti e risorse umane sufficienti per sostenere il comitato nello svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento.***

## **Emendamento 147**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. I membri del segretariato sono selezionati e nominati mediante un concorso aperto e trasparente.***

## **Emendamento 148**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:

*Emendamento*

Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati **e le competenze delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione**, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:

**Emendamento 149**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;

*Emendamento*

(c) fornisce consulenza alla Commissione, **di propria iniziativa od** ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater,

*Emendamento*

(d) **di propria iniziativa o** su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2,

all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

## **Emendamento 151**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – lettera e – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

(e) ***d'intesa con la Commissione***, elabora pareri in merito a:

##### *Emendamento*

(e) elabora pareri in merito a:

## **Emendamento 152**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – lettera e – punto i**

##### *Testo della Commissione*

i) richieste di cooperazione *e* assistenza reciproca tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;

##### *Emendamento*

i) richieste di cooperazione, ***compresi lo scambio di informazioni e/o l'***assistenza reciproca, tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – lettera f – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

(f) su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:

##### *Emendamento*

(f) ***di propria iniziativa***, su richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo***, elabora pareri in merito a:

## **Emendamento 154**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – lettera f – punto i**

*Testo della Commissione*

i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

*Emendamento*

i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media **o avere un impatto significativo sul pluralismo dei media**, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

**Emendamento 155**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – lettera f – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

*Emendamento*

ii) concentrazioni del mercato dei media **e dei servizi associati, come la stampa e la distribuzione dei prodotti**, che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media **e che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale**, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;

**Emendamento 156**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, **paragrafo 5**, del presente regolamento;

*Emendamento*

(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media **e dei servizi associati, come la stampa e la distribuzione dei prodotti**, soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento (**anche con**

*riferimento alle concentrazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 del presente regolamento), e mette i risultati a disposizione del Parlamento europeo su sua richiesta; nell'elaborare tali pareri, il comitato tiene conto, nella sua valutazione, delle conclusioni della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto nonché di quelle degli strumenti di monitoraggio del pluralismo dei media, per determinare il rischio complessivo per il pluralismo dei media;*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(g bis) emana orientamenti e raccomandazioni disponibili al pubblico sulla metodologia di valutazione delle concentrazioni del mercato dei media di cui all'articolo 21 del presente regolamento e ne monitora il rispetto;*

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera h – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media *e dei servizi associati, come la stampa e la distribuzione dei prodotti*, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;

## Emendamento 159

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera l bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(l bis) su richiesta o di propria iniziativa, il comitato può fornire assistenza alla mediazione nel caso in cui non vi sia accordo tra fornitori di servizi di media e fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente all'articolo 17, paragrafo 4;***

## Emendamento 160

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(m) promuove lo scambio delle migliori prassi ***relative*** all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento.

(m) promuove lo scambio delle migliori prassi ***e facilita il rispetto dei codici di condotta vigenti relativi*** all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento;

## Emendamento 161

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(m bis) elabora e mette a disposizione delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione istituiti a norma della direttiva 2010/13/UE un modello per la comunicazione della proprietà dei fornitori di servizi di media e dell'allocazione di risorse pubbliche conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 2 bis, del presente regolamento;***

## **Emendamento 162**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(m ter) istituisce e gestisce un registro europeo dei finanziamenti pubblici per la pubblicità statale allocata ai fornitori di servizi di media (emendamento n. 81 del relatore) in tutti gli Stati membri, compilato sulla base delle relazioni presentate dalle autorità o dagli organismi nazionali di regolamentazione e comprendente il calcolo della quota di pubblicità statale allocata ai fornitori di servizi di media in relazione alle loro entrate annuali, e stabilisce parametri di riferimento a livello europeo per le pratiche di allocazione;*

## **Emendamento 163**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(m quater) istituisce e gestisce la banca dati europea sulla proprietà dei media raccogliendo le informazioni fornite dalle autorità e dagli organismi nazionali di regolamentazione, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento;*

## **Emendamento 164**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(m quinquies) organizza un dialogo strutturato con rappresentanti dei fornitori di servizi di media, membri della società civile e del mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti al fine di collaborare e scambiare informazioni, esperienze e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento e della direttiva 2010/13/UE. Le risultanze di tali consultazioni fungono da base per la preparazione del suo programma di lavoro e delle sue attività e sono rese disponibili al pubblico;***

## **Emendamento 165**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – lettera m sexies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(m sexies) redige una relazione annuale dettagliata delle sue attività e delle sue funzioni come previsto nel presente articolo, in particolare fornendo una panoramica della situazione dell'osservanza delle raccomandazioni formulate dal comitato. La relazione annuale è resa disponibile al pubblico. Il comitato, nelle sue future relazioni annuali, dà seguito alle precedenti relazioni redatte;***

## **Emendamento 166**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – lettera m septies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(m septies) in consultazione con i portatori di interessi del settore dei media, elabora orientamenti e raccomandazioni***



*in merito ai criteri per la distribuzione dei fondi pubblici attraverso il sostegno finanziario statale conformemente all'articolo 24 del presente regolamento che garantiscano la protezione da ingerenze politiche;*

## Emendamento 167

### Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera m octies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(m octies) analizza il problema della potenziale interdipendenza tra i fornitori di servizi di media e lo Stato creata da flussi finanziari provenienti dallo Stato e indirizzati ai proprietari di media attraverso contratti statali mediante società appartenenti allo stesso gruppo di imprese di cui fa parte il fornitore di servizi di media, che opera in altri settori. Il comitato dovrebbe elaborare orientamenti su come prevenire eventuali conflitti di interesse derivanti da tale situazione, come pure il suo potenziale impatto sulla politica editoriale.*

## Emendamento 168

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che sussista un rischio serio e grave di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dei servizi di media o un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica *e alla difesa* può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o assistenza reciproca accelerate, garantendo

2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che sussista un rischio serio e grave di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dei servizi di media o un rischio serio e grave di pregiudizio *alla democrazia e allo Stato di diritto e/o* alla sicurezza pubblica può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o

nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

assistenza reciproca accelerate, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

## Emendamento 169

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le richieste di cooperazione o assistenza reciproca, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.

#### *Emendamento*

3. Le richieste di cooperazione o assistenza reciproca, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni, ***come specificato nel regolamento interno del comitato.***

## Emendamento 170

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. L'autorità interpellata fornisce i risultati intermedi entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, con successivi aggiornamenti periodici sull'avanzamento dell'esecuzione della richiesta. Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario.

#### *Emendamento*

6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. L'autorità interpellata fornisce i risultati intermedi entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, con successivi aggiornamenti periodici sull'avanzamento dell'esecuzione della richiesta. Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario. ***Ulteriori dettagli sulla procedura della cooperazione strutturata, compresi i diritti e gli obblighi delle parti, sono definiti nel regolamento interno del comitato.***

## Emendamento 171

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, **d'intesa con la Commissione** il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

*Emendamento*

7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

**Emendamento 172**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1.

*Emendamento*

2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1, **o illustra i motivi per cui non sono state intraprese azioni.**

**Emendamento 173**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

*Emendamento*

3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese, **o al rifiuto di intraprendere azioni**, a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

**Emendamento 174**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere, **d'intesa con la Commissione**, senza indebito ritardo.

*Emendamento*

4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere senza indebito ritardo.

**Emendamento 175**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di

*Emendamento*

(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di

servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE **e dall'articolo 6 del presente regolamento, come pure della loro società madre e delle loro consorelle, nonché delle loro affiliate.**

## Emendamento 176

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il comitato **promuove** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di **agevolare** lo sviluppo di norme **tecniche** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.

#### *Emendamento*

4. Il comitato **agevola** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di **promuovere** lo sviluppo di norme **armonizzate a livello dell'UE** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.

## Emendamento 177

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza **pubblica** e la difesa.

#### *Emendamento*

1. **Fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 2010/13/UE**, il comitato, **su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri**, coordina le **pertinenti** misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione **interessati**, relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti, **provenienti, finanziati o controllati da attori statali e non statali** al di fuori dell'Unione che, **indipendentemente dai rispettivi mezzi di distribuzione**, si rivolgono al pubblico o

***raggiungono il pubblico*** dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare ***l'interesse pubblico***, la sicurezza e la difesa ***pubbliche, incluse le ingerenze straniere nell'ecosistema dell'informazione e nella salute pubblica dell'UE.***

## Emendamento 178

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il comitato, ***d'intesa con la Commissione***, può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. ***Tutte*** le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.

#### *Emendamento*

2. Il comitato può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. ***Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di un paese di destinazione possono chiedere al comitato di pubblicare un parere che esorti le autorità nazionali competenti ad adottare le misure appropriate nei confronti del fornitore di servizi di media stabilito, proveniente, finanziato o controllato da attori statali e non statali al di fuori dell'Unione. Il comitato redige orientamenti sul formato di tali richieste. Se la richiesta è formulata da un numero minimo di membri del comitato, stabilito dal relativo regolamento, quest'ultimo è automaticamente tenuto a redigere un parere. Il comitato può consultare la Commissione per la redazione di detti pareri, ove lo ritenga appropriato. Fatti salvi i poteri attribuiti loro dal diritto nazionale***, le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato. ***L'autorità o l'organismo competente motiva l'eventuale rifiuto di intraprendere le azioni raccomandate.***

## Emendamento 179

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Nell'elaborazione del proprio parere, il comitato conferma le seguenti condizioni:*

*i) è dimostrato sulla base di prove che il servizio di media audiovisivo pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza nazionale e della difesa, la salute pubblica, o il contenuto del fornitore di servizi di media audiovisivi viola in modo manifesto, serio e grave l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.*

*ii) il servizio di media audiovisivo arreca pregiudizio o presenta un rischio grave e serio di pregiudizio per diversi Stati membri o per l'Unione.*

## Emendamento 180

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, nel decidere di intervenire, tra l'altro attraverso la concessione di licenze o la registrazione, nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito, proveniente, finanziato o controllato da attori statali e non statali al di fuori dell'Unione, dispongano di una base giuridica che consenta loro di tenere in considerazione almeno una delle seguenti*

*condizioni:*

*i) una decisione adottata nei confronti di tale fornitore da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro e/o*

*ii) un parere del comitato relativo a tale fornitore e adottato sulla base del presente articolo.*

## **Emendamento 181**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 16 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quater. Le piattaforme online e i motori di ricerca online cooperano pienamente con le indagini o le inchieste condotte dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione sui fornitori di servizi di media al di fuori dell'Unione, che possono rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica e la difesa, e forniscono tutte le informazioni e i dati richiesti a sostegno di tali indagini o inchieste.*

## **Emendamento 182**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) sono fornitori di servizi di media *a norma* dell'articolo 2, paragrafo 2;

(a) sono fornitori di servizi di media *ai sensi* dell'articolo 2, paragrafo 2, *e rispettano gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;*

## **Emendamento 183**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Qualora i fornitori di servizi di media decidano di presentare una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, tali dichiarazioni sono riesaminate a livello nazionale dalle autorità e dagli organismi di regolamentazione o di autoregolamentazione competenti o, qualora tali organismi non esistano, da un comitato di rappresentanti di esperti del settore dei media.***

#### **Emendamento 184**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Qualora le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 siano invalidate a livello nazionale, esse sono deferite al comitato europeo per i servizi di media. Il comitato emette una valutazione dello stato della dichiarazione, previo consenso del fornitore di servizi di media, e trasmette tale parere alla Commissione. La Commissione tiene conto del parere del comitato ed emette una decisione sullo stato della dichiarazione. Il comitato e la Commissione possono consultare esperti del settore dei media nello svolgimento di tale processo.***

#### **Emendamento 185**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché i loro processi di***

*moderazione dei contenuti abbiano personale adeguato e sufficiente, una gamma linguistica e sensibilità culturale nonché una formazione specifica riguardo al contesto, per garantire che la libertà e il pluralismo dei media non siano messi a repentaglio.*

## Emendamento 186

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quinquies. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che consentono la diffusione dei servizi di media rispettano il diritto alla libertà di espressione e la libertà dei media e garantiscono la distribuzione equa e non discriminatoria sui loro servizi dei servizi di media forniti da fornitori di servizi di media.*

## Emendamento 187

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) **2022/XXX** [*legge sui servizi digitali*], adotta tutte le misure

2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di **limitare o** sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti **o servizi** forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti **o servizi** sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) **2022/2065**, adotta tutte

possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/XXX *[legge sui servizi digitali]*, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, prima che la sospensione **abbia** effetto.

le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/2065, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione **dettagliata** di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150 **e dall'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2022/2065 [legge sui servizi digitali], e offrire al fornitore di servizi di media l'opportunità di rispondere alla motivazione entro 24 ore** prima che la sospensione **o la limitazione abbiano** effetto. **Durante tale arco di tempo, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi può decidere di mettere un avviso sui contenuti o il servizio sottoposti a ispezione. Un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi non limita o sospende la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online in relazione ai contenuti o ai servizi forniti da un fornitore di servizi di media se tale fornitore di servizi di media ha ragionevolmente dimostrato che i contenuti o i servizi in questione sono conformi al diritto nazionale dello Stato membro interessato.**

**Il fornitore di servizi di media può notificare l'esito di tali scambi all'autorità nazionale di regolamentazione, al comitato o al coordinatore nazionale dei servizi digitali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 (legge sui servizi digitali).**

**Se non si può giungere a una soluzione amichevole, il fornitore di servizi di media può presentare un reclamo dinanzi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2065, fermo restando il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.**

## Emendamento 188

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità e senza indebiti ritardi.

*Emendamento*

3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 *e/o dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2065 [legge sui servizi digitali]* da fornitori di servizi di media che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità e senza indebiti ritardi.

**Emendamento 189**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni; *e*

*Emendamento*

(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti *o i servizi* forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni;

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione *può* pubblicare degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al

*Emendamento*

6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione *adotta un atto delegato in modo da* pubblicare degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della

paragrafo 1.

***procedura di riesame di cui al paragrafo 1 bis, della dichiarazione di cui al paragrafo 1, i criteri per l'accettazione o il respingimento delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, nonché le possibili sanzioni da comminare alle persone fisiche o giuridiche che abusano del sistema di autodichiarazione.***

## **Emendamento 191**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

#### *Emendamento*

1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online ***e motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere, ***nonché per garantire l'autonomia, l'indipendenza e la sicurezza dei giornalisti e per individuare i numeri e le tendenze relativi all'oggetto, al volume e alle parti interessate.***

## **Emendamento 192**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo.

*Emendamento*

2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo **e mette i risultati a disposizione del pubblico e del Parlamento europeo su sua richiesta.**

**Emendamento 193**

**Proposta di regolamento  
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 e che svolgono attività a livello europeo sono registrate nel registro sulla trasparenza e il relativo elenco è reso pubblico dal comitato.**

**Emendamento 194**

**Proposta di regolamento  
Articolo 19 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi

Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media **audio e** audiovisivi

**Emendamento 195**

**Proposta di regolamento  
Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli utenti hanno **il diritto** di **modificare** facilmente **le impostazioni predefinite** di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare

1. Gli utenti hanno **accesso a una funzionalità che consenta loro** di **personalizzare** facilmente **la configurazione predefinita** di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di

l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.

media **audio o** audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media **audio o** audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.

## Emendamento 196

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente **le impostazioni predefinite** che **controllano o gestiscono** l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.

#### *Emendamento*

2. Quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente **la configurazione predefinita** che **controlla o gestisce** l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.

## Emendamento 197

### Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 19 bis*

#### ***Diritto all'identificazione dei contenuti dei servizi di media***

***1. I destinatari dei servizi di media hanno il diritto di identificare facilmente il fornitore di servizi di media su qualsiasi dispositivo e interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media e il loro utilizzo.***

***2. I fabbricanti di dispositivi e i fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso e l'uso dei servizi di media provvedono affinché l'identità del***

*fornitore di servizi di media sul quale ricade la responsabilità editoriale dei contenuti o dei servizi sia chiaramente visibile contestualmente ai contenuti e ai servizi offerti.*

## Emendamento 198

### Proposta di regolamento Articolo 20 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Misure nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di media

#### *Emendamento*

Misure nazionali che incidono *sulla fornitura e* sulle attività dei fornitori di servizi di media

## Emendamento 199

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.

#### *Emendamento*

1. Qualsiasi misura legislativa, *attuativa*, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro, *compresa fra l'altro l'attuazione della direttiva 2010/13/UE* che possa incidere *sulla fornitura di servizi di media o* sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie, *non perturbano in modo sproporzionato le attività dei fornitori di servizi di media e seguono il principio di non regressione riguardo ai valori dell'UE negli Stati membri relativamente alla libertà e all'indipendenza dei media.*

## Emendamento 200

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3



### *Testo della Commissione*

3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguarda individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni.

### *Emendamento*

3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguarda individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello, ***che può essere un tribunale***. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze ***e le risorse finanziarie*** adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni ***e rispondere agli eventuali ricorsi in modo tempestivo. Nel caso in cui il comitato abbia espresso un parere in merito, tale organo di appello nazionale può tenerlo in particolare considerazione.***

## **Emendamento 201**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Se la Commissione ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

#### *Emendamento*

4. ***Di propria iniziativa o*** se la Commissione ***o il fornitore di servizi di media interessato dalla misura*** ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. ***Il parere comprende, se del caso, la motivazione, l'analisi di proporzionalità, e può prevedere una consultazione con i portatori di interessi nazionali.*** A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla

questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico. ***Se del caso, i fornitori di servizi di media che ritengono di essere direttamente interessati da tali misure possono anche chiedere al comitato di emettere un parere in merito.***

## Emendamento 202

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.

#### *Emendamento*

5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate. ***I fornitori di servizi di media che ritengono di essere direttamente interessati da una misura di questo tipo possono chiedere al comitato di emettere un parere in merito.***

## Emendamento 203

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

La valutazione di cui al presente paragrafo è distinta da quelle a norma del diritto della concorrenza, comprese quelle previste dalle norme sul controllo delle concentrazioni. Essa non pregiudica

#### *Emendamento*

La valutazione di cui al presente paragrafo ***prevede un esame indipendente delle eventuali distorsioni indebite dell'ambiente dei media ed*** è distinta da quelle a norma del diritto della

l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004, ove applicabile.

concorrenza, comprese quelle previste dalle norme sul controllo delle concentrazioni. Essa non pregiudica l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004, ove applicabile.

## Emendamento 204

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

#### *Emendamento*

(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità **e l'indipendenza** degli operatori dei media sul mercato, **in particolare sulle attività riguardanti la diffusione di informazioni**, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

## Emendamento 205

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(a bis) i risultati della valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione nella relazione annuale sullo Stato di diritto e dagli strumenti per il monitoraggio del pluralismo dei media per individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media in un determinato Stato membro.***

## Emendamento 206

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali;

*Emendamento*

(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento **e l'indipendenza** delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali, **nonché della legislazione nazionale e delle norme di autoregolamentazione in tale ambito;**

**Emendamento 207**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) la probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili **e** l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica.

*Emendamento*

(c) la probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili, l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica **e se l'assenza della concentrazione proposta possa avere un impatto negativo sul pluralismo dei media;**

**Emendamento 208**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c bis) il mercato dei media nella sua interezza, inclusi i servizi associati come la stampa e la distribuzione dei prodotti, gli attori dell'ambiente online, quali i fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché i fornitori di servizi di media pubblici.**

## Emendamento 209

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *Le rispettive autorità o organismi nazionali di regolamentazione, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, effettuano una valutazione ex post delle concentrazioni tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2.*

## Emendamento 210

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter.** *Le valutazioni e i pareri di cui al presente articolo sono resi pubblici.*

## Emendamento 211

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le

1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, **di propria iniziativa o** su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione **del Parlamento europeo e**

concentrazioni del mercato dei media che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.

della Commissione le concentrazioni del mercato dei media che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.

## **Emendamento 212**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il comitato tiene nella massima considerazione l'apporto della società civile e di altri parti interessate del settore dei media quando decide se effettuare una valutazione di una concentrazione che avrebbe un impatto oggettivo sul mercato dei media.***

## **Emendamento 213**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. L'autorità nazionale di regolamentazione a cui è rivolto il parere riferisce al comitato entro 90 giorni in merito alle misure che ha adottato per conformarsi alle raccomandazioni.***

## **Emendamento 214**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 22 bis***

***Indagine sulle concentrazioni nel mercato dei media riguardo alla non conformità***

*sistematica*

*1. In seguito alla raccomandazione del comitato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 sexies, o su richiesta del Parlamento europeo, o di propria iniziativa, la Commissione può effettuare un'indagine riguardo a una concentrazione nel mercato dei media al fine di esaminare se tale concentrazione ha comportato una non conformità sistematica degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, mettendo gravemente a rischio l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media. La Commissione conclude l'indagine entro 6 mesi. Qualora le conclusioni dell'indagine mostrino che una concentrazione nel mercato dei media ha violato sistematicamente gli obblighi previsti dal presente regolamento e sussista il rischio evidente di mettere gravemente a repentaglio l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato ai sensi dell'articolo 22 quater per imporre alle imprese facenti parte della concentrazione nel mercato dei media eventuali rimedi comportamentali o strutturali che siano proporzionati e necessari a garantire l'effettiva conformità con il presente regolamento e la protezione della libertà, del pluralismo e dell'indipendenza dei media.*

*2. Il rimedio imposto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media interessate dalla non conformità sistematica, il divieto, per un periodo limitato, per le imprese che fanno parte della concentrazione nel mercato dei media oggetto di indagine, di restare o entrare in un'ulteriore concentrazione nel mercato dei media quale definita all'articolo 2, paragrafo 13, del presente*

*regolamento.*

*3. Si ritiene che una concentrazione del mercato dei media abbia violato sistematicamente gli obblighi di cui al presente regolamento, se i pareri sulle concentrazioni emessi dal comitato a norma dell'articolo 22 del presente regolamento concludono che esiste un rischio potenziale per l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media; il comitato formula quindi una raccomandazione alla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1 sexies, del presente regolamento, in cui la invita ad avviare un'indagine al fine di stabilire se la concentrazione del mercato dei media in questione rappresenti un grave rischio per l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media. Ai fini della sua indagine, la Commissione tiene conto delle procedure avviate a norma dell'articolo 7 TUE.*

*4. La Commissione comunica le proprie constatazioni agli Stati membri e alle imprese interessate entro sei mesi dalla data di adozione della valutazione pubblicata dal comitato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 sexies, del presente regolamento. La Commissione spiega nelle sue constatazioni se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene necessari e proporzionati. Le constatazioni della Commissione sono rese pubbliche e messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.*

*5. Nel corso dell'indagine relativa a una concentrazione nel mercato dei media, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi. Essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.*

*6. Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte della*



*concentrazione nel mercato dei media dei suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di un'indagine relativa a una concentrazione nel mercato dei media, rileva che non sono efficaci.*

## **Emendamento 215**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 22 ter*

*Non conformità*

- 1. La Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 22 quater, in cui formula le proprie constatazioni sulla non conformità ("decisione sulla non conformità") laddove rilevi che una concentrazione nel mercato è stata sistematicamente non conforme al presente regolamento, mettendo gravemente a rischio l'indipendenza, la pluralità e la libertà dei media.*
- 2. La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa alla non conformità entro 12 mesi dall'apertura dell'indagine a norma dell'articolo 22 bis.*
- 3. Prima di adottare la decisione relativa alla non conformità, la Commissione comunica alle imprese interessate le proprie constatazioni. In tali constatazioni, la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dalle imprese interessate al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni.*
- 4. Qualora intenda adottare una decisione relativa alla non conformità, la*

*Commissione può consultare i portatori di interessi pertinenti.*

*5. Nella decisione relativa alla non conformità la Commissione ingiunge alle imprese interessate di porre fine alla non conformità entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.*

*6. Le imprese interessate forniscono alla Commissione la descrizione delle misure che hanno adottato per garantire l'osservanza della decisione relativa alla non conformità.*

*7. Se decide di non adottare una decisione relativa alla non conformità, la Commissione chiude i procedimenti.*

*8. Le decisioni sulla non conformità pronunciate dalla Commissione sono rese disponibili al pubblico.*

## **Emendamento 216**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 22 quater*

##### *Atti delegati*

*1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*

*2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 22 bis e 22 ter è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].*

*3. La delega di potere di cui agli articoli 22 bis e 22 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi*

*specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

*5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 22 bis e 22 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

## **Emendamento 217**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.

#### *Emendamento*

1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, **comparabilità** e verificabilità.

## Emendamento 218

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.

#### *Emendamento*

2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese **nel significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943**, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.

## Emendamento 219

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano e a qualsiasi altra parte interessata, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti.

#### *Emendamento*

3. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano, **la società civile** e a qualsiasi altra parte interessata, **con il sostegno delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione**, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti.

***Tali codici dovrebbero prevedere un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti del***

*conseguimento di tali obiettivi. I codici di condotta dovrebbero prevedere l'effettiva attuazione, anche attraverso sanzioni proporzionate, se del caso.*

*Nell'elaborazione dei codici di condotta si dovrebbe prestare particolare attenzione ai media di piccole dimensioni per garantire un'adeguata misurazione della loro audience.*

## **Emendamento 220**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience e altre parti interessate.

#### *Emendamento*

5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione, i rappresentanti di fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, ***i fornitori di servizi di media, le organizzazioni della società civile*** e altre parti interessate.

## **Emendamento 221**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

Allocazione della pubblicità statale

#### *Emendamento*

Allocazione ***e trasparenza*** della pubblicità statale ***e altri sostegni finanziari statali***

## **Emendamento 222**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.

*Emendamento*

1. I fondi pubblici, ***inclusi i fondi dell'Unione europea, i fondi nazionali o locali*** o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media, ***compresi le piattaforme online e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi***, a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. ***Tali fondi concessi da qualsiasi autorità pubblica a un singolo fornitore di servizi di media, compresi una piattaforma online o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, non superano il 15 % del bilancio totale stanziato da detta autorità pubblica alla totalità dei fornitori di servizi di media che operano nel corrispondente mercato europeo, nazionale o locale.*** Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici ***e di pubblicità politica.***

**Emendamento 223**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Le autorità pubbliche, ***compresi i governi nazionali, federali o regionali***, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o ***le amministrazioni locali di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti, pubblicano*** informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che

*Emendamento*

2. Le autorità pubbliche ***competenti, anche a livello unionale, nazionale, federale, regionale o locale***, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale, ***pubblicano, con mezzi elettronici e di facile utilizzo***, informazioni accurate, complete, comprensibili, ***e in un formato leggibile meccanicamente***, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie ***e altro sostegno finanziario, anche da fondi dell'Unione europea***, da loro allocate a

includono almeno i seguenti dettagli:

fornitori di servizi di media **e a fornitori online di piattaforme online**, che includono almeno i seguenti dettagli:

#### **Emendamento 224**

##### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari;

###### *Emendamento*

(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media **o dei fornitori di piattaforme online** da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari **o cui è stato dato un vantaggio**;

#### **Emendamento 225**

##### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) l'importo totale **annuale** speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media.

###### *Emendamento*

(b) l'importo totale **annuo** speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media **o fornitori di piattaforme online e il rapporto tra i fondi allocati ai singoli fornitori di servizi di media sul bilancio totale allocato alla totalità dei fornitori di servizi di media al corrispondente livello europeo, nazionale o locale**.

#### **Emendamento 226**

##### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione della pubblicità statale **sui mercati dei** media. Al fine di valutare

###### *Emendamento*

3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione della pubblicità statale **e di altro sostegno finanziario statale a**

l'accuratezza delle informazioni sulla pubblicità statale rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche relative all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

***fornitori di servizi di media e a fornitori di piattaforme online.*** Al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni sulla pubblicità statale ***e su altro sostegno finanziario*** rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche relative all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

## **Emendamento 227**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il comitato, di propria iniziativa o a seguito di contributi della società civile, organizzazioni giornalistiche o altre parti interessate, può decidere di valutare l'allocazione dei finanziamenti dell'Unione europea da parte dei governi nazionali e di formulare un parere sulla domanda e sulla conformità al paragrafo 1.***

## **Emendamento 228**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione sottopongono i dati forniti dalle autorità pubbliche a norma del paragrafo 2 a cadenza semestrale al comitato europeo per i servizi di media ai fini dell'istituzione della banca dati europea del sostegno finanziario statale.***



## Emendamento 229

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quater.** *L'allocazione di risorse pubbliche a fornitori di servizi di media allo scopo di trasmettere messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche è soggetta alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, dopo sei mesi dall'adozione di tali misure di emergenza. Tali allocazioni sono sempre soggette alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.*

## Emendamento 230

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quinquies.** *Gli Stati membri pubblicano annualmente i dettagli di tutti i contratti tra enti statali o imprese statali e fornitori di servizi di media o altre entità appartenenti allo stesso gruppo di imprese e i loro titolari effettivi. Tale relazione dovrebbe essere pubblicata insieme alle relazioni annuali delle autorità nazionali di regolamentazione sulla pubblicità statale e gli altri sostegni finanziari.*

## Emendamento 231

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. L'allocazione di **risorse pubbliche** a fornitori di servizi di media allo scopo di acquistare da essi beni o servizi diversi dalla pubblicità statale soggiace alle

4. L'allocazione di **pubblicità statale o altro sostegno finanziario** a fornitori di servizi di media **e fornitori di piattaforme online** allo scopo di acquistare da essi beni

prescrizioni di cui al paragrafo 1. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

o servizi diversi dalla pubblicità statale soggiace alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

## **Emendamento 232**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Nel suo esercizio di monitoraggio, la Commissione tiene in considerazione le relazioni, le valutazioni e le raccomandazioni del comitato, l'apporto della società civile, i risultati degli strumenti per il monitoraggio del pluralismo dei media e le conclusioni delle relazioni sullo Stato di diritto.***

## **Emendamento 233**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. L'esercizio di monitoraggio prevede:

3. L'esercizio di monitoraggio prevede, ***in particolare***:

## **Emendamento 234**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) una panoramica dettagliata dell'allocazione della pubblicità statale e del sostegno finanziario statale a fornitori di servizi di media e a fornitori di piattaforme online, inclusi finanziamenti dell'Unione europea.***

## Emendamento 235

### Proposta di regolamento

#### Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) una valutazione delle norme e delle pratiche nell'allocazione delle sovvenzioni pubbliche ai servizi di media;*

## Emendamento 236

### Proposta di regolamento

#### Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b quater) una valutazione dettagliata delle decisioni adottate dagli organismi di regolamentazione dei media per comprendere se il processo decisionale indipendente sia stato messo a repentaglio e dell'indipendenza delle autorità o degli organismi nazionali;*

## Emendamento 237

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro il [**quattro** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **quattro** anni, la Commissione valuta **il** presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

1. Entro il [**due** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **due** anni, la Commissione valuta **l'attuazione del** presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione di un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica della direttiva 2010/13/UE
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	CULT 17.10.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	LIBE 17.10.2022
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	16.3.2023
<b>Relatrice per parere:</b> Nomina	Ramona Strugariu 22.3.2023
<b>Esame in commissione</b>	26.4.2023
<b>Approvazione</b>	18.7.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                 38 - :                 10 0 :                 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Isabel Santos, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Yana Toom, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Matjaž Nemeč, Jan-Christoph Oetjen, Kostas Papadakis, Cristian Terheş, Miguel Urbán Crespo
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Andrus Ansip, Robert Biedroń, Eric Minardi, Jan Olbrycht, Christian Sagartz

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

38	+
PPE	Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Lukas Mandl, Jan Olbrycht, Emil Radev, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Javier Zarzalejos
Renew	Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Matjaž Nemeč, Isabel Santos, Birgit Sippel, Elena Yoncheva
Verts/ALE	Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Tineke Strik

10	-
ECR	Patryk Jaki, Cristian Terheş
ID	Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Eric Minardi, Annalisa Tardino
NI	Kostas Papadakis
The Left	Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

1	0
PPE	Nadine Morano

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Istituzione di un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica della direttiva 2010/13/UE	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	16.9.2022	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	CULT 17.10.2022	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	IMCO 17.10.2022	LIBE 17.10.2022
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.3.2023	IMCO 16.3.2023
<b>Relatori</b> Nomina	Sabine Verheyen 9.2.2023	
<b>Esame in commissione</b>	28.3.2023	26.4.2023
<b>Approvazione</b>	7.9.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 24 -: 3 0: 4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Catherine Griset, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Martina Michels, Niklas Nienass, Diana Riba i Giner, Monica Semedo, Michaela Šojdřová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Milan Zver	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Isabella Adinolfi, Vilija Blinkevičiūtė, Ibán García Del Blanco, Chiara Gemma, Marcel Kolaja	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Clara Aguilera, Delara Burkhardt, Margarita de la Pisa Carrión, Angel Dzhambazki, Niclas Herbst, Alessandro Panza	
<b>Deposito</b>	12.9.2023	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

24	+
PPE	Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Tomasz Frankowski, Niclas Herbst, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Milan Zver
Renew	Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo
S&D	Clara Aguilera, Vilija Blinkevičiūtė, Delara Burkhardt, Ibán García Del Blanco, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Predrag Fred Matić
The Left	Niyazi Kizilyürek, Martina Michels
Verts/ALE	Marcel Kolaja, Niklas Nienass, Diana Riba i Giner

3	-
ID	Christine Anderson, Catherine Griset
NI	Andrea Bocskor

4	0
ECR	Angel Dzhambazki, Chiara Gemma, Margarita de la Pisa Carrión
ID	Alessandro Panza

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti